



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LIGURIA
MASSIMARIO 2023
DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA
DELLA LIGURIA



Presidente della Corte di Giustizia Tributaria e Direttore dell'Ufficio del Massimario:
Dott. Alberto CARDINO

Direttore dell'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria:
Dott. Gabriele SARACENO

© Copyright Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria

In copertina: Allegory of Justice, published by J. Chereau, Paris, 1792

Genova, aprile 2024

Il contenuto del volume è pubblicato, con le relative sentenze, sulle banche dati di giurisprudenza nazionale e comunitaria create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Tributaria Ce.R.D.E.F. del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione all'indirizzo <https://www.giustiziatributaria.gov.it> sezione "Documentazione Economica e Finanziaria"

INDICE

ACCERTAMENTO	1
Sentenza del 25/01/2023 n. 58 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	1
Sentenza del 09/03/2023 n. 191 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	2
Sentenza del 13/03/2023 n. 194 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	3
Sentenza del 14/03/2023 n. 198 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	4
Sentenza del 14/03/2023 n. 204 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	5
Sentenza del 17/03/2023 n. 207 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	6
Sentenza del 23/03/2023 n. 221 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	7
Sentenza del 24/04/2023 n. 302 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	8
Sentenza del 27/04/2023 n. 313 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	9
Sentenza del 12/05/2023 n. 343 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	10
Sentenza del 12/05/2023 n. 344 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	11
Sentenza del 12/06/2023 n. 423 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	12
Sentenza del 23/06/2023 n. 461 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	13
Sentenza del 23/06/2023 n. 465 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	14
Sentenza del 23/06/2023 n. 469 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	15
Sentenza del 21/07/2023 n. 533 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	16
Sentenza del 25/07/2023 n. 540 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	17
Sentenza del 26/07/2023 n. 554 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	18
Sentenza del 22/09/2023 n. 596 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	19
Sentenza del 28/09/2023 n. 608 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	20
Sentenza del 09/10/2023 n. 638 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	21
Sentenza del 02/11/2023 n. 705 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	23
Sentenza del 06/11/2023 n. 720 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	24
Sentenza del 14/11/2023 n. 742 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	25
Sentenza del 29/11/2023 n. 781 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	26
Sentenza del 06/12/2023 n. 820 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	27
Sentenza del 25/01/2023 n. 4 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3	29
Sentenza del 31/01/2023 n. 22 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3	30
Sentenza del 14/02/2023 n. 39 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1	31
Sentenza del 27/02/2023 n. 71 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2	32
Sentenza del 23/05/2023 n. 313 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2	33
Sentenza del 25/05/2023 n. 315 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1	35
Sentenza del 25/07/2023 n. 445 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1	36

Sentenza del 13/09/2023 n. 524 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2	37
Sentenza del 04/12/2023 n. 790 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2	38
Sentenza del 04/07/2023 n. 95 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1	39
Sentenza del 13/09/2023 n. 115 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1	40
Sentenza del 09/05/2023 n. 49 - Corte Giustizia Trib. I grado La Spezia Sezione 2	41
Sentenza del 25/07/2023 n. 86 - Corte Giustizia Trib. I grado La Spezia Sezione 1	42
Sentenza del 09/06/2023 n. 86 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2	43
Sentenza del 09/06/2023 n. 90 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2	44
Sentenza del 21/06/2023 n. 102 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1	45
Sentenza del 17/07/2023 n. 119 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1	46
ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI	47
Sentenza del 07/04/2023 n. 268 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	47
Sentenza del 12/05/2023 n. 348 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	48
Sentenza del 07/06/2023 n. 418 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	49
Sentenza del 12/06/2023 n. 425 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	50
Sentenza del 28/08/2023 n. 572 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	51
Sentenza del 28/09/2023 n. 610 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	52
Sentenza del 09/10/2023 n. 634 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	53
Sentenza del 21/11/2023 n. 754 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	54
Sentenza del 05/09/2023 n. 110 - Corte Giustizia Trib. I grado La Spezia Sezione 2	55
Sentenza del 24/04/2023 n. 253 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1	56
Sentenza del 31/05/2023 n. 318 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2	57
Sentenza del 19/09/2023 n. 530 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1	58
Sentenza del 16/11/2023 n. 709 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2	59
Sentenza del 04/07/2023 n. 93 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1	60
Sentenza del 14/02/2023 n. 28 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2	61
Sentenza del 14/04/2023 n. 64 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1	62
Sentenza del 08/09/2023 n. 134 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1	63
FINANZA LOCALE	64
Sentenza del 31/01/2023 n. 70 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	64
Sentenza del 17/02/2023 n. 134 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	65
Sentenza del 20/03/2023 n. 216 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	66
Sentenza del 19/04/2023 n. 299 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	67
Sentenza del 20/06/2023 n. 457 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	68
Sentenza del 01/08/2023 n. 569 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	69
Sentenza del 29/09/2023 n. 612 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	70

Sentenza del 18/10/2023 n. 659 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	71
Sentenza del 02/01/2023 n. 1 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2	72
Sentenza del 17/02/2023 n. 51 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1	73
Sentenza del 27/02/2023 n. 69 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2	74
Sentenza del 14/04/2023 n. 222 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3	75
Sentenza del 23/06/2023 n. 394 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2	76
Sentenza del 31/07/2023 n. 455 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3	77
Sentenza del 08/11/2023 n. 694 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2	78
Sentenza del 13/12/2023 n. 838 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2	79
Sentenza del 22/02/2023 n. 35 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1	80
Sentenza del 24/03/2023 n. 51 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1	81
Sentenza del 21/04/2023 n. 55 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 2	82
Sentenza del 22/05/2023 n. 73 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1	83
Sentenza del 29/06/2023 n. 88 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1	84
Sentenza del 29/09/2023 n. 133 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 2	85
Sentenza del 06/03/2023 n. 39 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1	86
Sentenza del 24/03/2023 n. 45 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1	87
Sentenza del 06/07/2023 n. 116 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1	88
Sentenza del 04/10/2023 n. 151 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2	89
Sentenza del 26/10/2023 n. 154 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2	90
Sentenza del 26/10/2023 n. 155 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2	91
Sentenza del 29/12/2023 n. 222 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1	92
REGISTRO-IPOTECARIE E CATASTALI	93
Sentenza del 30/01/2023 n. 63 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	93
Sentenza del 09/02/2023 n. 111 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	94
Sentenza del 05/07/2023 n. 502 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	95
Sentenza del 29/08/2023 n. 570 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	96
Sentenza del 02/10/2023 n. 615 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	97
Sentenza del 02/11/2023 n. 710 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	98
Sentenza del 05/12/2023 n. 815 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	99
Sentenza del 14/02/2023 n. 47 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1	100
Sentenza del 07/03/2023 n. 111 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1	101
Sentenza del 01/06/2023 n. 319 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3	102
Sentenza del 26/09/2023 n. 551 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3	103
Sentenza del 11/10/2023 n. 594 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2	104
Sentenza del 21/12/2023 n. 888 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2	105

Sentenza del 12/06/2023 n. 86 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 2	106
Sentenza del 31/10/2023 n. 143 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1	107
Sentenza del 28/06/2023 n. 74 - Corte Giustizia Trib. I grado La Spezia Sezione 2	108
Sentenza del 18/12/2023 n. 200 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2	109
SUCCESSIONE E DONAZIONE	110
Sentenza del 05/07/2023 n. 501 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	110
Sentenza del 05/12/2023 n. 808 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	111
Sentenza del 20/12/2023 n. 842 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	112
Sentenza del 16/03/2023 n. 140 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3	113
Sentenza del 09/11/2023 n. 151 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 2	114
IVA	115
Sentenza del 06/02/2023 n. 94 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	115
Sentenza del 09/03/2023 n. 190 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	116
Sentenza del 13/04/2023 n. 288 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	117
Sentenza del 17/04/2023 n. 291 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	118
Sentenza del 21/04/2023 n. 301 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	119
Sentenza del 23/05/2023 n. 386 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	120
Sentenza del 26/07/2023 n. 546 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	121
Sentenza del 01/08/2023 n. 568 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	122
Sentenza del 20/10/2023 n. 674 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	123
Sentenza del 27/10/2023 n. 684 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	124
Sentenza del 31/10/2023 n. 689 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	125
Sentenza del 18/12/2023 n. 839 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	126
Sentenza del 29/12/2023 n. 859 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	127
Sentenza del 03/03/2023 n. 101 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1	128
Sentenza del 15/03/2023 n. 131 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2	129
Sentenza del 23/03/2023 n. 157 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1	130
Sentenza del 25/09/2023 n. 536 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1	131
Sentenza del 26/10/2023 n. 634 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2	132
Sentenza del 19/01/2023 n. 13 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1	133
Sentenza del 08/08/2023 n. 105 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1	134
Sentenza del 19/12/2023 n. 163 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1	135
Sentenza del 31/01/2023 n. 14 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1	136
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI	137
Sentenza del 02/01/2023 n. 1 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	137
Sentenza del 02/01/2023 n. 5 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	138

Sentenza del 01/02/2023 n. 88 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	139
Sentenza del 17/02/2023 n. 149 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	140
Sentenza del 27/02/2023 n. 151 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	141
Sentenza del 03/04/2023 n. 252 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	142
Sentenza del 13/04/2023 n. 287 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	143
Sentenza del 22/05/2023 n. 378 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	144
Sentenza del 08/06/2023 n. 420 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	145
Sentenza del 06/06/2023 n. 56 - Corte Giustizia Trib. I grado La Spezia Sezione 1	146
Sentenza del 29/03/2023 n. 175 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1	148
Sentenza del 04/04/2023 n. 201 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1	149
Sentenza del 27/04/2023 n. 266 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2	150
Sentenza del 02/05/2023 n. 272 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2	151
Sentenza del 12/10/2023 n. 606 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3	152
Sentenza del 08/11/2023 n. 695 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2	153
Sentenza del 03/05/2023 n. 69 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1	154
Sentenza del 12/05/2023 n. 77 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1	155
Sentenza del 26/06/2023 n. 106 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1	156
Sentenza del 27/07/2023 n. 127 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2	157
Sentenza del 05/12/2023 n. 185 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1	158

PROCESSO TRIBUTARIO 159

Sentenza del 02/01/2023 n. 2 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	159
Sentenza del 02/01/2023 n. 8 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	160
Sentenza del 31/01/2023 n. 80 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	161
Sentenza del 06/02/2023 n. 92 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	162
Sentenza del 22/05/2023 n. 373 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	163
Sentenza del 22/05/2023 n. 376 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	164
Sentenza del 15/06/2023 n. 440 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	165
Sentenza del 23/06/2023 n. 461 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	166
Sentenza del 30/06/2023 n. 486 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2	167
Sentenza del 21/07/2023 n. 537 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	168
Sentenza del 31/10/2023 n. 688 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	169
Sentenza del 20/11/2023 n. 751 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	170
Sentenza del 20/12/2023 n. 843 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	171
Sentenza del 27/04/2023 n. 40 - Corte Giustizia Trib. I grado La Spezia Sezione 1	172
Sentenza del 23/05/2023 n. 311 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1	173
Sentenza del 09/01/2023 n. 1 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1	174

Sentenza del 06/03/2023 n. 39 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1	175
Sentenza del 04/10/2023 n. 148 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2	176
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO	177
Sentenza del 03/04/2023 n. 186 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1	177
Sentenza del 03/04/2023 n. 200 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3	178
Sentenza del 29/09/2023 n. 564 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2	179
Sentenza del 18/12/2023 n. 132 - Corte Giustizia Trib. I grado La Spezia Sezione 2	180
VARIE	181
Sentenza del 28/02/2023 n. 154 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	181
Sentenza del 23/03/2023 n. 225 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1	182
Sentenza del 08/05/2023 n. 328 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	183
Sentenza del 10/07/2023 n. 514 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	184
Sentenza del 29/11/2023 n. 779 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	185
Sentenza del 15/12/2023 n. 829 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3	186
Sentenza del 25/01/2023 n. 7 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3	187
Sentenza del 05/07/2023 n. 420 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3	188
Sentenza del 15/12/2023 n. 856 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2	189
Sentenza del 06/02/2023 n. 30 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1	190
Sentenza del 05/01/2023 n. 1 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2	191
Sentenza del 14/02/2023 n. 27 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2	192

ACCERTAMENTO

Sentenza del 25/01/2023 n. 58 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Volino

IRES - agevolazione “Tremonti bis” - detassazione reddito d’impresa reinvestito - proroga della misura - applicazione - evento calamitoso - impresa - diretta incidenza - necessità - esclusione

Al fine dell’applicazione della proroga dell’agevolazione dell’art. 4 della legge “Tremonti bis” (da parte del D.L. 282/2002) non è richiesta alcuna ricognizione circa la diretta incidenza dell’evento calamitoso sulla singola unità produttiva, non essendo quindi condivisibile la tesi dell’Amministrazione finanziaria che limita l’applicazione dell’incentivo soltanto alle aziende che hanno subito un danno diretto da tali eventi calamitosi.

Riferimenti normativi: art. 5-sexies, D.L. 282/2002; art. 4, L. 383/2001.

Sentenza del 09/03/2023 n. 191 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Latti

ACCERTAMENTO - richiesta di esibizione di documenti - assenza di loro trasmissione - art. 32 D.P.R. 600/73 - loro disponibilità da parte dell'Ufficio a prescindere dalla consegna da parte del contribuente - preclusione - inapplicabilità

La preclusione prevista dall'art. 32, D.P.R. 600/73, alla successiva utilizzazione in sede amministrativa e contenziosa dei documenti richiesti al contribuente e da questo non esibiti, non si applica non solo nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato, all'atto della loro produzione in sede di giudizio, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile e della cui prova è onerato, ma anche nel caso in cui l'Amministrazione abbia comunque avuto la disponibilità della documentazione richiesta prima dell'emissione dell'atto impositivo (nel caso di specie l'Ufficio aveva trasmesso al contribuente, via pec, un "invito" a produrre documenti a giustificazione della compensazione di crediti per R&S. Il contribuente non riscontrava tale pec per problemi informatici. Successivamente, a seguito della ricezione di un "avviso di garanzia", il contribuente, preso atto dell'avvenuto invio dell' "invito", trasmetteva alla Procura ed alla G.d.F. tutta la documentazione inerente la contestata compensazione dei crediti, documentazione che la G.d.F. trasmetteva a sua volta all'Ufficio prima che quest'ultimo emettesse l'atto di recupero. Inoltre, anche a seguito dell'emissione dell'atto di recupero, nell'ambito del procedimento di autotutela che ne è conseguito, il contribuente aveva fornito tutta la documentazione in tale sede richiesta dall'Agenzia).

ACCERTAMENTO - crediti per R&S - compensazione - progetti agevolati - Ufficio - contestazione - assenza di "innovazione" - prova di tale contestazione - onere in capo all'Amministrazione - sussistenza

In tema di R&S, l'Amministrazione è tenuta a provare la contestata assenza di "innovazione" del progetto qualificato dal contribuente come "R&S", dovendo provare di aver effettuato una valutazione tecnica al fine di escludere la riconducibilità di tale progetto agli investimenti agevolabili previsti dall'art. 3, D.L. 145/2013 (tanto più se il contribuente, nella specie, ha fornito documentazione probatoria dell'attività svolta e delle specifiche tecniche dei lavori e dei risultati ottenuti con gli investimenti agevolati, anche attraverso l'ausilio di apposito parere tecnico del Politecnico di Torino).

Riferimenti normativi: art. 32, D.P.R. 600/1973; art. 3, D.L. 145/2013.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16757/2021.

Sentenza del 13/03/2023 n. 194 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Varalli, estensore: Venturini

ACCERTAMENTO - motivazione - imprecisa specificazione del metodo di accertamento adottato - irrilevanza se il contenuto dell'avviso consente al contribuente una adeguata difesa

Se l'avviso di accertamento ben delinea i presupposti di fatto posti a fondamento della pretesa impositiva, così da consentire al contribuente di esercitare nel modo più efficace il proprio diritto di difesa, risulta del tutto irrilevante, ai fini della completezza ed idoneità della motivazione dell'avviso medesimo, la specifica indicazione del tipo di accertamento condotto.

Sentenza del 14/03/2023 n. 198 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente: Caputo, estensore: Laurenzana

ACCERTAMENTO - accessi, ispezioni e verifiche - PVC - osservazione e documentazione - valutazione da parte dell'Ufficio - obbligo - scadenza del termine di decadenza - mancata valutazione da parte dell'Ufficio - contraddittorio - non si è verificato - conseguenza - illegittimità dell'accertamento emesso

In sede di verifica fiscale, l'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di valutare la documentazione e le osservazioni formulate dal contribuente al PVC, pur senza esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo, onde evitare un concreto pregiudizio alle ragioni prospettante dall'accertato.

Conseguentemente, è nullo l'accertamento quando l'Ufficio non abbia minimamente valutato la documentazione e la memoria prodotti dal contribuente (nella specie, mancanza espressamente riconosciuta dalla stessa Amministrazione) per la necessità di rispettare l'imminente scadere del potere impositivo, in quanto, così facendo, il contraddittorio non si è completamente svolto, a nulla rilevando la riserva dell'Ufficio di esaminare la documentazione e la memoria in una fase successiva all'emissione dell'accertamento.

Riferimenti normativi: art. 12, comma 7, L. 212/2000.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3092/2021.

Sentenza del 14/03/2023 n. 204 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente ed estensore: Caputo

IRES - società “non operative” - ricavi minimi - mancato raggiungimento - primo anno di attività - attività alberghiera - complesso immobiliare in costruzione - disciplina - non si applica

Ai fini dell'applicazione della disciplina delle società “non operative” il mancato raggiungimento dei ricavi minimi nel primo anno di attività, tenuto conto delle caratteristiche del caso di specie che devono esser documentate dal contribuente, costituisce un impedimento oggettivo che consente la disapplicazione di tale normativa (nella specie, si trattava di attività alberghiera svolta in zona senza alcuna vocazione turistica, per lo svolgimento della quale il complesso immobiliare era ancora in costruzione).

Riferimenti normativi: art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994.

Sentenza del 17/03/2023 n. 207 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Canepa, estensore: Alassio

IRPEF - accertamento - contratto di locazione - canone - sua riduzione - scrittura privata - registrazione - assenza - obbligatorietà - esclusione - data certa - altri elementi

La scrittura privata di riduzione del canone di locazione non deve essere registrata, potendo ricavarsi la sua “data certa” da altri elementi, quali gli estratti conti corrente, che consentano di stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.

Riferimenti normativi: art. 2704 cod. civ.

Sentenza del 23/03/2023 n. 221 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Piombo, estensore: Assandri

IRES - società “non operative” - diniego di interpello - impugnazione - inammissibilità - giudicato - avviso bonario - impugnazione - stesse ragioni sostanziali - preclusione - insussistenza

In tema di società “non operative” il giudicato formatosi sulla inammissibilità del ricorso avverso il diniego di interpello non preclude al contribuente la possibilità di impugnare il successivo avviso bonario con il quale gli siano richieste le imposte dovute a seguito della sua qualificazione come società non operativa, pur se tale impugnazione è fondata sulle stesse ragioni (afferenti la non applicabilità del regime di che trattasi) già sollevate nel precedente ricorso proposto avverso il diniego di interpello.

Riferimenti normativi: art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994.

Sentenza del 24/04/2023 n. 302 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Piombo

IRES - accertamento - onere della prova - quantificazione analitica e puntuale della pretesa

In caso di accertamenti relativi alle imposte sui redditi per cui il contribuente ha provveduto tempestivamente a fornire tutta la documentazione contabile, l'onere della prova dell'illecita sottrazione ad imposizione di componenti positivi o negativi di reddito spetta all'Ufficio, il quale non può limitarsi a contestare genericamente ed integralmente un dato contabile, ma è tenuto quantificare analiticamente la pretesa.

Riferimenti normativi: art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992.

Sentenza del 27/04/2023 n. 313 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente: Taddei, estensore: Piombo

ACCERTAMENTO - spese di sponsorizzazione - presunzione legale assoluta - natura pubblicitaria - disconoscimento detraibilità costi - inesistenza sponsorizzazione - presunzioni semplici - mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ente impositore

Le spese di sponsorizzazione, sostenute da una associazione sportiva dilettantistica per importo inferiore a euro 200.000,00, sono detraibili ai fini delle imposte dirette e dell'IVA in quanto assistite da una presunzione legale assoluta in forza della quale tali costi non hanno natura di rappresentanza, bensì pubblicitaria.

Pertanto, il disconoscimento delle spese di sponsorizzazione, da parte dell'ente impositore, è illegittimo ove fondato esclusivamente sulla presunzione semplice consistente nel mero fatto che l'amministratore abbia prelevato, dai conti correnti dell'associazione, degli importi nei giorni successivi al bonifico del corrispettivo da parte dello sponsor. Si tratta di un indizio privo dei requisiti di "gravità" e "precisione" considerato che il medesimo indizio, non essendo corroborato da ulteriori elementi circostanziali, può trovare una giustificazione alternativa nella destinazione delle somme alle spese correnti della associazione.

Riferimenti normativi: art. 90, comma 8, L. 289/2002.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7202/2017; Cass. n. 8981/2017; Cass. n. 14232/2017; Cass. n. 1420/2018; Cass. n. 13508/2018; Cass. n. 22855/2018; Cass. 8540/2020; Cass. n. 21452/2021.

Sentenza del 12/05/2023 n. 343 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Chiti

IRPEF - ritenuta alla fonte - aliquota ridotta - incentivo all'esodo - differenza con altre indennità - remunerazione del consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro - prova a carico del contribuente

Il contribuente che intenda far valere la natura della somma ricevuta dal datore di lavoro come incentivo all'esodo, per beneficiare della riduzione alla metà dell'aliquota della ritenuta applicabile, ha l'onere di dimostrare in giudizio che si tratta di remunerazione del proprio consenso alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a cui l'erogazione è finalizzata, ad esempio, mediante l'allegazione delle delibere dell'Ente (nel caso, la Regione) e degli accordi con le rappresentanze sindacali, da cui emergono l'interesse riorganizzativo e la circostanza oggettiva di favorire la cessazione anzitempo con la contestuale corresponsione di somme ulteriori rispetto al T.F.R.

Riferimenti normativi: art. 19, comma 4-bis, D.P.R. 917/1986; art. 36, comma 23, D.L. 223/2006.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14821/2007; Cass. n. 23696/2007.

Sentenza del 12/05/2023 n. 344 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente ed estensore: Venturini

ACCERTAMENTO - cartella di pagamento - responsabile Assistenza Fiscale (R.A.F.) - non è titolare dell'obbligazione fiscale - responsabilità per visto di conformità infedele - Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente territorialmente

Il responsabile dell'assistenza fiscale, in conseguenza dell'impegno assunto per la corretta predisposizione della dichiarazione, non si sostituisce all'originario contribuente nell'obbligazione fiscale, ma è soggetto esclusivamente ad una sanzione, parametrata al maggior tributo dovuto, in caso di apposizione di visto di conformità infedele.

La competenza per la contestazione dell'infedeltà del visto e l'irrogazione della relativa sanzione spetta all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate del luogo in cui il R.A.F. ha eletto il domicilio fiscale.

Riferimenti normativi: art. 39, D. Lgs. 241/1997.

Sentenza del 12/06/2023 n. 423 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente ed estensore: Venturini

ACCERTAMENTO - redditi fondiari - minori intestatari immobili - usufrutto legale - attribuzione del reddito ai genitori - inderogabilità

In base all'art. 324 cod. civ., il genitore o i genitori che abbiano l'esercizio esclusivo o congiunto della responsabilità genitoriale devono amministrare i beni del minore, ma ne ottengono un "ritorno", perché la legge riconosce loro il diritto di percepirne i frutti naturali (ad esempio, il raccolto di un terreno) e civili (ad esempio, riscuotere i canoni di affitto del bene intestato al minore), per destinarli al soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare.

Ai sensi dell'art. 4, lettera c), del D.P.R. 917/1986, i redditi provenienti dai beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore, che deve, quindi, inserirli nella propria dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi: art. 4, lettera c), D.P.R. 917/1986.

Sentenza del 23/06/2023 n. 461 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Piombo

ACCERTAMENTO - costi per operazioni oggettivamente inesistenti - sovrapproduzione per lavori non realizzati - irrilevanza della fatturazione in acconto - indeducibilità - sanzioni - non dovute

Configurano costi per operazioni inesistenti non deducibili le operazioni oggetto di fatturazione in acconto che, ancorché rispondenti ad una procedura di contabilizzazione frazionata contrattualmente disciplinata, non vengono realizzate, nemmeno in futuro, impendendo la riconciliazione al termine dei lavori.

Le sanzioni relative ai suddetti costi per lavori non effettuati, invece, non sono dovute dalla società committente, considerato che il disallineamento tra l'importo fatturato in acconto e l'entità delle opere eseguite è da ascrivere esclusivamente alle vicende, anche penali, in cui è stata coinvolta la società appaltatrice e che hanno pregiudicato la regolare conclusione degli interventi commissionati, senza alcuna colpa dell'altra parte.

ACCERTAMENTO - ricavi non dichiarati - onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria - sussiste

L'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare e quantificare i maggiori ricavi che intende recuperare, così come nel caso in cui qualifichi come acconto l'importo classificato contrattualmente dalle parti, invece, come caparra confirmatoria, pena l'inammissibilità della ripresa a tassazione effettuata.

Riferimenti normativi: art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992.

Sentenza del 23/06/2023 n. 465 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Bolognesi

IRAP - attività professionale - autonoma organizzazione - sussiste - base imponibile - esclusione compensi attività personalissime

Il requisito dell'autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell'IRAP, ricorre quando il contribuente: a) sia responsabile dell'organizzazione; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure impieghi più di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Tuttavia, nel caso di un professionista, anche laddove ricorra il requisito dell'autonoma organizzazione, occorre escludere dalla base imponibile i proventi per attività di sindaco e per altre cariche sociali, per lezioni e diritti di autore, consulenze tecniche di ufficio e di parte, in quanto soggetta ad imposizione è unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata.

Riferimenti normativi: art. 2, D. Lgs. 446/1997.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 761/2021; Cass. n. 8075/2019; Cass. n. 3434/2012.

Sentenza del 23/06/2023 n. 469 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Piombo

**ACCERTAMENTO ANALITICO INDUTTIVO - attività ristorazione -
ricostruzione in base agli acquisti - presunzioni gravi, precise e concordanti -
impossibilità di utilizzo della doppia presunzione**

È illegittimo l'accertamento induttivo dei ricavi di un ristorante in base agli acquisti effettuati, qualora l'Ufficio non provi l'irregolare tenuta delle scritture contabili e le eventuali presunzioni semplici da esso utilizzate non siano gravi precise e concordanti. L'insufficienza degli elementi adottati dall'Ufficio preclude al giudice la possibilità di procedere ad una rideterminazione del reddito accertato, anche in presenza di palesi incongruenze, e comporta l'integrale annullamento dell'atto di accertamento. È, inoltre, vietato ricorrere alla doppia presunzione: nel caso di specie è stato presunto l'utilizzo di 0,07 litri di un liquore in un cocktail (prima presunzione) in quanto sarebbe notorio che i cocktails in determinate serate vengono diluiti (seconda presunzione).

Riferimenti normativi: art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973; art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Sentenza del 21/07/2023 n. 533 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente ed estensore: Piombo

**ACCERTAMENTO - *voluntary disclosure* - adesione - euroritenuta - rimborso -
spettanza**

In tema di “*voluntary disclosure*”, in base all'art. 14 della Direttiva 2003/48/CE, e all'art. 9 dell'Accordo tra la CE e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004, che vietano le doppie imposizioni, è riconosciuto al contribuente, il quale abbia definito la propria posizione fiscale, il diritto al rimborso dell' “Euroritenuta” operata da un istituto di credito estero sui rendimenti delle attività finanziarie detenute all'estero ed oggetto di emersione.

Riferimenti normativi: art. 14, Dir. 2003/48/CE.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1002/2023.

Sentenza del 25/07/2023 n. 540 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Piombo

IRPEF - mediazione - omessa fatturazione - gratuità della prestazione - prova certa - necessità

Seppure un mediatore possa rinunciare al diritto di percepire la provvigione da parte del proprietario dell'immobile che gli ha conferito l'incarico di locarlo, limitandosi a percepirla dal solo locatario, a fronte della mancata fatturazione della prestazione ed alla relativa contestazione da parte del fisco, il mediatore è tenuto a fornire una prova certa (per esempio un contratto che preveda la gratuità della prestazione) non potendo a tal fine esser considerato sufficiente a giustificare l'omessa fatturazione una dichiarazione postuma di terzo (specie nel caso in cui la veridicità di tale dichiarazione sia messa in dubbio dalla presenza di altri elementi dai quali poter desumere l'omessa fatturazione dei contratti).

Sentenza del 26/07/2023 n. 554 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Piombo, estensore: Volino

**IRPEF - regime dei “contribuenti minimi” - esclusione - partecipazione in società
- avvio dell’attività professionale - rilevanza**

La causa di esclusione dal regime dei “contribuenti minimi”, rappresentata dalla partecipazione in società di persone contestualmente all’esercizio dell’attività professionale, deve essere interpretata nel senso che la detenzione delle partecipazioni sociali deve sussistere nel momento in cui il contribuente inizia l’esercizio della propria attività professionale, essendo a tal fine irrilevante il fatto che tali partecipazioni possano esser state comunque detenute nello stesso periodo di imposta pur se cedute prima dell’inizio dell’attività.

Riferimenti normativi: art. 1, L. 244/2007.

Sentenza del 22/09/2023 n. 596 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente: Caputo, estensore: Laurenzana

ACCERTAMENTO - dichiarazione - centro di assistenza fiscale - violazioni - sanzioni - art. 39, D. Lgs. 241/1997 - natura - sanzionatoria - esclusione - applicazione del “*favor rei*” - esclusione

La sanzione prevista dall'art. 39, D. Lgs. 241/1997, per le violazioni commesse (nella specie) dal responsabile di un centro di assistenza fiscale ha natura riparatoria / risarcitoria del danno cagionato all'Erario dall'aver commesso errori nell'esplicazione dell'incarico assunto nei confronti del contribuente.

Pertanto, non avendo natura sanzionatoria, a tali violazioni non può essere applicata la sanzione più favorevole introdotta con l'art. 7-bis, D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019.

Riferimenti normativi: art. 39, D. Lgs. 241/1997; art. 7-bis, D.L. 4/2019.

Sentenza del 28/09/2023 n. 608 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente ed estensore: Venturini

**IRPEF - reddito fondiario - immobile diverso da uso abitativo - locazione - canone
- riduzione - lavori di ristrutturazione - rilevanza della riduzione - esclusione**

Ai fini della determinazione del reddito fondiario relativo ad immobili locati per fini diversi da quello abitativo, è del tutto irrilevante che, rispetto all'ammontare del canone risultante dall'originario contratto di locazione, sia intervenuta successivamente una pattuizione in forza della quale il proprietario abbia decurtato i relativi canoni della parte trattenuta dal conduttore a titolo di pagamento dei lavori di ristrutturazione eseguiti su tale immobile. Ciò in quanto tali lavori vanno a beneficio del proprietario medesimo, risolvendosi quindi in una forma diversa di corresponsione dello stesso canone di locazione.

ACCERTAMENTO - operazioni oggettivamente inesistenti - appalti endoaziendali - differenza tra appalto di servizi e somministrazione di manodopera - eterodirezione - prova dell'inesistenza dell'operazione - indizi privi di gravità precisione e concordanza

Negli appalti endoaziendali la differenza tra appalto di servizi e somministrazione di manodopera non risiede nell'utilizzo dei capitali, delle macchine e delle attrezzature forniti dall'appaltante, bensì nell'eterodirezione dei dipendenti che l'appaltatore non soltanto organizza, ma dirige in modo libero e indipendente.

Pertanto, ai fini della qualifica come appalto di un contratto relativo alla costruzione di basamenti di piattaforme offshore, date le dimensioni dei manufatti, non rileva che il personale dell'appaltatore operi nello stabilimento del committente, utilizzando i materiali di quest'ultimo, né che i pagamenti siano anticipati rispetto al saldo lavori (il che può derivare da rapporti commerciali di lunga durata).

Occorre, invece, che vi sia eterodirezione dei lavoratori, che, nel caso di specie, risultava dalle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti, dalle pattuizioni contrattuali e dalla presenza del rischio d'impresa in capo all'appaltatore, le cui opere erano sottoposte a verifica finale del committente.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18808/2017; CGUE n. C-458/12.

ACCERTAMENTO - rettifica di valore delle rimanenze finali - opere ultrannuali - criterio della percentuale di completamento

La ratio della variazione delle rimanenze finale relative alle opere di durata ultrannuale consiste nell'evitare la possibile concentrazione dell'imponibile definitivo nell'ultimo esercizio dei lavori.

Pertanto, sebbene la norma nulla dica in merito al corretto criterio di calcolo, occorre preferire il criterio della percentuale di completamento che determina una suddivisione dell'utile totale dell'operazione nell'ambito dei diversi esercizi proporzionale ai lavori in concreto eseguiti.

Riferimenti normativi: art. 2426, comma 1, numm. 9) e 11) cod. civ.; art. 93, D.P.R. 917/1986.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23692/2018.

Sentenza del 02/11/2023 n. 705 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Piombo

ACCERTAMENTO - sanzioni - determinazione ammontare - manifesta sproporzione - assenza di dolo - rilevanza

Il principio di proporzionalità della sanzione risulta presente nelle regole eurounitarie e nei principi costituzionali (artt. 3, 53 e 97), oltre che nella L. 111/2023 (recante la delega al Governo per la riforma fiscale) che, nell'art. 20 comma 1 lett. c) n. 1, stabilisce che debba essere migliorata la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei; anche per la Corte UE (sentenza C-935/19 del 15 aprile 2021), le sanzioni tributarie non possono essere applicate in modo automatico, senza assicurarsi che non eccedano quanto necessario per conseguire gli obiettivi consistenti nel garantire l'esatta riscossione dell'IVA ed evitare l'evasione. Con la recente sentenza del 17/3/2023 n. 46, la Corte Costituzionale ha ribadito detti principi, valorizzando il contenuto dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 472/1997, secondo il quale: "qualora concorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo".

Alla luce di quanto sopra, non può la Corte non rilevare che la sanzione prevista dall'art. 6, comma 8, del D. Lgs. 471/1997, applicabile al caso di specie ed interpretata *ut supra*, non preveda un minimo ed un massimo che consenta di graduare la sanzione irrogabile nel concreto alla particolarità del caso e, di conseguenza, per evitarne la sproporzione rispetto alla violazione contestata, essa deve essere ridotta alla metà secondo l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 472/1997.

Riferimenti normativi: art. 6, comma 8, D. Lgs. 471/1997; art. 7, comma 4, D. Lgs. 472/1997.

Riferimenti giurisprudenziali: CGUE Causa C-935/19; Corte Cost. n. 46/2023.

Sentenza del 06/11/2023 n. 720 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente: Caputo, estensore: Ponte

ACCERTAMENTO - notifica - soggetti non residenti - indirizzo presente nei registri aire - indicazione di indirizzo insufficiente da parte dell'amministrazione notificante - esito negativo - non sussiste

Per i contribuenti residenti all'estero, in un paese UE o extra UE, la notifica è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera presente sui registri dell'AIRE.

In caso di esito negativo della suddetta notificazione, si procede con la notifica mediante deposito presso la casa comunale.

Tale esito negativo non si configura e, quindi, non è possibile ricorrere alla modalità alternativa di notifica presso la casa comunale, qualora l'indirizzo indicato dall'amministrazione notificante non sia sufficientemente individuato, dovendosi, in tal caso, ritenere la notifica inesistente.

Riferimenti normativi: art. 60, comma 4, D.P.R. 633/1972; art. 142 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 20256/2017

Sentenza del 14/11/2023 n. 742 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Alassio

ACCERTAMENTO - redditi diversi - amministratore di fatto - proventi illeciti - fatto accertato in sede penale - sentenza di patteggiamento - rileva - natura di redditi diversi - sussiste - sanzione - violazione del “*ne bis in idem*” - non sussiste

I proventi derivanti da fatti illeciti costituiscono redditi diversi e, come tali, vanno assoggettati a tassazione.

Nel caso di specie, la sussistenza di tali introiti è stata acclarata in sede penale, con sentenza di patteggiamento che, con statuizioni che attengono ai fatti e che, come tali, rilevano anche nel giudizio tributario senza violazione del cosiddetto principio del “doppio binario”, ha accertato il ruolo attivo rivestito dalla contribuente nel contesto gestionale e commerciale della società e la distrazione di somme ad opera della stessa, cui è conseguito il fallimento.

È dovuta, altresì, la sanzione irrogata dall’Ufficio, in quanto correlata alla mancata dichiarazione del maggior reddito derivante dagli ingiusti profitti, senza che ciò configuri un’ipotesi di violazione del “*ne bis in idem*”, perché la sanzione penale attuativa del patteggiamento punisce la condotta finalizzata a cagionare il dissesto e il successivo fallimento della società e, quindi, essa è posta a tutela di un interesse diverso da quello dell’Erario di incassare i tributi dovuti.

Riferimenti normativi: art. 14, L. 537/1993.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25632/2021, Cass. n. 27154/2016.

Sentenza del 29/11/2023 n. 781 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Piombo, estensore: Bertolo

ACCERTAMENTO - cartella di pagamento - controlli automatizzati - credito riportato con dichiarazioni integrative a favore - ammissibilità - quadro DI - dichiarazione anno di presentazione integrativa - obbligo contraddittorio preventivo

È legittima la cartella emessa in base al controllo automatizzato di una dichiarazione in cui sia stato riportato un credito relativo all'anno precedente emerso a seguito di presentazione di una dichiarazione integrativa ultrannuale.

Tali crediti devono essere indicati nel quadro DI della dichiarazione relativa all'anno in cui l'integrativa stessa è stata presentata.

Peraltro, in tali casi non vi è l'obbligo di assicurare il contraddittorio preventivo in quanto non sussistono aspetti di rilevante incertezza, ma l'irregolarità emerge con immediatezza dal controllo della dichiarazione.

Riferimenti normativi: art. 36 bis, D.P.R. 600/1973; art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15982/2020; Cass. n. 21526/2022.

ACCERTAMENTO - società agricola - investimento - impianto biogas - detassazione investimenti ambientali - requisiti - piccole e medie imprese - requisito dimensionale - imprese collegate - dati di bilancio consolidato

La detassazione della quota di reddito destinata agli investimenti ambientali (agevolazione ora abrogata) ha riguardato esclusivamente le piccole e medie imprese.

Il requisito dimensionale di piccola o media impresa, nel caso di società collegata ad altre, dev'essere valutato tenendo conto delle dimensioni globali delle imprese fra loro collegate, prendendo in considerazione i dati desumibili dal bilancio consolidato.

L'applicabilità dell'agevolazione per investimenti ambientali non è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, bensì esclusivamente alla sussistenza dei requisiti stabiliti ex lege, tra i quali non è previsto il rilascio di una perizia tecnica asseverata che individui la quota di investimento detassabile.

Riferimenti normativi: art. 6, commi 13-19, L. 388/2000; art. 3, comma 5, D.M. 18/4/2005.

Sentenza del 06/12/2023 n. 820 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Cunati

ACCERTAMENTO - consolidato nazionale - indeducibilità costi - inerenza - spese di regia - genericità fattura - assenza contratto scritto - documentazione sufficiente

Il regime di consolidato fiscale non limita in alcun modo il potere di accertamento dell'Agenzia delle Entrate in relazione alle eventuali indebite deduzioni di costi.

Anche nell'ambito del consolidato occorre, dunque, rispettare l'obbligo di corretta imputazione delle poste attive e passive, legittimamente determinate, tra i soggetti distinti. Tale regola risulta rispettata allorquando una società che riceve servizi da un'altra facente parte dello stesso gruppo, nonostante la genericità delle fatture e l'assenza di un accordo scritto, sia in grado di dimostrare con adeguata documentazione l'inerenza delle spese alla propria attività d'impresa.

Riferimenti normativi: art. 117 e ss. D.P.R. 917/1986.

Sentenza del 20/02/2023 n. 32 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1
Presidente: Zerilli, estensore: Icardi

ACCERTAMENTO - indagini bancarie - ripartizione dell'onere probatorio - norma processuale - immodificabilità delle presunzioni previste dalle norme sostanziali - estensione delle indagini a soggetti terzi - esclusione dei prelevamenti e versamenti dei familiari - assenza di una specifica motivazione

La regola della ripartizione dell'onere probatorio è disciplinata dal legislatore nazionale con una norma di natura processuale che, in quanto tale, non può modificare il contenuto delle disposizioni sostanziali, di carattere speciale, che introducono delle presunzioni pro Fisco in tema di indagini bancarie.

Nel caso di specie, il recupero a tassazione risulta parzialmente legittimo, in quanto devono essere esclusi dall'attività accertativa i prelevamenti ed i versamenti riferiti ai genitori del contribuente in difetto di una specifica motivazione a riguardo, che non può esaurirsi con la sola giustificazione del rapporto di familiarità.

Riferimenti normativi: art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992; art. 32, D.P.R. 600/1973; art. 51, D.P.R. 633/1972.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 24367/2021; Cass. n. 14089/2017; Cass. n. 11145/2011.

Sentenza del 25/01/2023 n. 4 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3
Presidente: Di Napoli, estensore: Penna

**IRES - ristretta base societaria - accertamento maggiori ricavi in capo alla società
- scomputo perdite pregresse in sede di adesione - imputazione ai soci del maggior
reddito - irrilevanza delle perdite pregresse**

Lo scomputo delle perdite pregresse, considerate dall'Ufficio in sede di adesione dell'accertamento societario, è una questione meramente contabile che non assolve l'onere probatorio, posto a carico della contribuente, volto a dimostrare che gli utili extra-bilancio, definitivamente accertati, abbiano avuto una destinazione diversa da quella naturale della distribuzione pro-quota ai soci.

Nel caso di specie, il ricorrente nel proprio ricorso non ha dato dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, né ha offerto la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero reinvestiti. Viene, pertanto, confermato come importo degli "utili occulti" un reddito di capitale corrispondente ai maggiori ricavi accertati in capo alla società, al lordo delle perdite pregresse della società. Infatti, anche se ai fini del calcolo del reddito societario, l'Ufficio ha riscontrato l'utilizzabilità delle perdite richieste a scomputo del maggiore imponibile accertato, va tenuto distinto il reddito da imputare ai soci, in quanto tale importo rappresenta quanto effettivamente distratto dalla società per essere distribuito ai soci.

Riferimenti normativi: art. 47, D.P.R. 917/1986; art. 42, comma 4, D.P.R. 600/1973.

Sentenza del 31/01/2023 n. 22 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3
Presidente ed estensore: Di Napoli

ACCERTAMENTO - controllo automatizzato ex art. 36-bis - disconoscimento di interessi passivi indeducibili - consolidato fiscale - attività incompatibile con la procedura di controllo automatico

La procedura di controllo automatizzato consiste in un'attività meramente cartolare, ossia di raffronto tra quanto indicato dal contribuente in dichiarazione e quanto effettivamente versato. In queste ipotesi, l'obbligo di motivazione dell'atto si considera assolto mediante il mero richiamo alle dichiarazioni stesse, poiché il contribuente si trova già in condizione di conoscere i presupposti in fatto e in diritto fondanti la pretesa.

Diversamente, qualora vi sia una rettifica dei dati dichiarati, come nel caso della ripresa a tassazione di interessi passivi ritenuti indeducibili nell'ambito di un consolidato fiscale, l'Ufficio realizza un'attività che esula dalla logica e dalla portata della procedura controllo automatizzato e che richiede, invece, l'emissione di un avviso di accertamento a seguito di attività istruttoria, con conseguente obbligo di motivare specificamente la pretesa fiscale.

Riferimenti normativi: art.36-bis, D.P.R. 600/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13499/2020; Cass. n. 14414/2005; Cass. n. 26330/2009; Cass. n. 28056/2009.

Sentenza del 14/02/2023 n. 39 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1
Presidente: Fugacci, estensore: Parentini

ACCERTAMENTO - operazione oggettivamente/soggettivamente inesistente - attività di intermediazione per società sportive - indeducibilità del costo - ripartizione dell'onere probatorio - rilevanza prove indiziare - assenza controprova fornita dal contribuente

L'inesistenza oggettiva o soggettiva dell'attività di intermediazione - svolta da un soggetto estero per il rinnovo del tesseramento di un calciatore professionista e resa in favore di una società sportiva italiana - può essere dimostrata dall'ente impositore con "prove indiziarie" in difetto di una controprova "sicura" fornita dalla parte contribuente.

Nella specie, è stata confermata sia l'indeducibilità del costo contabilizzato in bilancio dalla società sportiva per l'attività di intermediazione, sia la legittimità delle consequenziali sanzioni irrogate con l'atto di accertamento, in quanto la contribuente non ha prodotto in giudizio alcun elemento probatorio a dimostrazione dell'effettiva esistenza dell'operazione (scambio di e-mail o di richieste, invio bozze di contratti) che, invece, risulta incerta alla luce degli indizi raccolti dall'ente impositore.

In particolare, l'Ufficio ha eccepito che, all'epoca dei fatti contestati, il mediatore indicato nei contratti di rinnovo non ricopriva alcun incarico all'interno del soggetto estero il quale, oltre a non avere alcun collegamento con i pagamenti effettuati presso conti in Stati terzi, era privo di dipendenti e di una idonea struttura organizzativa.

Riferimenti normativi: art. 109, D.P.R. 917/1986; art. 17, D. Lgs. 472/1997.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 11155/2014; Cass. n. 16484/2016; Cass. n. 20733/2019; Cass. n. 4070/2020.

Sentenza del 27/02/2023 n. 71 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2
Presidente: Goso, estensore: Fugacci

ACCERTAMENTO - esterovestizione - sede effettiva - irrilevanza luogo riunione amministratori - patrimonio costituito da immobili - società di comodo

La qualifica di società esterovestita non comporta il disconoscimento della sede legale, ma costituisce una fattispecie antielusiva che consente di considerare la società, al fine dei redditi prodotti in Italia, come se fosse italiana. È determinante, a tal fine, l'assenza di una struttura operativa all'estero e che gli atti di amministrazione concreta della società e gli atti economici integranti l'oggetto sociale siano compiuti in Italia.

Una volta dimostrato il carattere meramente fittizio della residenza estera della società, è conseguenziale l'applicazione della normativa sulle società di comodo, posto che, in quanto esterovestita, la residenza fiscale della società è localizzata in Italia.

Riferimenti normativi: art. 73, D.P.R. 917/1986; art. 30, L. 724/1994.

ACCERTAMENTO - metodologia parziale - caratteristiche - motivazione - richiamo al prodromico PVC - legittimità

L'accertamento parziale di cui al d.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui al d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39 e del d.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole.

Tale accertamento differisce da quello ordinario in ragione della disponibilità, in capo all'Amministrazione, di elementi (non necessariamente provenienti da segnalazione di soggetti ad essa estranei, ben potendo derivare anche da fonti interne) idonei a dare contezza della sussistenza, a qualsiasi titolo, di attendibili posizioni debitorie, senza richiedere, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di un ufficio valutativo ulteriore rispetto a quello che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione o lo svolgimento di ulteriori attività di approfondimento (appannaggio di accertamenti più complessi), valendosi di una 'sorta di automatismo argomentativo' indotto da quelle fonti di conoscenza, per modo che il confezionamento dell'atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione senza necessità di ulteriore approfondimento. La modalità "parziale" è quindi legittima quando la motivazione dell'accertamento richiami il presupposto P.V.C. condividendone i contenuti e le conclusioni, senza l'esercizio di ulteriori attività valutative o approfondimenti.

In ogni caso, un eventuale vizio della metodologia parziale non inficerebbe il medesimo accertamento potendo eventualmente cagionare solo l'illegittimità dell'accertamento integrativo che, basandosi su atti o fatti già conosciuti fin dall'origine e non contestati, pregiudichi il diritto del contribuente ad una difesa unitaria e complessiva

ACCERTAMENTO - *transfer pricing* - disciplina - prova - contenuto - incombenza

In tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 7, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del '*transfer pricing*', cioè dello spostamento dell'imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede

di provare, da parte dell'amministrazione, la funzione elusiva, bensì la sola esistenza di transazioni tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre grava sul contribuente, in virtù del principio di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. e in tema di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerare normali ai sensi dell'art. 9, comma 3, del medesimo decreto, tali essendo i prezzi di beni e servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e luogo in cui i beni e servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e luogo più prossimi e con riferimento, in quanto possibile, a listini e tariffe d'uso, non escludendosi dunque l'utilizzabilità di altri mezzi di prova.

Riferimenti normativi: art. 41-bis, D.P.R. 600/1973; art. 110, D.P.R. 917/1986.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 26695/2022.

ACCERTAMENTO - redditi di lavoro dipendente - partecipazioni in società di investimento collettivo del risparmio - manager - proventi - art. 60 D.L. 50/2017 - finalità - allineamento del rischio d'impresa tra manager ed investitori - conseguenze - regime del capital gain - partecipazioni messe al riparo da tale rischio - conseguenza - redditi di lavoro dipendente - configurabilità

Finalità dell'art. 60 del D.L. 50/2017, che considera capital gain i proventi derivanti dalla partecipazione a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi, ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, è quella di allineare il trattamento fiscale degli interessi e rischi dei manager rispetto a quelli degli investitori garantendo così una comune assunzione e condivisione del rischio societario.

É pertanto incompatibile con tale regime, e con la conseguente qualifica di capital gain dei relativi proventi, l'assegnazione ai dirigenti di partecipazioni caratterizzate da un regime in cui il rischio di perdita del capitale investito sia neutralizzato o, comunque, fortemente ridimensionato (ad es., laddove, come nella specie, il valore del diritto di opzione delle azioni assegnate, spettante ai dirigenti, venga "blindato" rispetto ad operazioni societarie che possano avere un'incidenza negativa).

In tale ipotesi, infatti, i proventi di tali partecipazioni devono esser considerati come diretti a remunerare l'attività lavorativa dei manager rientrando nel regime di cui all'art. 51 TUIR.

Riferimenti normativi: art. 60, D.L. 50/2017.

Sentenza del 25/07/2023 n. 445 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1
Presidente ed estensore: Baldini

ACCERTAMENTO - liquidazioni automatizzate - controllo meramente formale - cartella esattoriale - indebita compensazione - inammissibile

Qualora l'Agenzia delle Entrate contesti la spettanza di un determinato credito di imposta, ricollegata ad una indebita compensazione, non può procedere mediante lo strumento della liquidazione automatizzata, il quale riguarda unicamente la correzione di errori materiali o di calcolo effettuata solo in base ai dati forniti dal contribuente.

Riferimenti normativi: art. 36-bis D.P.R. 600/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14949/2018; Cass. n. 6988/2021

ACCERTAMENTO - recupero credito ricerca e sviluppo - mancata compilazione quadro RU - errore meramente formale - sanabile mediante dichiarazione integrativa

È illegittimo l'accertamento che contesta la compensazione del credito per l'attività di ricerca e sviluppo quando la mancata indicazione nel quadro RU delle dichiarazioni relative agli anni d'imposta antecedenti a quello di utilizzo in compensazione, che comunque costituisce un errore meramente formale, sia stata sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa per ciascun periodo di imposta e il versamento della sanzione minima in misura fissa ridotta secondo le regole del ravvedimento.

Riferimenti normativi: art. 8, D. Lgs. 471/1997.

Sentenza del 13/09/2023 n. 524 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2
Presidente: Goso, estensore: Gibelli

ACCERTAMENTO - recupero a tassazione - credito per imposte versate all'estero - insufficienza del controllo formale - obbligo del contraddittorio preventivo - prevalenza della Convenzione Italia/Cina rispetto al TUIR

La questione sostanziale, incentrata sulla possibilità per il contribuente di recuperare con la dichiarazione il credito per le imposte versate all'estero, non può essere contestata dall'ente impositore in sede di mero controllo formale, bensì tramite un accertamento tributario preceduto da una fase di contraddittorio amministrativo.

In ogni caso, la controversia va decisa nel merito applicando la disciplina della Convenzione Italia-Cina in quanto essa prevale rispetto alle norme del TUIR.

Riferimenti normativi: art. 36-ter, D.P.R. 600/1973; art 165, D.P.R. 917/1986; artt. 7 e 12 della Convenzione Italia-Cina sulle doppie imposizioni ratificata con L. 376/1989.

Sentenza del 04/12/2023 n. 790 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2
Presidente ed estensore: Pellegrini

IRES - crediti per “ricerca e sviluppo” - “innovazione di processo” - nozione - attività agevolabile

In tema di riconoscimento di crediti di imposta per attività di R&S, devono ritenersi agevolabili tutte quelle attività che comportano una “innovazione di processo”, ossia un’attività consistente nella applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e nel software (nella specie, la Corte ha quindi ritenuto agevolabile un progetto afferente l’implementazione di un software in grado di garantire la gestione “integrata” di tutti gli aspetti amministrativi, manutentivi e logistici dei diversi servizi in cui si esplicava l’attività dell’impresa).

Riferimenti normativi: art. 3, D.L. 145/2013.

Sentenza del 04/07/2023 n. 95 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1
Presidente: Stolfi, estensore: Prevosto

ACCERTAMENTO - compensazione crediti trimestrali - credito esistente ma non spettante - assenza visto di conformità - istanza presentata prima del 24 aprile 2017 - violazione meramente formale

Per le istanze di compensazione di crediti trimestrali esistenti presentate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, ossia prima del 24 aprile 2017, l'assenza del visto di conformità costituisce una violazione meramente formale, che non ha determinato alcuna evasione, né arrecato pregiudizio al potere di controllo dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente illegittimità dell'atto di recupero e delle sanzioni irrogate.

La nuova disciplina, maggiormente sfavorevole per il contribuente, si applica esclusivamente alle dichiarazioni o istanze presentate dopo il 24 aprile 2017, a prescindere dalla data in cui la compensazione è stata effettuata.

Riferimenti normativi: art. 10, D.L. 78/2009; art. 1, comma 574, L. 147/2013; art. 3, comma 2, n. 3) e art. 67, D.L. 50/2017.

Sentenza del 13/09/2023 n. 115 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1
Presidente: Stolfi, estensore: Boeri

ACCERTAMENTO - agriturismo - accertamenti bancari - presunzioni semplici - superamento soglia di rilevanza penale - raddoppio dei termini

In tema di raddoppio dei termini la giurisprudenza ha chiarito che l'obbligo di trasmissione della notizia di reato sussiste quando sia possibile individuare con certezza gli elementi del reato, non essendo sufficiente la presenza di elementi presuntivi semplici, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Nel caso di specie, i Giudici hanno ritenuto che nell'ambito degli accertamenti bancari non sia possibile imputare ad un contribuente che svolge attività di agriturismo le operazioni ritenute non giustificate risultanti dal conto corrente di un suo familiare (il padre), senza prima verificare ed escludere che siano attribuibili all'attività svolta da quest'ultimo.

Si tratta di una presunzione semplice, inidonea a fondare una denuncia di reato e, per l'effetto, il raddoppio dei termini per l'accertamento.

Riferimenti normativi: art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973; art. 57, comma 3, D.P.R. 633/1972 (nel testo modificato dall'art. 37, comma 26, D.L. 223/2006).

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 247/2011.

Sentenza del 09/05/2023 n. 49 - Corte Giustizia Trib. I grado La Spezia Sezione 2
Presidente: Caporuscio, estensore: Molino

**ACCERTAMENTO - IRPEF - redditi fondiari - contratto di locazione -
risoluzione anticipata - registrazione tardiva - dichiarazione del reddito - obbligo -
esclusione**

Se alla risoluzione anticipata di un contratto di affitto, seppure non tempestivamente dichiarata all'Amministrazione in quanto oggetto di una registrazione tardiva, si accompagna l'effettiva liberazione dell'immobile, il locatore non è tenuto a dichiarare un reddito che non ha percepito (ed a versare le relative imposte) e cioè indipendentemente dal fatto che in tale immobile siano rimaste delle utenze allacciate.

Riferimenti normativi: art. 26, D.P.R. 917/1986.

Sentenza del 25/07/2023 n. 86 - Corte Giustizia Trib. I grado La Spezia Sezione 1
Presidente: Failla, estensore: Ranaldi

ACCERTAMENTO - IRPEF - società di capitali a ristretta base societaria - imputazione maggior reddito accertato - partecipazione indiretta - doppia presunzione - onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria - sussiste - abuso di diritto - obbligo di contraddittorio preventivo

L'amministrazione finanziaria che, a fronte del maggior reddito accertato in capo ad una società di capitali a ristretta base sociale, intenda attribuirlo ad un soggetto che è socio di altra società facente parte della compagine societaria della prima, trattandosi di una doppia presunzione, deve fornire la prova che il soggetto intermedio ha percepito dalla partecipata utili non dichiarati e che, a sua volta, li ha distribuiti alla propria partecipante.

Senza la dimostrazione, nei fatti, di questo doppio passaggio e al di là della composizione del capitale dei soggetti coinvolti, l'atto di accertamento è illegittimo.

Essendo, ove dimostrata, una condotta qualificabile come "abuso di diritto", deve essere preventivamente attivato il contraddittorio con il contribuente in applicazione dell'art. 10-bis della L. 212/2000, la cui mancanza determina la nullità dell'atto emesso.

Riferimenti normativi: art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992; art. 10-bis, L. 212/2000.

Sentenza del 09/06/2023 n. 86 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2
Presidente: Gatti, estensore: Vipiana

ACCERTAMENTO - IRPEF - pensionato ex dipendente Agenzia Spaziale Europea (ESA) - imposte dirette trattenute in relazione alla parte di pensione di cui a contribuzioni pagate dal lavoratore - istanza di rimborso - L. 358/1977 - non spettanza

Non spetta al pensionato il rimborso dell'IRPEF trattenuta in relazione alla parte di pensione frutto dei contributi versati durante la prestazione lavorativa svolta a favore di Organizzazioni Internazionali laddove, come previsto dal paragrafo 1, dell'art. XVIII, dell'all. I alla L. 358/1977, il regime impositivo dello Stato di appartenenza da applicare al trattamento di quiescenza, non preveda l'esenzione da tale forma di prelievo tributario. Ciò, come già stabilito dall'art.8, lett. c), del D.P.R. 2083/1963.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. n. 6794/2023.

Sentenza del 09/06/2023 n. 90 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2
Presidente: Gatto, estensore: Vipiana

IRES - perdite su crediti - deduzione - fallimento - art. 105 TUIR - disciplina

In materia di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR — da interpretare alla luce del successivo comma 5-bis, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. d), D. Lgs. 147/2015 (c.d. Decreto internazionalizzazione) — e del comma 3, dell'art. 13, cit., in tema di svalutazione contabile dei crediti, anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di imputazione a bilancio, entro la "finestra temporale" che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Pertanto, considerato che ai sensi comma 5 dell'art. 101 Tuir il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale “dalla data” della sentenza dichiarativa di fallimento e considerato che l’espressione “dalla data” non significa “alla data”, deve ritenersi legittimo il comportamento della contribuente che ha atteso, per effettuare le deduzioni sulle perdite, il momento in cui è venuta a conoscenza che i suoi crediti erano ormai del tutto irrecuperabili in sede di procedura fallimentare.

IVA - cessione intracomunitaria - franco fabbrica - dimostrazione consegna della merce al cliente estero - assenza di CMR - prove alternative - dichiarazione del cliente - necessità

In materia di cessioni intracomunitarie, nel caso in cui venditore non si occupi direttamente del trasporto all'estero della merce e sia privo del CMR, può “essere accettata quale valido prova della cessione intracomunitaria una dichiarazione inviata dalla controparte contrattuale destinataria della merce che attesti che la stessa è effettivamente pervenuta a destinazione nello Stato membro.

Riferimenti normativi: art. 105, D.P.R. 917/1986; art. 13, D. Lgs. 147/2015.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15218/2021.

Sentenza del 21/06/2023 n. 102 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1
Presidente: Zerilli, estensore: Lomazzo

ACCERTAMENTO - dichiarazione dei redditi - controllo formale ai sensi art.36 ter D.P.R. 600/1973 - agevolazione di cui all'art.15, lett. b), TUIR - detrazione interessi su mutuo fondiario per acquisto "abitazione principale" - usufruttuario - non spettanza

Non spetta all'usufruttuario la detrazione degli interessi corrisposti su mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'abitazione principale, in quanto il beneficio viene riconosciuto dalla norma solamente " ... per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale". Per cui ne può fruire solo il titolare di un diritto di proprietà o nuda proprietà, unici che producono un effettivo acquisto dell'immobile da destinare ad abitazione principale. In tal senso, vertendosi in materia di agevolazione, l'interpretazione "stretta" della disposizione, ai sensi dell'art.14 delle Preleggi al cod. civ.

Sentenza del 17/07/2023 n. 119 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1
Presidente: Zerilli, estensore: Lomazzo

ACCERTAMENTO - avviso di accertamento maggiori ricavi - test di operatività di cui all'art. 30 L. 724/1994 - presunzione legale relativa - ulteriori elementi a sostegno offerti dall'ufficio - sufficienza - onere di offrire elementi probatori contrari spettante al contribuente ai sensi del comma 4 della norma

È legittimo l'accertamento di maggiori ricavi basato sul risultato dell'applicazione del c.d. "test di operatività" di cui all'art. 30 L. 724/1994, come integrato da ulteriori elementi contabili tratti da periodi d'imposta anteriori al triennio considerato dal Test.

In tal modo potendosi ravvisare una presunzione legale relativa. Spettando al contribuente, per contro, l'onere di offrire elementi probatori di segno contrario, come previsto dal comma 4 della norma.

ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI

Sentenza del 07/04/2023 n. 268 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Piombo, estensore: Venturini

ACCISE - nozione di gasolio ad uso commerciale - interpretazione dell'art. 24 del D. Lgs. 504/1995 (TUA) e della direttiva UE 2003/96/CE - impossibilità di disapplicare la norma interna non essendo la direttiva comunitaria sufficientemente dettagliata

La direttiva c.d. “*self - executing*” è una direttiva sufficientemente dettagliata nei propri contenuti, che, quindi, non necessita di alcun provvedimento di attuazione da parte dello Stato membro: ha il potere di incidere direttamente nella sfera giuridica del singolo cittadino.

Le disposizioni contenute nell'art. 7 della direttiva 2003/96/CE non sembrano configurare il concetto di *self - executing*, mancando dei requisiti della precisione e della "incondizionatezza" che per la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, consentono al giudice di disapplicare la norma interna antinomica rispetto alla norma posta dalla direttiva; essa infatti non osta (ancorché a determinate condizioni la cui sussistenza va valutata caso per caso) a una normativa nazionale che prevede un'aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale utilizzato come propellente per il trasporto regolare di passeggeri senza tuttavia prevedere siffatta aliquota per quello utilizzato per il trasporto occasionale di passeggeri.

Sentenza del 12/05/2023 n. 348 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Alassio

DIRITTI DOGANALI - disciplina nazionale sanzionatoria - principio di proporzionalità - violazione di entità non grave - errore della dogana di uno stato estero - poteri del giudice tributario - disapplicazione della sanzione - rideterminazione in misura proporzionata

Il giudice nazionale deve disapplicare la sanzione amministrativa doganale irrogata dall'ente impositore in una misura pari al 235% dei maggiori diritti doganali e, poi, rideterminarla in modo proporzionato rispetto alla gravità della violazione.

Nel caso di specie, valutata l'entità non grave dell'infrazione commessa dal contribuente in quanto causata da un disguido operativo della dogana di uno Stato estero, il *test* di proporzionalità può essere superato applicando una sanzione di cinquecento euro.

Riferimenti normativi: art. 220, Reg. CEE n. 2913/1992; art. 42, Reg. UE n. 952/2013.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14908/2022.

Sentenza del 07/06/2023 n. 418 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente ed estensore: Castaldi

DAZI - evasione antidumping - procedure di domiciliazione - dichiarazione semplificata - Centro di Assistenza Doganale - rappresentanza diretta - responsabilità solidale al pagamento dei dazi

Il centro di assistenza doganale (CAD) è responsabile in solido, con il debitore principale, per l'evasione dei dazi antidumping qualora il CAD presenti una dichiarazione semplificata, in osservanza alle procedure di domiciliazione, nell'ambito della rappresentanza diretta dell'importatore riservata agli spedizionieri doganali e, per estensione, ai centri di assistenza doganale che, obbligatoriamente, devono essere costituiti da spedizionieri doganali.

Riferimenti normativi: art 40, D.P.R. 43/1973; art. 7, comma 1-septies, D.L. 417/1991; artt. 76, 201 e 202, Reg. CEE 2913/1992; artt. 1, 2 e 3, L. 213/2000.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3078/2019; Cass. n. 1856/2020.

Sentenza del 12/06/2023 n. 425 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Piombo

ACCISE - rimborso dell'imposta - mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi - requisito sostanziale - inammissibilità dell'istanza - comunicazione effettuata dopo il diniego di rimborso - non sana l'inammissibilità

In tema di rimborsi accise, la comunicazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che riceve la dichiarazione dei redditi integra un requisito sostanziale, la cui assenza determina l'inammissibilità del rimborso, rilevabile *ex officio* dal giudice in qualunque stato e grado del giudizio.

Detto obbligo non può considerarsi implicitamente abrogato per effetto dell'introduzione del termine di decadenza di due anni previsto, anch'esso, a pena di inammissibilità dell'istanza.

L'inammissibilità non può essere sanata dal successivo invio della comunicazione, effettuato dopo aver ricevuto il provvedimento di diniego dall'Agenzia delle Dogane.

Riferimenti normativi: art. 29, comma 4, L. 428/1990; art. 14, D. Lgs. 504/1995.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13087/2012; Cass. n. 9560/2013; Cass. n. 3053/2019; Cass. n. 7279/2020.

Sentenza del 28/08/2023 n. 572 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente ed estensore: Caputo

ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI - procedure di accertamento - rapporti OLAF - valore probatorio - importazioni - tubi di acciaio inossidabile - dazi antidumping - provenienza dall'India o dalla Cina - contribuente - onere della prova - prodotti - Paese in cui sono state effettuate le trasformazioni essenziali - incombenza

Gli accertamenti fatti a posteriori dall'Olaf, ai sensi del Regolamento CE n. 1073/99, fanno piena prova di quanto in essi contenuto e sono di per sé sufficienti a supportare le conclusioni di cui agli avvisi di accertamento della Dogana.

Conseguentemente, nel caso in cui la Dogana ritenga che prodotti importati dall'India (nella specie, partite di tubi di acciaio inossidabile) siano in realtà di origine cinese (con conseguente applicazione del dazio antidumping), spetta al contribuente dimostrare che tali prodotti abbiano subito in India delle trasformazioni essenziali tali da farli ritenere di provenienza di quest'ultimo Paese.

Riferimenti normativi: artt. 116 - 119, Regolamento UE n. 952/2013; Regolamento UE n. 2017/2093; Regolamento UE n. 2018/330.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 2600/2019.

Sentenza del 28/09/2023 n. 610 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente ed estensore: Castaldi

**ACCISE - energia elettrica - rimborso - traslazione sul consumatore finale -
mancanza - dimostrazione - necessità**

Il rimborso delle accise sulla energia elettrica che si assumono indebitamente versate presuppone che il relativo costo non sia stato traslato dal fornitore istante sul cliente consumatore finale. La prova dell'avvenuta traslazione dell'accisa (quale evento ostativo alla domanda di rimborso) deve essere fornita dall'Erario il quale, a tal fine, può anche produrre in giudizio il bilancio di esercizio del soggetto passivo, in quanto da tale documento può evincersi che esso ne ha tenuto conto nella determinazione del prezzo di vendita del prodotto assoggettato all'imposta.

Riferimenti normativi: art. 19, D.L. 688/1982.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 2810/2020.

Sentenza del 09/10/2023 n. 634 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente: Castaldi, estensore: Chiti

**DOGANE - rappresentante doganale indiretto - maggiore iva dovuta -
disconoscimento plafond destinatario - buona fede - sussistenza**

L'Agenzia delle Dogane, per accertare l'eventuale maggiore Iva dovuta sui beni importati, deve disporre di elementi probatori diretti, relativamente ai fatti illeciti commessi dal destinatario della merce che ha dichiarato di disporre del plafond.

Considerato che, nel caso in esame, la dichiarazione di intenti non risultava falsa, ma conteneva soltanto importi considerati errati a seguito delle indagini effettuate dall'Ufficio, rileva l'esclusione di responsabilità ex artt. 220 e 239 CDC, in quanto il rappresentante non poteva calcolare i dati relativi al plafond e delle cessioni all'esportazione degli anni precedenti.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 28710/2017; Cass. n. 4022/2012.

DOGANE - dazi antidumping - illegittimità - istanza di rimborso - tardività - circostanze particolari - insussistenza

L'istanza di rimborso riguardante dazi illegittimamente applicati deve essere presentata nel termine perentorio di 12 mesi dalla data in cui è stato comunicato l'importo dovuto. Tale termine può essere superato in "casi eccezionali" ovvero qualora non sia stato possibile "presentare la domanda nel termine stabilito per caso fortuito o di forza maggiore", così come previsto dal Codice Doganale Unionale.

Le ipotesi di cui sopra trovano applicazione nel rispetto dei seguenti principi: a) i casi eccezionali che consentono la proroga del termine decadenziale sono configurati (solo) da casi fortuiti o di forza maggiore; b) l'esistenza di contrasti interpretativi sulla debenza non costituisce caso eccezionale; c) il fatto che un regolamento che istituisce dazi antidumping sia dichiarato totalmente o parzialmente invalido dal Giudice dell'Unione non costituisce un caso fortuito o di forza maggiore; d) a salvaguardia del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche, pronunce successive ai termini decadenziali incontrano, comunque, il limite dei rapporti esauriti.

Riferimenti normativi: artt. 11, D. Lgs. 374/1990; art. 236, Reg. UE 954/2013 (CDU)

Riferimenti giurisprudenziali: CGUE Cause C-659/13 e C-34/14; Cass. n. 18817/2017.

Sentenza del 05/09/2023 n. 110 - Corte Giustizia Trib. I grado La Spezia Sezione 2
Presidente: Caporuscio, estensore: Sorrentino

DAZI - dazi aggiuntivi importazioni dagli Stati Uniti - esonero beni esportati prima del 22/06/2018 - ammissione temporanea dei beni - irrilevanza

Il dazio supplementare del 25% applicabile ai beni immessi in libera pratica nell'UE, introdotto dal Regolamento (UE) 724/2018, non si applica ai beni la cui esportazione dagli Stati Uniti è avvenuta prima della entrata in vigore del Regolamento.

La circostanza che tali beni siano stati introdotti nell'UE in regime di ammissione temporanea, con successivo appuramento e riesportazione verso altro paese (Tunisia), non costituisce un elemento che consenta di ritenere che essi siano stati esportati dagli Stati Uniti in epoca successiva e, quindi, sotto la vigenza del Regolamento.

Riferimenti normativi: art. 4, par. 2, Reg. UE 724/2018.

Sentenza del 24/04/2023 n. 253 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1
Presidente: Baldini, estensore: Scanu

**DAZI DOGANALI - importazione - Bangladesh - origine - contestazione - prove
- circostanziate e puntuali - Dogana - onere - incombenza**

Nell'ipotesi in cui il recupero di dazi scaturisca da un'indagine internazionale (a seguito di un "avviso agli importatori") volta a contestare l'affermata origine di una merce, grava sull'Amministrazione l'onere di provare, con il supporto di elementi e circostanze puntuali ed a pena di illegittimità dell'atto, la diretta riferibilità delle "sospette" irregolarità alle singole importazioni accertate.

Ciò vale a maggior ragione nel caso in cui l'esportatore si avvalga del sistema "REX" nell'ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate "SPG" (fattispecie in tema di esenzione daziaria per l'importazione di prodotti dal Bangladesh)

Riferimenti normativi: art. 119, Codice Doganale UE.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 5931/2019; Cass. n. 16469/2020.

Sentenza del 31/05/2023 n. 318 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2
Presidente: Fugacci, estensore: Vinciguerra

ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI - *royalties* - importazioni - marchio - diritti di licenza - rilevanza ai fini del valore in dogana - condizioni - controllo del licenziante - esclusivamente sulla qualità del prodotto - imponibilità - esclusione

In tema di diritti doganali, ai fini della determinazione del valore in dogana di prodotti che siano stati fabbricati in base a modelli e con marchi oggetto di contratto di licenza e che siano importati dalla licenziataria, il corrispettivo dei diritti di licenza va aggiunto al valore di transazione qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi dei diritti di licenza.

Conseguentemente, se dall'esame del contratto di licenza risultasse che il controllo del licenziante riguarda unicamente la qualità del "prodotto" e non il "produttore", le *royalties* non sarebbero da ritenersi sottoposte a dazio.

Riferimenti normativi: art. 32, Reg. CEE 2913/1992.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 8473/2018.

Sentenza del 19/09/2023 n. 530 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1
Presidente: Baldini, estensore: Galletto

ACCERTAMENTO DOGANALE - origine delle merci importate - contestazione origine diversa - onere della prova a carico dell'Agazia delle Dogane - Buona fede - rilascio del certificato di origine delle merci da parte delle Autorità del paese di provenienza - tutela del legittimo affidamento in relazione sia ai dazi che alle sanzioni

È illegittimo l'accertamento doganale circa l'origine delle merci fondato esclusivamente su generiche ricostruzioni.

Qualora l'Agazia delle Dogane intenda contestare l'origine dichiarata delle merci importate, soprattutto qualora l'operatore abbia utilizzato il proprio codice REX, ha l'onere di provare, con il supporto di elementi e circostanze puntuali, la diretta riferibilità delle sospette irregolarità alle importazioni accertate; ciò anche nell'ipotesi in cui l'accertamento scaturisca da un'indagine internazionale.

L'utilizzo del codice REX in fattura e l'ottenimento di regolari certificati di origine della merce dall'Autorità competente del paese di provenienza costituiscono circostanze idonee a fondare il legittimo affidamento del contribuente, la cui buona fede esclude l'applicabilità non solo delle sanzioni ma anche dei dazi.

Riferimenti normativi: artt. 80 e 81 Reg. UE 2015/2447; art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992; art. 119 Reg. UE 952/2013.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 5931/2019; Cass. n. 16469/2020.

Sentenza del 16/11/2023 n. 709 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2
Presidente: Fugacci, estensore: Vinciguerra

DOGANE - importazione - Repubblica Popolare Cinese - dazi antidumping - classificazione della merce - contestazione - onere della prova - Dogana - incombenza - analisi documentale - insufficienza - verifica tecnica della merce - necessità

L'onere di provare la corretta classificazione della merce importata dalla Cina, in caso di sua contestazione, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992, incombe sull'Ufficio, il quale non può fondarla solo su un'analisi documentale (non essendo decisivi i termini utilizzati all'interno della documentazione accompagnatoria) ma deve quanto meno ricorrere alla valutazione da parte di un organo tecnico.

A sua volta il contribuente può supportare la classificazione effettuata anche attraverso il richiamo alla ITV rilasciata a soggetti terzi, anche successivamente alla verifica, su materiale analogo.

Riferimenti normativi: art. 61 TULD.

Riferimenti giurisprudenziali: sent. CGUE 7 aprile 2011, C-153/10.

Sentenza del 04/07/2023 n. 93 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1
Presidente: Stolfi, estensore: Prevosto

DOGANE - sanzioni - confisca - principio di proporzionalità - violazione

In presenza di violazioni riguardanti la sola Iva, la sanzione accessoria della confisca appare eccessiva ed irrispettosa dei principi affermati dall'Unione Europea in tema di proporzionalità delle sanzioni, non tenendo conto, altresì, dell'atteggiamento collaborativo del contribuente che ha provveduto, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, al versamento all'Erario delle imposte contestate.

Una sanzione consistente nell'obbligo di pagare una somma pari al 480% del tributo eccede i limiti di quanto necessario per garantire il rispetto della normativa doganale e non risulta proporzionata al tributo evaso.

In mancanza, dunque, di proporzionalità tra la sanzione prevista e la violazione di legge, la norma nazionale deve essere disapplicata per contrasto con il fondamentale principio dell'Unione Europea di cui all'art. 42, Regolamento UE n. 952/2013.

Riferimenti normativi: art. 301, D.P.R. 43/1973; art. 42, Reg. UE 952/2013.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 22292/2023; Corte di Giustizia, causa C-452/20, PJ.

Sentenza del 14/02/2023 n. 28 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2
Presidente: Gatto, estensore: Vipiana

DOGANE - importazione singoli componenti - classificazione nella voce doganale relativa al prodotto finito - irrilevanza dell'importazione frazionata - contesto commerciale e finalità unitaria

Le merci importate separatamente che, a prescindere dalla loro precipua funzione, costituiscano componenti fondamentali per l'assemblaggio di un prodotto finito (nel caso di specie una bicicletta elettrica), non devono essere classificate nella voce della nomenclatura combinata doganale ad esse dedicata, bensì in quella relativa al bene che sono destinate a formare.

Tale classificazione vale indipendentemente dalla circostanza che le importazioni avvengano in momenti diversi nell'ambito di un breve orizzonte temporale, purché si inseriscano nel medesimo contesto commerciale e siano finalizzate alla realizzazione del prodotto finale, al fine di evitare che l'espedito dell'importazione frazionata sia utilizzato allo scopo di eludere parte dell'imposta doganale.

Riferimenti normativi: Reg. CEE n. 2658/1987 e s.m.i.; art. 5, D.P.R. n. 723/1965,

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 31058/2017; Cass. n. 14050/2006; Cass. n. 28663/2018.

Sentenza del 14/04/2023 n. 64 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1
Presidente: Lomazzo, estensore: Botteri

DOGANE - dazi - accertamento suppletivo e di rettifica - importazione di fogli e nastri di alluminio dalla Thailandia - assoggettabilità ai dazi anti-dumping - legittimità

É legittimo l'accertamento in rettifica finalizzato alla esazione dei dazi antidumping, nei confronti dell'importatore che abbia introdotto nello Stato fogli e nastri di alluminio, a qualunque uso finale dichiarati (se per "per uso domestico" o per "altro tipo" quale la trasformazione); quindi sia l'alluminio in rotolo dichiarato per uso AHF che per uso ACF., laddove provenienti dal Sud-est asiatico - nello specifico dalla Thailandia -.

Tanto, poiché anche tali tipi di merce, secondo le risultanze di indagini condotte dall'OLAF, risulterebbero in realtà provenienti dalla Cina.

Sentenza del 08/09/2023 n. 134 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1
Presidente: Zerilli, estensore: Donvito

DAZI E DIRITTI DOGANALI - disciplina sanzionatoria - importazione - mezzo di trasporto - insussistenza condizioni di esenzione dal dazio - sanzione dovuta - principio di proporzionalità - riduzione - spetta

La sanzione a carico di un soggetto che utilizza un'autovettura immatricolata in Svizzera senza l'autorizzazione alla circolazione nel territorio nazionale, pur irrogata nella misura del minimo edittale ma pari a due volte il dazio evaso, deve essere ridotta alla metà in applicazione del principio stabilito dall'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 472/1997, stante la sproporzione tra l'entità del tributo e la pena comminata.

Riferimenti normativi: art. 7, comma 4, D. Lgs. 472/1997; art. 214, comma 1, lett. c) e art. 215, paragrafo 3, Reg. UE. n. 2446/2015.

FINANZA LOCALE

Sentenza del 31/01/2023 n. 70 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Varalli, estensore: Chiti

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - gru - cartello - marchio dell'impresa - assoggettabilità - sussiste

È soggetto ad imposta sulla pubblicità il cartello (della dimensione di 1 mq) apposto su di una gru mobile adoperata nei cantieri edili riportante il marchio dell'impresa.

Ed infatti, la scritta su tale cartello costituisce messaggio pubblicitario che è percepito in associazione alla gru sul quale è apposto e che costituisce il prodotto dell'attività imprenditoriale esercitata: prodotto che in tal modo, considerati il luogo in cui è situato il cartello e le caratteristiche strutturali, viene fatto conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti.

Riferimenti normativi: art. 5, D. Lgs. 503/1997.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 8267/2018.

Sentenza del 17/02/2023 n. 134 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Varalli, estensore: Chiti

TOSAP - viadotto autostradale - società concessionaria - beni appartenenti allo Stato ed altri enti - esenzione - applicabilità - esclusione

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dal D. Lgs. 507/1993, art. 49, comma 1, lett. a), postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicchè, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica (nella specie, un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato), alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione

Riferimenti normativi: art. 49, D. Lgs. 507/1993.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6568/2022.

Sentenza del 20/03/2023 n. 216 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Bolognesi

IMU - esenzione - ICI - art. 7, comma 1, lett. i), D. Lgs. 504/1992 - requisito soggettivo ed oggettivo - sussistenza - necessità

L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), D. Lgs. 504/1992, applicabile anche in materia di IMU, postula la contemporanea sussistenza sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell'ente (ex art. 7, comma 1, lett. i), D. Lgs. 504/1992), sia di quello oggettivo in forza del quale l'attività deve essere svolta direttamente nell'immobile e deve rientrare tra quelle previste dal detto art. 7.

In particolare, il requisito soggettivo è precisato dall'art. 73, comma 1, lett. c) TUIR (richiamato appunto dall'art. 7, comma 1, lett. i), D. Lgs. 504/1992) nel senso che l'agevolazione spetta agli "enti pubblici e privati diversi dalle società", e quello oggettivo consiste nella utilizzazione diretta dell'immobile per le finalità previste dalla specifica normativa.

Conseguentemente, tale esenzione non è applicabile ad una s.r.l. che non utilizzi direttamente l'immobile avendolo locato a soggetti terzi.

Riferimenti normativi: art. 7, comma 1, lett. i), D. Lgs. 504/1992.

Sentenza del 19/04/2023 n. 299 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Varalli, estensore: Goso

IRAP - base imponibile - servizio di trasporto pubblico locale - contratto di appalto e non concessione - tariffa non remuneratoria - deduzione costi del personale e contributi previdenziale e assistenziali - spettanza

Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, deve essere riconosciuta la deduzione dei costi del personale dipendente a tempo indeterminato e dei relativi contributi previdenziali e assistenziali per il soggetto che svolge il servizio di trasporto pubblico locale in forza di contratto di appalto, con natura privatistica e non concessoria e applicando tariffe non remuneratorie.

Riferimenti normativi: art. 1, comma 266, L. 296/2006.

Sentenza del 20/06/2023 n. 457 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Volino

IMU - presupposto impositivo - possesso - occupazione abusiva - perdita del possesso - esenzione - spetta - irrilevanza percezione quota canone di locazione

L'Imu ha, per presupposto, il possesso di immobili.

Esso non ricorre nell'ipotesi in cui il soggetto comproprietario dell'immobile ne è sprossessato da parte dell'altro proprietario, che ne dispone, di fatto, in via esclusiva, concedendolo in locazione a terzi ad insaputa del primo.

È del tutto irrilevante, poi, il fatto che, in esecuzione di un provvedimento giudiziario, parte del canone di locazione venga comunque attribuita al comproprietario, perché ciò non equivale alla sua reintegra nel possesso del bene.

In più, l'art. 1, comma 759, lett. g-bis, della L. 160/2019, che prevede l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente, è applicabile retroattivamente alla vicenda in esame, ancorché risalente ad epoca anteriore all'entrata in vigore del provvedimento normativo, in virtù del principio del cosiddetto "*favor rei*".

Riferimenti normativi: art. 13, D.L. 201/2011; art. 1, comma 740, L. 160/2019; art. 1, comma 759, lett. g-bis, L. 160/2019.

Sentenza del 01/08/2023 n. 569 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente ed estensore: Canepa

IMU - accertamento - società estinta - notificazione - liquidatore - bilancio di liquidazione - riscossione di somme - Comune - onere della prova - incombenza

In tema di IMU, la notifica di un accertamento al legale rappresentante nonché liquidatore di una s.r.l. estinta presuppone la dimostrazione, da parte dell'Ufficio, che il medesimo liquidatore non abbia riscosso alcuna somma in esito alla cessazione della società (nella specie, tuttavia, non è dato comprendere se il liquidatore fosse anche socio della medesima società estinta).

Riferimenti normativi: art. 2495 cod. civ.; art. 28, comma 4, D. Lgs. 175/2014.

Sentenza del 29/09/2023 n. 612 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente ed estensore: Cardino

IMU - Ministero della Difesa - alloggi sociali - militari - famiglie dei militari - esenzione - esclusione

Gli alloggi sociali in uso al personale del Ministero della Difesa (c.d. alloggi “ASGC”, “ASIR”, “ASI” e “SLP”), ivi compresi quelli destinati alla temporanea sistemazione delle famiglie dei militari (c.d. alloggi “AST”), sono soggetti ad IMU in quanto la relativa esenzione prevista per gli immobili “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali” deve essere interpretata in senso restrittivo, spettando soltanto se l'immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente, non ricorrendo tale ipotesi in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone.

Riferimenti normativi: art. 9, comma 8, D. Lgs. 23/2011; art. 313, comma 1, D.P.R. 90/2010; art. 231, comma 4, D. Lgs. 66/2010.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3268/2019; Cass. n. 26453/2017; Cass. n. 20041/2011.

Sentenza del 18/10/2023 n. 659 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente ed estensore: Cardino

TOSAP relativa alle occupazioni realizzate con i ponti e viadotti autostradali dello spazio soprastante il suolo comunale - soggetto passivo - individuazione - assenza di legittimazione passiva

In assenza di un provvedimento di concessione o di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciato dall'Ente, provvedimento che individua il soggetto passivo T.O.S.A.P. (art. 39, D. Lgs. 507/1993), non può essere attribuita né allo Stato né al concessionario autostradale la qualifica di occupante di fatto o abusivo generatrice del tributo.

Allo Stato, proprietario della struttura occupante, perché il titolo dell'occupazione è una legge statale, al concessionario del servizio di gestione e di manutenzione dell'autostrada in quanto la struttura realizzata rimane di proprietà dello Stato, al quale è imputabile l'occupazione.

Riferimenti normativi: art. 39 e art. 49, lett. a), D. Lgs. 507/1993.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 8628/2020.

Sentenza del 02/01/2023 n. 1 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2
Presidente: Fugacci, estensore: Gibelli

IMU - variazione rendita catastale - efficacia - dalla messa in atti da parte dell’Agenzia del territorio - irretroattività degli effetti

Per stabilire la base imponibile dell’IMU, il Comune è vincolato alla rendita catastale risultante dagli atti dell’Agenzia del Territorio, essendo inibito l’utilizzo di altri dati e informazioni che, ancorchè noti e giustificanti una differente maggiore valorizzazione, sono privi di evidenza formale “in catasto”.

Riferimenti normativi: art. 5, D. Lgs. 504/1992; art. 13, commi 3 e 4, D.L. 201/2011.

Sentenza del 17/02/2023 n. 51 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1
Presidente ed estensore: Fugacci

**IMU - concessione su porzione di area demaniale - identificazione catastale unica
- più concessioni - soggetto passivo - ogni concessionario limitatamente alla quota
di propria titolarità - fattispecie**

Il concessionario di area demaniale è il soggetto passivo dell'IMU in quanto disponente di un titolo concessorio, in forza del quale assume la qualifica di possessore.

Nel caso in cui la concessione sia limitata ad una porzione dell'area, le risultanze catastali, ancorchè classificano il bene unitariamente, non vincolano il Comune, perché costituiscono una presunzione relativa superata dalla prova contraria rappresentata dal provvedimento amministrativo che attribuisce al contribuente soltanto una parte della superficie, su cui va calcolata l'imposta, destinando le porzioni residue ad altri soggetti, che rispondono, ciascuno, in base al proprio titolo.

Riferimenti normativi: art. 13, comma 2, D.L. 201/2011; artt. 2 e 3, comma 2, D. Lgs. 504/1992.

Sentenza del 27/02/2023 n. 69 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione2
Presidente: Goso, estensore: Morbelli

IMU - soggetto passivo - crisi coniugale - verbale di separazione e sentenza di divorzio che individuano il coniuge assegnatario - assegnazione della casa familiare costituisce diritto di abitazione - non rileva il soggetto intestatario del mutuo

In caso di crisi coniugale il soggetto passivo dell'imposta municipale propria è il genitore che risulta assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice o di verbale di separazione. Infatti, l'assegnazione costituisce anche il diritto di abitazione dell'ex coniuge sull'immobile, a nulla rilevando che il pagamento del mutuo risulti a carico del coniuge non assegnatario.

Riferimenti normativi: art. 1, comma 743, L. 160/2019.

Sentenza del 14/04/2023 n. 222 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3
Presidente: Di Napoli, estensore: Grasso

FINANZA LOCALE - TARI - superfici destinate allo svolgimento di attività commerciale - rifiuti di imballaggio terziari - produzione - via continuativa - imposizione - esclusione

Sono escluse da TARI le superfici sulle quali, nell'ambito dello svolgimento di un'attività commerciale, sono prodotti in via continuativa rifiuti di imballaggio terziari.

Ed infatti, trattandosi di rifiuti il cui smaltimento è interamente a carico dei loro produttori, è onere del Comune dimostrare, per poter assoggettare a TARI tali superfici, che su le stesse si producono invece rifiuti urbani o ad essi assimilati.

Riferimenti normativi: art. 1, comma 649, L. 147/2013; art. 221, D. Lgs. 152/2006.

Sentenza del 23/06/2023 n. 394 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2
Presidente: Fugacci, estensore: Parentini

IMU - immobile caduto in successione - pretesa del Comune - nei confronti di uno dei coeredi - versamenti già effettuati dal *de cuius* e da altro coerede - eccedenza - rilevanza

In tema di IMU, i crediti del “*de cuius*”, al pari dei titoli di credito emessi in suo favore, non si ripartiscono tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, come stabilito anche dall’art. 727 cod. civ., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione.

Conseguentemente, è illegittima l’IMU pretesa nei confronti di un coerede per un immobile caduto in successione allorquando, sommando gli importi versati in eccedenza dal *de cuius* e da un altro dei coeredi, risulti che il Comune abbia già percepito quanto dovuto.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 24449/2015.

Sentenza del 31/07/2023 n. 455 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3
Presidente: Soffio, estensore: Graziano

IMU - presupposto impositivo - possesso - occupazione abusiva - perdita del possesso - esenzione - non spetta - immobile assegnato dal tribunale per i minorenni

L'IMU ha, per presupposto, il possesso di immobili anche in comproprietà e, in questo caso, pro-quota.

Con l'art. 1, comma 81, della L. 197/2022 è stata prevista, con decorrenza dall' 1/1/2023, l'esenzione dall'IMU per gli immobili oggetto di occupazione abusiva, ma a condizione che il proprietario presenti la relativa denuncia penale e apposita comunicazione al Comune.

Nel caso specifico, non può dirsi abusiva l'occupazione nel caso in cui l'immobile sia assegnato dal Tribunale per i Minorenni di Genova, anche oltre il termine finale, se in esso risiede ancora il figlio minorenni del soggetto assegnatario.

Riferimenti normativi: art. 13, D.L. 201/2011; art. 1, comma 740, L. 160/2019; art. 1, comma 759, lett. g-bis, L. 160/2019; art. 1, comma 81, L. 197/2022.

Sentenza del 08/11/2023 n. 694 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2
Presidente ed estensore: Morbelli

IMU - coniugi - verbale di separazione - casa coniugale - disponibilità - assimilazione - diritto di abitazione - usufrutto - soggetto passivo - coniuge assegnatario

Assodato che se nel verbale di separazione ad uno dei due coniugi è attribuita la “disponibilità” della casa coniugale essa deve intendersi, in forza di un’interpretazione coerente con la disciplina sulla crisi matrimoniale, quale sua “assegnazione”, il coniuge assegnatario è soggetto passivo IMU, anche se l’altro coniuge mantiene su di esso l’usufrutto.

Ciò in quanto nel caso di contemporanea vigenza del presupposto in capo a due soggetti la soluzione conforme alla ratio dell’imposizione e al principio di capacità contributiva è quella di riferire l’immobile al soggetto che gode del bene e dal bene ne trae l’utilità, di modo che in presenza concorrente del diritto di abitazione e del diritto di usufrutto quest’ultimo ne risulta sostanzialmente svuotato, apparendo conforme ai dettami costituzionali che sia il titolare del diritto di abitazione il soggetto passivo su cui graverà il tributo.

Riferimenti normativi: art. 4, D.L. 16/2012; art. 1, comma 743, L. 160/2019.

Sentenza del 13/12/2023 n. 838 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2
Presidente ed estensore: Pellegrini

**FINANZA LOCALE - ravvedimento operoso “lungo” - applicabilità - tributi locali
- sussiste - applicabilità a periodi di imposta anteriori al 2019 - ammissibilità**

Il ravvedimento operoso c.d. “lungo” è applicabile con riguardo ai tributi locali (quali, nel caso di specie, l’IMU) anche in relazione a periodi di imposta anteriori al 25 dicembre 2019, data in cui è entrato in vigore il D.L. 124/2019, conv. con mod. in L. 157/2019, che con l’art. 10-bis, disposizione avente effetto retroattivo stante la sua natura di norma interpretativa, ha abrogato il comma 1-bis dell’art. 13, D. Lgs. 472/1997 che limitava l’applicazione di tale tipo di ravvedimento ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e delle Dogane (fattispecie relativa ad un’IMU dovuta per il 2016, oggetto di ravvedimento nel 2018).

Riferimenti normativi: art. 13 D. Lgs. 472/1997; art. 10-bis, D.L. 124/2019.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 26523/2021.

Sentenza del 22/02/2023 n. 35 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1
Presidente ed estensore: Bracco

FINANZA LOCALE - IMU - area edificabile - valore - irrilevanza della quantificazione deliberata dalla giunta comunale - valore indicato nella dichiarazione di successione - vincolante

In assenza di dichiarazione di variazione, il contribuente è tenuto a versare l'imposta calcolata sul valore dell'area edificabile indicato nella dichiarazione di successione a seguito della quale è diventato proprietario.

I valori di mercato determinati dalla giunta comunale sono, invece, generici e non possono sostituire quanto dichiarato dalla parte specificamente per il proprio immobile.

Riferimenti normativi: art. 15, comma 2, L. 383/2001.

Sentenza del 24/03/2023 n. 51 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1
Presidente ed estensore: Bracco

FINANZA LOCALE - IMU - immobile C/2 (magazzino o deposito) - pertinenziale ad abitazione principale - esenzione per il regolamento comunale solo se adibito a soffitta o cantina - restrizione non prevista dall'art. 13 del D.L. 201/2011 - prevalenza norma primaria sul regolamento comunale

É esente dall'imposta l'immobile catastalmente censito come C/2 (magazzino o deposito), pertinenziale all'abitazione principale, ancorché non adibito a cantina o soffitta, perché l'esclusione dell'esenzione per tale utilizzo stabilita dal regolamento comunale contrasta con la norma primaria statale che non la prevede, individuando fattispecie imponibili e riducendo il concetto di pertinenza esorbitanti la potestà regolamentare dell'ente locale rispetto alla competenza della fonte normativa superiore.

Riferimenti normativi: art. 13, D.L. 201/2011; art. 119 Cost.

Sentenza del 21/04/2023 n. 55 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 2
Presidente ed estensore: Bocchiardo

**FINANZA LOCALE - IMU - immobili - “beni merce” - esenzione - frazionamento
- immobili risultanti - richiesta di esenzione - apposita dichiarazione -**

Ai fini IMU, il frazionamento di un immobile costituente “bene merce” di una società, onera quest’ultima, nel caso in cui intenda avvalersi della relativa esenzione anche per gli immobili risultanti da tale frazionamento, a farne espressa richiesta attraverso la presentazione al Comune di apposita dichiarazione nella quale siano indicati i relativi nuovi identificativi catastali.

Riferimenti normativi: art. 1, comma 751, L. 160/2019.

Sentenza del 22/05/2023 n. 73 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1
Presidente ed estensore: Stolfi

FINANZA LOCALE - TARI - immobile - non occupato - presupposto - regolamento comunale - sua mancata utilizzazione e sua mancata utilizzabilità - esclusione dal pagamento - sussistenza di entrambe le condizioni - necessità

Il contribuente che intenda sottrarsi al pagamento della TARI in relazione ad un immobile sgombro (per la cessata locazione) ed in attesa della sua vendita, deve dimostrare che esso era, allo stesso tempo, inutilizzato ed inutilizzabile.

Ed infatti, la sola mancata utilizzazione dell'immobile non vale, da sola, a sottrarlo al pagamento del tributo potendo questo, astrattamente, esser comunque idoneo alla produzione di rifiuti.

Inoltre, per sottrarsi al pagamento del tributo, tali circostanze devono essere debitamente dichiarate all'Amministrazione comunale.

Riferimenti normativi: art. 1, comma 641, L. 147/2013.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17312/2017.

Sentenza del 29/06/2023 n. 88 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1
Presidente: Bracco, estensore: Burlo

**FINANZA LOCALE - imposta di pubblicità- cabine per fototessere - immagini -
messaggio pubblicitario - insegna - dimensioni inferiori a 5 metri quadri - rilevanza
- esenzione**

Non sono soggette all'imposta di pubblicità le cabine ove sono realizzate fotografie in modo automatico se le immagini su di esse apposte sono di dimensioni inferiori a 5 metri quadrati in quanto all'interno di tale limite dimensionale non è possibile distinguere uno scopo pubblicitario dalla funzione propria dell'insegna.

Riferimenti normativi: art. 17, comma 1-bis, D. Lgs. 507/1993.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23021/2009.

Sentenza del 29/09/2023 n. 133 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 2
Presidente: Bracco, estensore: Boeri

**FINANZA LOCALE - IMU - base imponibile - area fabbricabile - valore venale
corrisponde al prezzo di vendita stabilito dalle parti - altri dati - irrilevanti**

Il valore venale di un'area edificabile, che l'art. 5 del D. Lgs. 504/1992 individua come base imponibile dell'IMU, corrisponde al prezzo pattuito dalle parti in sede di compravendita, a nulla rilevando, in quanto meramente residuali e utilizzabili solo in mancanza di dati certi quali il prezzo, altri indici come gli oneri da sostenere per la costruzione o il valore di aree aventi caratteristiche analoghe.

Sono meramente facoltative per il Comune l'attivazione del contraddittorio preventivo e l'adozione di una delibera volta a determinare, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio dei terreni edificabili.

Riferimenti normativi: art. 5, D. Lgs. 504/1992.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 27873/2023 (contraria).

Sentenza del 06/03/2023 n. 39 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1
Presidente: Zerilli, estensore: Lomazzo

TARI - specchi acquei portuali - assimilazione alle superfici solide - competenza del Comune - impossibilità di applicazione automatica della tariffa prevista per gli stabilimenti balneari

Ai fini della TARI, gli specchi acquei portuali rilevano e sono assimilati alle superfici solide. Nell'ambito dei porti, l'esclusione della competenza del Comune per le attività di smaltimento rifiuti riguarda solo le aree soggette ad attività dell'Autorità portuale e non anche quelle soggette ad attività delle Autorità Marittime.

È, tuttavia, illegittimo l'assoggettamento in via automatica degli specchi acquei alla medesima tariffa prevista per gli stabilimenti balneari.

L'assimilazione deve essere motivata tenendo conto del rapporto esistente tra la potenzialità produttiva di rifiuti delle due diverse tipologie di superfici e della peculiarità dello specchio acqueo, la cui potenzialità è connessa a beni (le imbarcazioni da diporto), che possono variare nel tempo, dimensioni e periodo di occupazione.

Riferimenti normativi: art. 1, comma 641 e ss. della L. 147/2013; art. 6, lett. c) della L. 82/1994; D. Lgs. 182/2003.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3829/2009; Cass. n. 4569/2010; Cass. n. 17092/2021; Cass. n. 2242/2022.

Sentenza del 24/03/2023 n. 45 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1
Presidente: Zerilli, estensore: Lomazzo

FINANZA LOCALE - IMU - beneficio seconda abitazione principale - sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale - illegittimità dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 e dell'art. 1, comma 741, L. 160/2015 (come modif. da art. 5-decies D.L. 146/2021) - diversa ripartizione onere probatorio

La sentenza n. 209 del 2022, con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'art.13, comma 2, quarto e quinto periodo, del D.L. 201/2011 e dell'art. 1, comma 741, lett. b), prima e seconda parte, della L. 160/2015 (come modificato dall'art. 5-decies del D.L. 146/2021), non ha inteso riconoscere una indiscriminata fruizione del beneficio "prima casa" a tutte le abitazioni possedute dal contribuente.

Ma solamente disporre una diversa ripartizione dell'onere probatorio. Incombendo al comune, in sede di accertamento, indicare gli elementi di prova per i quali non risulti l'effettività della ulteriore dimora abituale del contribuente; spettando per contro al contribuente, rendere giustificazione idonea circa la sussistenza delle ragioni di necessità che hanno giustificata l'assunzione di una ulteriore dimora che possa essere considerata abituale.

Sentenza del 06/07/2023 n. 116 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1
Presidente: Zerilli, estensore: Lomazzo

IMU - esenzione - fondazione con qualifica Onlus - svolgimento dell'attività con modalità non commerciali - sussiste

L'attività esercitata non è commerciale e spetta, quindi, l'esenzione IMU nel caso di una fondazione privata, con qualifica Onlus, che eroga prestazioni di assistenza e riabilitazione (i) in regime di autorizzazione e accreditamento, senza gara di appalto o simile, da parte del sistema sanitario regionale, (ii) applicando tariffe da quest'ultimo determinate e calibrate in modo identico sia a favore degli enti pubblici che di quelli privati, (iii) a titolo gratuito per la maggior parte degli ospiti (in quanto il costo è interamente coperto dalla Regione e/o dall'ASL), (iv) mentre, per altri, con la previsione di una compartecipazione, limitata rispetto alla ben superiore quota sociale pubblica, per la il sostenimento della quale concorre, comunque, il contributo della società finanziaria pubblica regionale FILSE.

Riferimenti normativi: art. 7, comma 1, lett. i), D. Lgs. 504/1992; art. 91-bis, comma 1, D.L. 1/2012; art. 9, commi 6 e 6-ter, D.L. 174/2012; D.M. 19/11/2012, n. 200

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12652/2017; Cass. n. 6711/2015; Corte di Giustizia C-263/86, Humbel and Edel; Corte di Giustizia C-109/92, Wirth.

Sentenza del 04/10/2023 n. 151 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2
Presidente: Donvito, estensore: Lomazzo

IMU - esenzione - art. 7, comma 1, lett. i), D. Lgs. 504/1992 - immobile di proprietà di un Comune - situato in altro comune - utilizzazione - gestione da parte di un terzo - esenzione - spettanza - condizione - modalità di esercizio dell'attività

Un Comune può beneficiare dell'esenzione da IMU di cui all'art. 7, lett. i), D. Lgs. 504/1992, per un immobile di sua proprietà anche se tale immobile è situato nel territorio di altro comune.

In particolare, in tale caso, l'esenzione spetta altresì se l'attività agevolabile (nella specie, di carattere assistenziale / ricreativa) sia svolta non direttamente dall'ente ma sia stata affidata mediante gara ad evidenza pubblica ad un soggetto terzo (nella specie, una cooperativa), dovendo assumere rilevanza il fatto che tale attività non sia esercitata con modalità proprie di un'attività commerciale.

Riferimenti normativi: art. 7, comma 1, lett. i), D. Lgs. 504/1992.

Riferimenti giurisprudenziale: Cass. n. 25508/2015; Cass. n. 8073/2019.

Sentenza del 26/10/2023 n. 154 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2
Presidente: Zerilli, estensore: Vipiana

TARI - accertamenti per annualità differenti - acquiescenza per un'annualità - conseguenze sull'altra annualità - non sussistono

La mancata impugnazione di un accertamento TARI emesso per una determinata annualità, non pregiudica l'esito dell'impugnazione dell'accertamento emesso per l'annualità successiva anche se fondato sulle medesime superfici, in considerazione dell'autonomia che caratterizza ciascun atto impositivo e dell'esigenza di tutelare il diritto di difesa del contribuente.

TARI - superfici produttive di RSU - tassabili - aree produttive - rifiuti non assimilabili ai RSU - tettoia scoperta - accessorietà funzionale - non tassabili

Mentre le aree destinate ad Uffici, spogliatoi e esposizione, che per loro natura sono idonee anche alla produzione di rifiuti urbani, sono assoggettabili a TARI, non sono assoggettabili a tributo le aree produttive (ossia laboratorio ed aree di manovra) ove si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali il contribuente provvede in proprio (come dimostrato dalla produzione delle relative fatture e dei formulari rifiuti). Parimenti, ai fini della determinazione del tributo, non si deve tenere conto della tettoia scoperta, che risulta adibita a magazzino funzionalmente accessorio all'attività produttiva e quindi destinata a deposito delle materie prime e di quelle in corso di lavorazione.

Sentenza del 26/10/2023 n. 155 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2
Presidente: Zerilli, estensore: Vipiana

TARI - regolamento locale - interpretazione - letterale - necessità - termine per dimostrare la cessata occupazione di un immobile - mancata previsione da parte del regolamento - determinazione per via interpretativa - esclusione

Il regolamento locale che preveda cause di cessazione dell'occupazione di un immobile correlando ad esse uno specifico termine per la presentazione della relativa denuncia deve esser interpretato in senso letterale.

Conseguentemente, laddove il regolamento stabilisca solo un termine per la presentazione della denuncia di cessata occupazione, non è possibile creare in via interpretativa un ulteriore termine per fornire tale dimostrazione (nella specie, la Corte ha fra l'altro ritenuto che fra i casi cessato utilizzo dei locali, potesse esser annoverata anche la risoluzione del relativo contratto di affitto con la consegna delle chiavi al proprietario).

Sentenza del 29/12/2023 n. 222 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1
Presidente: Zerilli, estensore: Donvito

IMU - aree edificabili - valore venale - determinazione - criteri - mercato immobiliare - riferimento - necessità

L'espressione "valore venale" richiamata dall'art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992, deve esser intesa nel senso che l'aggettivo "venale" collega il valore dell'area fabbricabile alla sua possibile vendita e, per diretta conseguenza, al valore di mercato del bene. Conseguentemente, la misura del valore venale va ricercata sulla base dei parametri vincolanti previsti dal citato comma 5 dell'art. 5, cit., che, per le aree fabbricabili, corrispondono alla zona di territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, trattandosi di parametri ai quali il giudice, se non fossero esaustivi, può anche affiancare altri elementi, purché adeguati ed idonei allo scopo di individuare il valore commerciale dell'area.

Alla luce di tale interpretazione deve quindi ritenersi illegittimo determinare il valore dell'area che prescindano dal mercato immobiliare di riferimento, dalle criticità e dalle caratteristiche del caso concreto.

Riferimenti normativi: art. 13, comma 3, D.L. 201/2011; art. 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 11443/2023; Cass. n. 9529/2023.

REGISTRO-IPOTECARIE E CATASTALI

Sentenza del 30/01/2023 n. 63 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente ed estensore: Canepa

CONTROVERSIE CATASTALI - accertamento - immobili - categoria “speciale” - “stima diretta” - motivazione - “Google Maps” - illegittimità - sopralluogo - necessità

L'art. 29, D.P.R. 1142/1949, prevede che la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti alle categorie speciali (cat. D e E) sia accerta con “stima diretta” che non può prescindere da un accesso in loco finalizzato alla verifica delle reali caratteristiche costruttive e strutturali del fabbricato nonché alla destinazione effettiva e all'utilizzo dell'immobile.

Pertanto, è illegittima la rideterminazione del classamento e rendita (conseguenti ad una DOCFA) in relazione alla quale l'Ufficio si sia limitato ad effettuare una mera verifica dell'immobile tramite consultazione con “Google Maps” senza effettuare alcun sopralluogo.

Riferimenti normativi: art. 29, D.P.R. 1142/1949.

IMPOSTA DI REGISTRO - agevolazione acquisto prima casa - spetta anche al co-acquirente che non abbia trasferito la residenza entro diciotto mesi dall'acquisto purchè l'abbia fatto l'altro co-acquirente convivente - ciò anche in assenza di vincolo matrimoniale, purchè sussista un legame stabile

La Corte di cassazione ha specificato che, in caso di co-acquisto da parte di coniugi, per beneficiare della “agevolazione prima casa”, è sufficiente che uno soltanto fra i due abbia effettuato il trasferimento della residenza anagrafica nel Comune della abitazione acquistata, in quanto il requisito della residenza va riferito alla famiglia.

Detta statuizione può essere estesa anche alla famiglia formatasi fuori dal matrimonio purché, ovviamente, con caratteristiche di stabilità e la cui sussistenza non sia in discussione, nella quale sia stata co-acquistato dai conviventi un immobile destinato ad abitazione principale (ed uno solo dei conviventi vi abbia trasferito la residenza anagrafica). Ciò in quanto l'evoluzione legislativa risulta sempre più indirizzata all'equiparazione fra coppia di fatto e coppia unita in matrimonio da ultimo riconoscendo, in linea generale, la convivenza more uxorio con l'art. 1, comma 36, L. 76/2016, definendo «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Nè può sostenersi che una siffatta interpretazione violi il divieto di estensione analogica di norme agevolative, posto che le previsioni normative in discorso non fanno mai riferimento a questa o a quella situazione familiare in cui viene a trovarsi l'acquirente agevolato; ma ancorano il beneficio al solo presupposto fattuale della residenza anagrafica. Presupposto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è sufficiente si verifichi per un solo appartenente al nucleo familiare coabitante.

Riferimenti normativi: art. 1, Tariffa parte I, nota II bis, D.P.R. 131/1986.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 20956/2022; Cass. n. 222557/2022.

Sentenza del 05/07/2023 n. 502 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente ed estensore: Venturini

IMPOSTA DI REGISTRO - decreto ingiuntivo - cessione del credito - rapporto tra debitore ceduto e cedente - soggetto ad IVA rilevanza - imposta proporzionale - esclusione

IMPOSTA DI REGISTRO - enunciazione - atto enunciante ed enunciato - identità tra i soggetti dei due atti - condizione

Ai fini dell'imposta di registro, per la tassazione del provvedimento di condanna (nella specie, un decreto ingiuntivo) ottenuto dal cessionario contro il debitore ceduto, occorre avere riguardo alla natura del rapporto tra creditore cedente e debitore ceduto, per modo che, qualora quest'ultimo sia soggetto ad IVA, il provvedimento stesso non è soggetto ad imposta proporzionale poiché il pagamento del debito originario era soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico.

Affinché un atto possa essere tassato per “enunciazione” occorre che vi sia esatta identità tra i soggetti che hanno partecipato all'atto enunciante e quelli che hanno partecipato all'atto enunciato; al contrario, non si potrà far ricorso alla enunciazione nel caso in cui vi sia stata una modifica soggettiva dipesa da una successione nel contratto (nella specie, era tassato un decreto ingiuntivo nel quale si dava atto che il credito oggetto di ingiunzione era stato oggetto di cessione da parte del creditore originario).

Riferimenti normativi: artt. 22 e 40, D.P.R. 131/1986.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 11312/2020; Cass. n. 1662/2020.

Sentenza del 29/08/2023 n. 570 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente: Caputo, estensore: Laurenzana

IMPOSTA DI REGISTRO - contratto di finanziamento - credito - cessione - debitore - garanzia fideiussoria da parte di un terzo - decreto ingiuntivo - enunciazione della garanzia - imposta proporzionale - applicabilità

La garanzia fideiussoria prestata da un terzo al debitore ceduto, per un credito afferente un rapporto di finanziamento, se viene enunciata nell'ingiunzione di pagamento emessa a favore del creditore richiedente (il quale, a sua volta, sia cessionario del medesimo credito), è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, non trattandosi di rapporto soggetto ad IVA se intercorso tra due persone fisiche non soggetti IVA ed essendo irrilevante che vi sia stata diversità tra le parti dell'atto enunciante e quelle dell'atto enunciato.

Riferimenti normativi: art. 22, D.P.R. 131/1986; art. 6, tariffa parte prima allegata TUR.

Sentenza del 02/10/2023 n. 615 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente: Castaldi, estensore: Assandri

**IMPOSTA DI REGISTRO - contratto di mantenimento - natura permutativa -
base imponibile - valore del bene o della prestazione - aliquota del 3%**

Il contratto di mantenimento ha natura permutativa, in quanto prevede uno scambio fra una cessione di un bene e un obbligo di fare che consiste nel prestare assistenza morale e materiale.

Sicché, ai fini dell'imposta di registro, l'ente impositore ha correttamente applicato l'aliquota del 3% tenuto conto che la base imponibile del contratto è costituita dal valore del bene ceduto o dalla prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta.

Riferimenti normativi: art. 43 e Tariffa Parte prima, artt. 2 e 9, D.P.R. 131/1986.

Sentenza del 02/11/2023 n. 710 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente ed estensore: Piombo

REGISTRO - decreto ingiuntivo - fondi di investimento - regime agevolato - onere della prova

L'imposta di registro si applica alle fattispecie che costituiscono "disposizioni enunciate" in un decreto ingiuntivo.

Pertanto, l'ente impositore ha correttamente liquidato il tributo, nella misura del 3%, in quanto il contribuente non ha fornito la prova che l'investimento è riferibile a fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, per i quali vige un regime agevolato di tassazione.

Riferimenti normativi: art. 22, comma 1 e Tariffa e art. 7, D.P.R. 131/1986; art. 9, comma 1, D.L. 351/2001.

Sentenza del 05/12/2023 n. 815 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Bertolo

**IMPOSTA DI REGISTRO - atti enunciati - requisito della coincidenza delle parti
- necessità - cessione del credito - nasce posizione soggettivamente autonoma -
obbligo di pagamento dell'imposta - non sussiste**

L'art. 22 del D.P.R. 131/1986 disciplina l'imposizione degli atti che contengono l'enunciazione di altri atti non registrati.

La cessione del credito, che è l'atto enunciato all'interno del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, rappresenta una fattispecie modificativa soggettiva, non trattandosi di successione nella medesima posizione del cedente, ma di costituzione di un nuovo rapporto soggettivo autonomo.

Non essendoci coincidenza tra le parti del decreto ingiuntivo e quelle dell'atto in esso enunciato, quest'ultimo, ove non già registrato, non può essere assoggettato a tassazione ai sensi del citato art. 22.

Non esiste neppure una responsabilità di tipo solidale o sussidiario tra chi ha stipulato l'atto enunciato e chi subentra nella posizione di cessionario del credito che ne deriva.

Riferimenti normativi: art. 22, D.P.R. 131/1986.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3841/2023.

Sentenza del 14/02/2023 n. 47 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1
Presidente ed estensore: Fugacci

IMPOSTA DI REGISTRO - alternatività IVA/imposta di registro - cartolarizzazione dei crediti - decreto ingiuntivo - credito derivante da operazione soggetta ad IVA - imposta di registro in misura fissa

Ai fini della tassazione della sentenza ottenuta dal cessionario del credito nei confronti del debitore ceduto, occorre avere riguardo alla natura del rapporto tra creditore cedente e debitore ceduto, in modo che, qualora quest'ultimo si riferisca ad una operazione soggetta ad IVA, la sentenza stessa non è soggetta ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986.

In sostanza, a seguito della cessione del credito, il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario, tanto è vero che può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto.

Riferimenti normativi: art. 40, D.P.R. 131/1986; art. 8, nota II, tariffa allegata al D.P.R. 131/1986.

Sentenza del 07/03/2023 n. 111 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1
Presidente ed estensore: Picozzi

IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI - vendite di magazzini e autorimesse - agevolazione ex art. 7 del D.L. 34/2019 - assenza di espressa richiesta nell'atto di compravendita - assenza dei requisiti legali

Non è ammessa l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ai trasferimenti immobiliari, effettuati entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici, qualora l'acquirente non abbia richiesto di avvalersi dell'agevolazione nell'atto di compravendita, ovvero mediante eventuali successive richieste integrative.

Inoltre, la Corte ha ritenuto inapplicabile l'agevolazione in quanto, per gli immobili in questione, risultava già ultimata la ristrutturazione, mancando, dunque, uno dei requisiti normativamente previsti.

Riferimenti normativi: art. 7, D.L. 34/2019.

Sentenza del 01/06/2023 n. 319 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3
Presidente: Graziano, estensore: Soffio

IMPOSTA DI REGISTRO - ricognizione di debito - imposta - misura fissa

La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa trattandosi di dichiarazione di scienza, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7682/2023.

Sentenza del 26/09/2023 n. 551 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3
Presidente: Goso, estensore: Grasso

IMPOSTA DI REGISTRO - cartolarizzazione crediti in sofferenza - alternative IVA/Registro - sentenza di condanna all'adempimento - irrilevanza ai fini IVA - imposta proporzionale

Nell'ipotesi di cessione di credito, il decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario nei confronti del debitore ceduto non concerne il corrispettivo - soggetto ad IVA - dovuto dal debitore principale.

Tale circostanza esclude l'operatività del principio di alternative con l'IVA, in virtù del quale l'imposta di registro si applica in misura (non proporzionale ma) fissa alle operazioni soggette ad IVA (nota II dell'art. 8 della Tariffa allegata al T.U. Registro).

Riferimenti normativi: art. 40, D.P.R. 131/1986.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15203/2021; Cass. n. 4802/2011.

Sentenza del 11/10/2023 n. 594 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2
Presidente: Pellegrini, estensore: Gibelli

IMPOSTA DI REGISTRO - benefici “prima casa” - decadenza - acquisto dell’immobile - asta giudiziaria - rivendita nel quinquennio - riacquisto di altra abitazione - conseguenze

In caso di acquisto di un immobile da un’asta giudiziaria con applicazione dei benefici “prima casa” previsti per tale particolare modalità di acquisto (tassa fissa in luogo del 2%), la sua rivendita seguita dall’immediato acquisto di un’altra abitazione, entrambe effettuate nel quinquennio, non comporta la decadenza dal beneficio con l’applicazione della sanzione del 30% sul valore dell’immobile, bensì l’applicazione dell’imposta di registro al 2% secondo l’ordinario regime “prima casa”.

Riferimenti normativi: art. 16, comma 2, D.L. 18/2016.

Sentenza del 21/12/2023 n. 888 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2
Presidente: Di Napoli, estensore: Morbelli

IMPOSTA DI REGISTRO - benefici prima casa - pertinenza - area di accesso a condominio - rinconducibilità - ammissione - categoria catastale - C/2, C/6 e C/7 - diversità - ammissione al beneficio - sussiste

Sono applicabili i benefici “prima casa” anche alla cessione di una quota di un’area di accesso ad un condominio potendo la stessa esser definita “pertinenza”, trattandosi di “bene comune condominiale” ai sensi dell’art. 1117 cod. civ., ed anche se la stessa è catastalmente classificata in categoria diversa da C/2, C/6 e C/7.

Riferimenti normativi: artt. 1117 cod. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6316/2022.

Sentenza del 12/06/2023 n. 86 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 2
Presidente ed estensore: Bocchiardo

IMPOSTA DI REGISTRO - Comune - contratto di concessione di servizio - contratto di appalto di servizio - distinzione - rapporto - regolamentazione contrattuale - natura privatistica - esercizio di poteri autoritativi - esclusione - conseguenza - soggezione ad IVA - imposta di registro - misura fissa

Il contratto con cui il Comune affida ad un terzo la gestione di una spiaggia libera attrezzata (al di là della sua denominazione di “contratto di appalto”) deve esser qualificato come “concessione di servizi” nel momento in cui sussiste il “rischio operativo” a carico dell’aggiudicatario il quale trae il proprio profitto direttamente nei pagamenti ai quali sono tenuti gli utenti dei servizi gestiti.

Conseguentemente, se il rapporto è regolato tra le parti in forma privatistica senza l’esercizio di alcun potere autoritativo in capo all’ente, potendo desumere tale circostanza dall’analisi del relativo contratto, essendo tale rapporto soggetto ad IVA l’imposta di registro sarà dovuta in misura fissa.

Riferimenti normativi: art. 40, D.P.R. 131/1986.

Riferimenti giurisprudenziali: Cons. di Stato n. 2426/2021.

Sentenza del 31/10/2023 n. 143 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1
Presidente ed estensore: Bracco

IMPOSTA DI REGISTRO - trasferimento - accertamento di maggior valore - comparazione con altri immobili - perizia giurata - onere di contestazione con elementi idonei - Amministrazione - incombenza

In tema di valutazione del valore di un immobile ceduto ai fini dell'imposta di registro, alla perizia giurata prodotta dal contribuente l'Ufficio deve opporre elementi idonei a confutarla: non è infatti sufficiente in tal senso, con la conseguente illegittimità della pretesa, richiamare i valori determinati "a tavolino", trattandosi di valori che non possono che essere generici e immotivati, dovendo l'Amministrazione far visionare l'immobile da un proprio tecnico, fare le giuste osservazioni e procedere poi alla comparazione ed al riferimento ai dati OMI.

Sentenza del 28/06/2023 n. 74 - Corte Giustizia Trib. I grado La Spezia Sezione 2
Presidente: Caporuscio, estensore: Sorrentino

IMPOSTA DI REGISTRO - ordinanza di assegnazione - art. 553 cod. proc. civ. - imposta proporzionale - applicabilità - base imponibile - valore delle somme assegnate

L'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., producendo l'effetto traslativo della titolarità del credito è assoggettabile ad autonoma tassazione rispetto al titolo posto a base della procedura esecutiva, e specificamente, ad imposta proporzionale, dovendo ricondursi ai provvedimenti aventi effetti traslativi di cui alla Tariffa, art. 8, lett. a)" del D.P.R. 131/1986, essendo la relativa base imponibile rappresentata non dal credito per cui si procede in via esecutiva ma dal valore delle somme assegnate.

Riferimenti normativi: art. 8, lett. a), e art. 49, D.P.R. 131/1986.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7306/2021.

Sentenza del 18/12/2023 n. 200 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2
Presidente: Landolfi, estensore: Donvito

REGISTRO - agevolazione abitazione principale - mancata assunzione della residenza entro 18 mesi dall'acquisto - revoca agevolazione - mancanza certificato di agibilità - causa di forza maggiore - non ravvisabilità - decadenza dal beneficio

Non costituisce causa di forza maggiore, ai fini della conservazione del beneficio “prima casa”, il mancato ottenimento, entro il termine di cui all’art. 1 della nota II bis, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 (TUR), del certificato di agibilità dell’unità immobiliare abitativa da destinare ad abitazione principale.

Tanto, non essendo ravvisabile in tale circostanza, quell’evento oggettivo, straordinario e imprevedibile, tale da rendere impossibile l’assunzione della residenza nei termini di legge.

SUCCESSIONE E DONAZIONE

Sentenza del 05/07/2023 n. 501 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Venturini, estensore: Chiti

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - rendita vitalizia - determinazione dell'imposta - prospetto allegato al TUR - usufrutto - richiamo - applicazione - effetti - irrazionalità

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni al legato di rendita vitalizia occorre riferirsi, per determinare la relativa base imponibile, ai coefficienti previsti dal D.M. 23/12/2013 in quanto più equi e rispettosi del principio di capacità contributiva rispetto ai coefficienti previsti dal prospetto allegato al TUR (oggetto di richiamo da parte dell'art. 17 TUS): questi ultimi, infatti, se consentono di determinare in modo corretto il valore dell'usufrutto, applicati con riferimento alla rendita vitalizia producono effetti irragionevoli ed irrealistici.

Riferimenti normativi: art. 17, comma 1, lett. c), D. Lgs. 346/1990.

Sentenza del 05/12/2023 n. 808 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Piombo, estensore: Cunati

IMPOSTA DI DONAZIONE - territorialità - donazioni informali - donante residente all'estero - rilevanza in caso di successione

L'atto di donazione/liberalità si perfeziona nel momento in cui si forma il consenso delle parti e, in caso di bonifico bancario, l'accettazione coincide col momento dell'accredito sul conto del donatario, qualora questi non lo rifiuti prontamente restituendolo al donante. Da quel momento, l'atto di liberalità realizza la dazione reale con la consegna del bene-denaro che, da lì in poi, può considerarsi "esistente" in Italia.

Nel caso di specie, quando la successione è stata aperta, i beni donati nel periodo precedente erano, quindi, esistenti nello Stato, in quanto acquisiti al patrimonio del donatario e da questi non rifiutati prima, cosicché, si è configurato il presupposto impositivo previsto dal predetto art. 2 del D.Lgs. 346/1990, anche qualora lo stesso articolo sia ritenuto applicabile in combinato disposto dagli artt. 55 e 56 dello stesso Decreto.

Riferimenti normativi: artt. 2, 55 e 56 D. Lgs. 346/1990.

Sentenza del 20/12/2023 n. 842 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Caputo, estensore: Ponte

IMPOSTA DI SUCCESSIONE - liquidazione imposta - valore di un terreno adibito a parcheggio auto - foto riferite ad altro mappale - nuovi elementi - inammissibili - *ultrapetitum* - normale valutazione della destinazione d'uso - occupazione abusiva - non rileva

Qualora il giudice, nel valutare la destinazione d'uso di un terreno, faccia riferimento a foto di altro terreno ciò costituisce inammissibile valutazione di elementi nuovi e non specificamente contestati.

Inoltre, nella normale valutazione della destinazione di un'area è opportuno tener presente tutte le circostanze, come il fatto che su di essa insiste una rampa d'accesso ad un garage che, di fatto, non può essere adibita a parcheggio se non abusivamente.

Tuttavia, l'occupazione abusiva non può essere determinante nell'ambito di una "normale" valutazione della destinazione d'uso di un'area inserita in una dichiarazione di successione.

Sentenza del 16/03/2023 n. 140 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3
Presidente ed estensore: Soffio

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - franchigia - coacervo asse ereditario e donazioni in vita - abrogazione

Il sistema delle aliquote progressive è stato abrogato dall'art. 69 della L. 342/2000, che ha introdotto aliquote differenziate in relazione non più al valore dell'asse ereditario, ma alla qualità del ricevente. In conseguenza di questo nuovo sistema, va abbandonato, ad ogni effetto, anche il c.d. coacervo, cioè la somma del valore dell'asse ereditario con quello delle donazioni disposte in vita, che l'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 346/1990 prescriveva "ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili". Il mutamento delle aliquote da progressive a fisse comporta che il coacervo non è più operante nemmeno ai fini del calcolo della franchigia esente da imposta.

La prassi amministrativa, non rivestendo natura normativa, né di interpretazione autentica, non è idonea a giustificare la soluzione contraria.

Riferimenti normativi: art. 8, comma 4, D. Lgs. 346/1990; art. 69, L. 342/2000; art. 2, comma 47, D.L. 262/2006.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10171/2022; Cass. n. 3989/2021; Cass. n. 727/2021; Cass. n. 22738/2020; Cass. n. 10255/2020.

Sentenza del 09/11/2023 n. 151 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 2
Presidente: Bracco, estensore: Boeri

SUCCESSIONI E DONAZIONI - base imponibile - coacervo del *donatum* con il *relictum* - aliquote progressive - abrogazione implicita

In tema d'imposta di successione, intervenuta la soppressione del sistema dell'aliquota progressiva, deve ritenersi implicitamente abrogato il D. Lgs. 346/1990, art. 8, comma 4, che prevedeva il cumulo del *donatum* con il *relictum* al solo fine di determinare l'aliquota progressiva da applicare, attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall'aliquota fissa sul valore non dell'asse, ma della quota di eredità o del legato.

Riferimenti normativi: art. 8, D. Lgs. 346/1990.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 758/2019.

IVA

Sentenza del 06/02/2023 n. 94 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Bolognesi

IVA - prestazione di servizi - premio - provvigione o mera cessione di denaro - conseguenze ai fini dell'imposta - natura della prestazione - propagandista di medicinali o agente di commercio - clausole contrattuali - rilevanza - fattispecie

L'attività del “propagandista di medicinali” (“informatore scientifico”) consiste nel persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere la conclusione di contratti, così differendo dall'attività dell’“agente”, il quale, nell'ambito di un'obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso.

Conseguentemente, nel momento in cui, in base alle clausole contrattuali, è possibile qualificare il promotore di farmaci quale “agente di commercio”, sono rilevanti ai fini IVA i “premi” che gli sono corrisposti dalla Società che lo ha ingaggiato, in quanto assimilabili a vere e proprie “provvigioni” (nella specie, l’Agenzia considerava il promotore di farmaci non un agente di commercio ma un mero “informatore scientifico” ritenendo che i premi gli fossero corrisposti al di fuori di un rapporto di sinallagmaticità, corrispondendo quindi a mere cessioni di denaro non rilevanti ai fini IVA, con conseguente recupero dell’IVA detratta in capo alla Società produttrice dei farmaci che si avvaleva di tale agente.

Invece, secondo la Corte, si trattava di un vero e proprio “agente di commercio” in quanto nei contratti di incarico era espressamente previsto il compito di promuovere la conclusione di contratti di vendita).

Riferimenti normativi: artt. 2 e 3, D.P.R. 633/1972.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10158/2021.

Sentenza del 09/03/2023 n. 190 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente ed estensore: Cardino

IVA - rimborso di imposta - difformità tra la copia cartacea della dichiarazione in possesso del contribuente e quella in possesso dell'amministrazione

La fotocopia cartacea della dichiarazione d'imposta (nel caso ai fini IVA) che il contribuente trattenga per propria memoria, resta, ai fini della prova, mera documentazione privata, priva del riscontro dell'ufficialità.

L'unico documento che fa fede del contenuto della dichiarazione è quello in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Per provare il contenuto dell'anzidetta dichiarazione il contribuente deve pertanto procurarsi presso l'Agenzia una copia autentica dell'originale a suo tempo presentato.

Sentenza del 13/04/2023 n. 288 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente: Taddei, estensore: Ponte

IVA INTRACOMUNITARIA - cessioni intracomunitarie - non imponibilità - requisiti sostanziali - confutazione delle prove - onere a carico dell'Ufficio

In termini di riparto della prova, ove l'Amministrazione finanziaria contesti l'imponibilità di cessioni relative a merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro della UE, grava sul cedente l'onere di provare l'effettività del trasporto nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario.

Tale prova deve considerarsi raggiunta laddove l'insieme degli elementi prospettati sia coerente e l'Ufficio non fornisca, a sua volta, la contraria dimostrazione della non veridicità di quanto affermato e dedotto dal contribuente.

Nella specie, il contribuente ha fornito la prova richiesta: ha presentato una dichiarazione sottoscritta da cedente e cessionario della consegna dei beni al di fuori del territorio italiano, dalla quale è possibile ricavare la sede del cessionario, soggetto comunitario; la fattura di vendita da cui si possono ricavarsi i dati del cedente e del cessionario, entrambi operatori commerciali; il modello Intrastat e i riscontri bancari relativi al pagamento della merce.

Riferimenti normativi: art. 41, D.L. 331/1993.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 29498/2020; CGUE 27 settembre 2012, C-587/10.

Sentenza del 17/04/2023 n. 291 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Piombo, estensore: Bolognesi

IVA - importazione pannelli solari - beneficio dell'aliquota IVA ridotta - estensione ai soggetti intermediari - prova contraria dell'ente impositore - mancato utilizzo finale dei beni per la finalità agevolativa (costruzione di impianti)

Il beneficio dell'aliquota IVA ridotta, riconosciuto alle importazioni di pannelli solari effettuate dagli operatori che procedono alla installazione degli impianti di energia elettrica rinnovabile, si estende anche ai soggetti intermediari - distributori, grossisti e rivenditori - che commercializzano i moduli fotovoltaici.

Tuttavia, l'ente impositore può disconoscere l'aliquota ridotta ove dimostri che i pannelli solari abbiano avuto una destinazione diversa dalla finalità agevolativa (realizzazione di impianti).

Riferimenti normativi: tabella A, Parte III, n. 127-sexies, D.P.R. 633/1972.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 30138/2019.

Sentenza del 21/04/2023 n. 301 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Canepa, estensore: Venturini

IVA - regimi speciali - attività di intrattenimento, giochi ed altre - modalità di determinazione dell'imposta - opzione per regime ordinario - comportamento concludente - rilevanza

Agli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che esercitano l'attività di intrattenimento e giochi ex art. 74, comma 6, D.P.R. 633/1972, l'omessa dichiarazione di opzione per l'applicazione del regime ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti poiché, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.P.R. 442/1997 i comportamenti concludenti costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto.

Il comportamento concludente del contribuente deve essere desunto facendo esclusivo riferimento all'Iva, a nulla rilevando la circostanza che non sia stato tenuto un comportamento equivalente ai fini dell'Imposta sugli intrattenimenti.

Il fatto che la base imponibile dell'IVA sia la stessa dell'ISI non esclude la possibilità di optare per il regime IVA ordinario.

Riferimenti normativi: art. 74, comma 6, D.P.R. 633/1972.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. n. 15178/2020.

Sentenza del 23/05/2023 n. 386 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente ed estensore: Caputo

IVA - detrazione - inerenza dei costi - sostenimento di spese processuali amministratori - utilizzo diretto nell'attività imponibile esercitata - insussistenza

Ai fini della detraibilità dell'IVA sui costi sostenuti è necessaria la verifica della correlazione tra l'acquisto di beni o servizi effettuato ed il loro impiego ed utilizzo diretto nell'attività imponibile esercitata dal soggetto interessato.

In mancanza di tale nesso, non è dato riscontrare il rispetto del principio di afferenza di cui all'art. 19 del D.P.R. 633/1972 e all'art. 168 Direttiva 2006/112/UE, regola base per verificare e consentire l'esercizio del diritto di detrazione.

Nel caso in esame, i costi sostenuti dalla società a fronte di spese legali per reati contestati ad amministratori e/o dipendenti della società non sono in relazione immediata e diretta fra il costo sostenuto e l'esercizio dell'attività di impresa: da ciò il disconoscimento del diritto alla detrazione.

Riferimenti normativi: art. 19, D.P.R. 633/1972; art. 168, Direttiva 2006/112/UE.

Sentenza del 26/07/2023 n. 546 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente: Caputo, estensore: Chiti

IVA - cessioni di beni - calciatore - vendita a “costo zero” - corrispettivo - acquirente - pagamento delle pregresse retribuzioni - sinallagmaticità dell’operazione - configurabilità

Ai fini IVA, la cessione “a parametro zero” di un calciatore da una società ad un’altra non rappresenta una mera alienazione gratuita, in quanto, in tal caso, il “corrispettivo” può, del tutto legittimamente, esser rappresentato dal fatto che l’acquirente si accoli il pagamento delle retribuzioni pregresse del calciatore, in tal modo configurandosi una controprestazione che garantisce l’onerosità e l’utilità economica della cessione (e quindi la sua assoggettabilità ad imposta).

Riferimenti normativi: art. 2, D.P.R. 633/1972.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Giust. Causa C-267/15; Cass. n. 2146/2019.

Sentenza del 01/08/2023 n. 568 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Canepa, estensore: Cunati

IVA - prestazione di servizi - agenti di commercio - premi ed incentivi ulteriori rispetto alle provvigioni - assoggettabilità ad imposta

I premi ed incentivi che una società corrisponde ai propri agenti di commercio, in aggiunta alle provvigioni dovute per l'attività svolta e dietro specifiche pattuizioni, con la finalità di incentivare maggiori vendite per il futuro, di avviare od incrementare la commercializzazione di uno o più prodotti e quali gratifica per il raggiungimento di obiettivi di mercato predeterminati dall'azienda, sono da assoggettare ad IVA, trattandosi di corrispettivi che comunque remunerano il compimento di specifiche attività ulteriori rispetto a quelle di compravendita remunerate dalle provvigioni.

Riferimenti normativi: art. 3, D.P.R. 633/1972.

Sentenza del 20/10/2023 n. 674 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente: Caputo, relatore: Chiti

IVA - accertamento - soggetto responsabile pagamento imposta - rappresentante fiscale - stabile organizzazione - contemporaneità posizioni fiscali - irrilevanza rappresentanza fiscale

La stabile organizzazione, in quanto soggetto obbligato al pagamento ed alla rivalsa dell'imposta, oltre che al rispetto dei doveri formali di fatturazione delle operazioni attive e di registrazione delle fatture passive, costituisce l'unico centro di imputazione fiscale delle operazioni riferibili al soggetto non residente.

In questa ipotesi è precluso l'esercizio dei diritti e l'adempimento di obblighi a mezzo di un rappresentante fiscale, la cui nomina deve considerarsi inesistente o inefficace, tenuto conto della previsione di cui al comma 4, dell'art. 17, del D.P.R. 633/1972, secondo cui, qualora il soggetto non residente abbia comunque nominato un rappresentante fiscale, nonostante operi mediante una stabile organizzazione, per le operazioni effettuate dalla suddetta stabile organizzazione deve essere esclusa la eventuale responsabilità solidale del (pur nominato) rappresentante fiscale.

Riferimenti normativi: art. 17, D.P.R. 633/1972.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 20590/2020.

Sentenza del 27/10/2023 n. 684 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente e relatore: Castaldi

IVA - frodi carosello - cessioni di automobili con fornitori sconosciuti - prezzi significativamente più bassi rispetto a quelli di mercato - indetraibilità dell'IVA sugli acquisiti - onere della prova - conoscenza della frode - condotta non diligente del soggetto passivo

Nell'ambito delle frodi carosello l'ente impositore può negare la detrazione Iva, assolta dal soggetto passivo per gli acquisti di costosissime automobili comprate e rivendute a prezzi significativamente più bassi rispetto a quelli di mercato, senza dovere produrre in giudizio una prova certa "vincolata" alla partecipazione attiva dell'operatore al meccanismo fraudolento.

L'atto impositivo può, infatti, essere fondato su presunzioni semplici che dimostrino, in via presuntiva, che l'operatore era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, della frode.

Nella specie, il giudice di appello ha attribuito rilevanza agli indizi offerti dall'Amministrazione finanziaria, non contraddetti dalla parte contribuente, fra cui la ripetitività nel tempo delle operazioni fraudolente realizzate con molteplici fornitori "sconosciuti" alla medesima contribuente.

Riferimenti normativi: artt. 2697 e 2727 cod. civ; artt. 116 cod. proc. civ.; art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 867/2010; Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 27566/2018; Cass. n. 5339/2020.

Sentenza del 31/10/2023 n. 689 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Piombo, relatore: Volino

IVA - riscossione - recupero credito - compensazione oltre limite annuale consentito - riferimento al totale utilizzato nell'anno - irrilevante l'origine in anni diversi - sanzione - non irrogabile - favor rei

Per verificare il rispetto del limite dell'ammontare del credito IVA utilizzabile in compensazione, occorre avere riguardo all'importo totale impiegato nell'anno, senza distinguere se il credito origina da annualità precedenti differenti, inferiori, singolarmente, a tale tetto massimo.

Il superamento della soglia consentita non comporta l'irrogazione della sanzione per omesso versamento, quando, in applicazione del principio del favor rei, risulta rispettato il nuovo maggior limite fissato dalla norma successivamente entrata in vigore.

Riferimenti normativi: art. 34, L. 388/2000; art. 17, D. Lgs. 241/1997; art. 1, comma 421, L. 311/2004; art. 13, comma 4, D. Lgs. 471/1997.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18367/2021.

Sentenza del 18/12/2023 n. 839 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente e relatore: Caputo

IVA - rimborso eccedenza di imposta detraibile - costo fideiussione - rimborso - spettante - rapporto autonomo rispetto all'obbligazione principale del tributo - sussiste

Una volta spirato il termine di cui all'art. 57, comma 1, del d.P.R. 633/1972 per la rettifica dell'eccedenza di imposta detraibile chiesta a rimborso in dichiarazione, il credito è definitivo e, in via automatica, deve essere restituito al contribuente il costo sostenuto per la fideiussione prestata a garanzia del rimborso, in applicazione dell'art. 8, comma 4, della L. 212/2000.

L'azione promossa dal contribuente per ottenere tale rimborso non soggiace al termine decadenziale biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 546/1992, perché il costo della fideiussione non è accessorio rispetto al rapporto di imposta, bensì esso rappresenta un costo autonomo, che origina da una obbligazione di carattere patrimoniale, avente titolo nell'art. 8, comma 4, della L. 212/2000, che è norma immediatamente precettiva.

Riferimenti normativi: art. 57, comma 1, D.P.R. 633/1972; art. 21, comma 2, D. Lgs. 546/1992; art. 8, comma 4, L. 212/000.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 5508/2020, Cass. SS.UU. n. 18522/2019.

Sentenza del 29/12/2023 n. 859 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente e relatore: Piombo

**IVA - rimborso credito IVA - richiesta di presentazione fideiussione - mancata
presentazione garanzia - silenzio rifiuto - insussistenza**

Il silenzio rifiuto a fronte di una istanza di rimborso non si forma, laddove l'Ufficio abbia notificato al richiedente un invito a produrre entro 15 giorni dal ricevimento un atto di fideiussione, ai sensi dell'art. 51 comma 2, e dell'art.38-bis comma 1, del D.P.R. 633/1972, come modificato dall'art. 9 del D.L. 269/2003.

Riferimenti normativi: artt. 38-bis, comma 1 e 51, comma 2, D.P.R. 633/1972; art. 9, D.L. 269/2003.

Sentenza del 03/03/2023 n. 101 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1
Presidente: Picozzi, estensore: Scanu

IVA - *reverse charge* - presupposti sostanziali dell'imposta - operazioni inesistenti del fornitore - coinvolgimento del cliente nella frode

Nell'ipotesi di operazioni inesistenti realizzate dal fornitore, i presupposti sostanziali dell'Iva resistono allo strumento anti-evasivo del *reverse charge*.

Sicché, nonostante l'imposta sia stata regolarmente applicata dal cliente (impresa individuale di costruzioni) per i lavori edili che lo stesso ha concesso in subappalto ad un'altra ditta, il recupero IVA nei confronti del cliente è legittimo. Considerando che quest'ultimo, già soccombente nel parallelo giudizio sui rilievi delle imposte dirette, risulta indagato in sede penale insieme al fornitore. Trattasi di elementi da cui si può trarre il convincimento che il cliente fosse consapevole della condotta fraudolenta del fornitore il quale, nel caso di specie, ha omesso gli adempimenti contabili e dichiarativi senza versare all'erario le imposte dirette e l'IVA.

Riferimenti normativi: art. 17, comma 6, D.P.R. 633/1972; art. 2 e 8 D. Lgs. 74/2000.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 22727/2022.

Sentenza del 15/03/2023 n. 131 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2
Presidente: Pellegrini, estensore: Vinciguerra

IVA - servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali - servizi resi nei porti - servizi accessori resi a clienti nazionali - irrilevanza della destinazione doganale delle merci

Il regime di non imponibilità IVA previsto dall'articolo 9, comma 1, n. 6) D.P.R. 633/1972 spetta per i servizi resi nell'ambito portuale e che "riflettono [...] il movimento di beni o di mezzi di trasporto", a nulla rilevando la destinazione doganale delle merci. L'applicazione del regime di non imponibilità è subordinato al rispetto di determinati requisiti (qualificazione dell'operazione quale prestazione di servizio, individuazione del locus identificato quale porti, autoporti, aeroporti e scavi ferroviari, di confine), tra i quali non è ricompresa la destinazione doganale dei beni.

Riferimenti normativi: art. 9, comma 1, n. 6), D.P.R. 633/1972.

Riferimenti giurisprudenziali: CGT 1° grado Genova 1234/2022.

Sentenza del 23/03/2023 n. 157 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1
Presidente: Baldini, estensore: Scanu

IVA - operazioni esenti - prestazioni mediche - chirurgia plastica ed estetica - finalità intervento - obbligo di dimostrazione

Le “operazioni di chirurgia estetica” ovvero i “trattamenti di carattere estetico”, qualora abbiano lo scopo di alleviare sofferenze psicologiche causate da traumi, handicap o malattie che richiedono un intervento di natura estetica, possono rientrare nel novero di “cure mediche” o di “prestazioni mediche”.

Posto che l'esenzione Iva costituisce una deroga al regime ordinario, il contribuente è onerato di provare documentalmente la finalità terapeutica della prestazione anche tramite la fattura e/o ricevuta fiscale, che deve riportare chiaramente la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione (art. 21, comma 2, D.P.R. 633/72) e la descrizione della prestazione non può essere generica, ma deve essere chiara e specifica.

Riferimenti normativi: art. 10, comma 1, D.P.R. 633/1972.

Sentenza del 25/09/2023 n. 536 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1
Presidente: Fugacci, estensore: Galletto

IVA - importazione - presentazione della dichiarazione in dogana - rappresentante indiretto - responsabilità solidale con l'importatore

Il rappresentante indiretto (spedizioniere) per l'IVA all'importazione, che abbia presentato la dichiarazione in dogana, risponde in via solidale con l'importatore del mancato pagamento dell'imposta in quanto tale obbligazione, anche se non classificabile come "diritto di confine", può ricomprendersi fra gli oneri doganali.

Riferimenti normativi: art. 201 Reg. 2913/92/CEE; art. 77 Reg. (UE) 952/2013; art. 201 Dir. 2006/112/CEE.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 11029/2021; Cass. n. 23526/2022 (difforme).

Sentenza del 26/10/2023 n. 634 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2
Presidente ed estensore: Fugacci

IVA - dichiarazione - assenza - credito - derivante dalla legge - detrazione - ammissibilità

In tema di IVA, la neutralità del tributo comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.

Pertanto, nel caso in cui il credito vantato dal contribuente nasca dalla legge e non dalla dichiarazione, e quindi una volta dimostrato l'effettiva esistenza del credito, risultante dai registri IVA e già prodotti all'ufficio l'Amministrazione finanziaria non può negare la detrazione, pur in mancanza della relativa dichiarazione.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 17757/2016.

Sentenza del 19/01/2023 n. 13 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1
Presidente: Stolfi, estensore: Prevosto

**IVA - detrazione - operazioni esenti - mancata compilazione sezionale
dichiarazione iva annuale - tenuta contabilità separata - ininfluenza**

Nel caso in cui, pur essendo stata istituita e tenuta una contabilità separata per le due attività esercitate (l'una imponibile e l'altra esente), esse non sono state correttamente dichiarate, essendo stato compilato un solo modulo, indicato un solo codice attività, effettuata una sola liquidazione finale IVA e compilato il rigo relativo all'effettuazione di operazioni esenti "occasionalì" o "accessorie" all'attività imponibile, l'Ufficio può procedere all'accertamento dell'IVA indetraibile con il metodo del pro-rata generale di cui all'articolo 19, comma 5, del D.P.R. 633/1972.

Riferimenti normativi: art. 19, comma 5, e art 36 D.P.R. 633/1972.

Sentenza del 08/08/2023 n. 105 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1
Presidente: Stolfi, estensore: Boeri

IVA - riduzione dell'ammontare della detrazione - attività propria imponibile - operazioni esenti accessorie - esclusione dal calcolo del pro rata

Il soggetto passivo, che esercita l'attività di somministrazione di beni e servizi all'interno di un piccolo bar, deve escludere dal calcolo del pro rata IVA - che riduce l'ammontare della detrazione dell'imposta in misura proporzionale alle operazioni esenti - i corrispettivi conseguiti dalla raccolta delle giocate effettuate dai clienti mediante le due *slot-machine* installate nei locali del bar.

Nel caso di specie, le operazioni esenti (raccolta giocate) sono state ritenute accessorie, nel senso di marginali rispetto all'attività principale (somministrazione) soggetta ad Iva, avuto riguardo sia all'assenza di costi imputabili alle operazioni esenti, sia al mancato impiego di personale dipendente per la gestione delle *slot-machine*.

Riferimenti normativi: art. 19, comma 5 e art. 19-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Giustizia UE sentenza C-77/01; Cass. n. 23811/2017.

Sentenza del 19/12/2023 n. 163 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1
Presidente: Stolfi, estensore: Prevosto

IVA - atto di recupero - crediti - compensazione - termine di decadenza - determinazione - crediti spettanti - crediti inesistenti - distinzione - irrilevanza

In materia di IVA, gli atti di recupero dei crediti di imposta utilizzati in compensazione devono esser notificati entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, senza operare alcuna distinzione tra credito inesistente e credito non spettante.

Riferimenti normativi: art. 27, comma 16, D.L. 185/2008.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25436/2022.

Sentenza del 31/01/2023 n. 14 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1
Presidente: Landolfi, estensore: Lomazzo

IVA - contratto di appalto di servizi - gestione del personale non spettante all'appaltatore e mancanza di sua autonoma dotazione di mezzi - qualificazione come somministrazione illecita di manodopera - sussiste

Il contratto di appalto cela, in realtà, una somministrazione illecita di manodopera, laddove l'utilizzatore delle prestazioni lavorative impartisca direttive e controlli il lavoro del prestatore e quest'ultimo non disponga di alcuna dotazione autonoma di mezzi, elementi risultanti dalla documentazione contabile ed extracontabile di cui dà conto la Guardia di Finanza con affermazioni non contestate dal contribuente con querela di falso, ma neppure con adeguate prove contrarie che sono a suo carico.

Riferimenti normativi: art. 19, D.P.R. 633/1972; art. 18, commi 2 e 5-bis, L. 276/2003.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10475/2014, Cass. n. 12357/2014; Cass. n. 32185/2019.

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI

Sentenza del 02/01/2023 n. 1 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Piombo

RISCOSSIONE - intimazione di pagamento - cartella di pagamento - tributi erariali - prescrizione decennale - sanzioni ed interessi - prescrizione quinquennale

La riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA), accertati in un atto divenuto definitivo per la sua omessa impugnazione, è soggetta alla prescrizione ordinaria e non alla prescrizione breve di cinque anni di cui all'art. 2948 cod. civ.: si tratta infatti di crediti che non possono considerarsi prestazioni periodiche in quanto derivano da valutazioni fatte per ciascun anno d'imposta sulla sussistenza dei presupposti impositivi.

La prescrizione quinquennale (fatta salva l' "actio indicat") è invece applicabile alle sanzioni ed agli interessi.

Riferimenti normativi: art. 2948 cod. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23367/2016; Cass. n. 9214/2021.

Sentenza del 02/01/2023 n. 5 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Piombo

CARTELLA ESATTORIALE - mancata allegazione della sentenza costituente titolo esecutivo - illegittimità nel caso di mancata partecipazione della parte al giudizio

É illegittima, per violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, la cartella esattoriale emessa dopo il giudizio di Cassazione, contenente la mera indicazione degli estremi della sentenza passata in giudicato che costituisce il prodromico titolo esecutivo, se il contribuente non ha preso parte al giudizio medesimo. Ciò in quanto, in tal caso, la conoscenza della sentenza emessa dalla Suprema Corte non può essere presunta.

Riferimenti normativi: art. 7, L. 212/2000.

Sentenza del 01/02/2023 n. 88 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Canepa, estensore: Cunati

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - cartella di pagamento - società estinta - debiti pregressi - cartella - notificazione al socio liquidatore - ritualità - pretesa - bilancio finale di liquidazione - distribuzione di somme - assenza di contestazione in proposito - illegittimità

In caso di estinzione della società, la responsabilità dei soci per i debiti della società è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione, circostanza, questa, che deve essere provata dall'Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società.

Pertanto, se la notifica della cartella relativa all'asserito debito della Società al socio/liquidatore può considerarsi rituale, la pretesa ivi contenuta è comunque illegittima se a tale socio/liquidatore non è contestato di aver riscosso delle somme in base al bilancio finale di liquidazione.

Riferimenti normativi: art. 36, D.P.R. 602/1973; art. 2495 cod. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 733/2019.

Sentenza del 17/02/2023 n. 149 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Canepa, estensore: Cunati

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - cartella di pagamento - credito - natura - prescrizione - effetti

Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Ne consegue quindi che la prescrizione da applicare dopo la irrevocabilità della cartella di pagamento (non è quella dell'*actio iudicati* prevista dall'art. 2953 cod. civ. bensì) è quella prescritta dalla legge per ciascuna tipologia di credito erariale o previdenziale, sicché l'interprete è tenuto a verificare per ciascun credito il termine di prescrizione.

Riferimenti normativi: art. 2953 cod. civ.

Sentenza del 27/02/2023 n. 151 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Canepa, estensore: Cunati

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - intimazione di pagamento - cartella di pagamento presupposta - notificazione - pec - indirizzo del mittente - non risultante dai pubblici registri - conseguenze - irrilevanza

L'impugnazione di un atto notificato a mezzo di una pec non iscritta nei pubblici elenchi sana (ex art. 156 cod. proc. civ.) la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo. Ciò tenuto conto che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15979/2022.

Sentenza del 03/04/2023 n. 252 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Varalli, estensore: Venturini

CARTELLA DI PAGAMENTO - istanza di rateazione - atto interruttivo della prescrizione - non costituisce acquiescenza

L'istanza di rateazione presentata dal contribuente in relazione ad una cartella di pagamento non rappresenta acquiescenza alla pretesa in essa contenuta. Tuttavia, il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. ord. n. 20700/2020.

Sentenza del 13/04/2023 n. 287 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente: Taddei, estensore: Piombo

INGIUNZIONE FISCALE - R.D. 639/1910 - preventiva formazione del ruolo - visto di esecutività - non necessità

Nel caso in cui l'ente locale proceda con la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, mediante l'ingiunzione prevista dal R.D. 639/1910, essa non deve essere preceduta dalla formazione del ruolo, né essere munita di visto di esecutività, considerato che, in applicazione dell'art. 229 del D. Lgs. 51/1998, il visto pretorile è stato abrogato e l'ingiunzione va considerata "*esecutiva di diritto*".

Le novità introdotte dalla L. 160/2019 (art. 1, commi 792 e ss.) in tema di riscossione degli enti locali non hanno apportato alcuna modifica alla disciplina dell'ingiunzione, né ne hanno stabilito la nullità in caso di mancanza del ruolo, proprio perché, già di per sé, avente efficacia esecutiva.

Riferimenti normativi: art. 2, R.D. 639/1910; art. 229, D. Lgs. 51/1998; art. 1, commi 792 e ss., L. 160/2019.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1985/2018; Cass. n. 22810/2015.

Sentenza del 22/05/2023 n. 378 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Canepa, estensore: Piombo

MISURE CAUTELARI - iscrizione di ipoteca - beni appartenenti al fondo patrimoniale - inerenza del debito tributario ai bisogni della famiglia - onere della prova - spetta al contribuente

In caso di contestazione della legittimità del provvedimento di iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in fondo patrimoniale, per principio di vicinanza della prova, spetta al contribuente dimostrare la regolare costituzione del fondo, la sua opponibilità al creditore precedente e l'estraneità del debito contratto ai bisogni della famiglia.

Secondo la Corte, il debito tributario è connesso ai bisogni della famiglia, poiché il mancato pagamento di tributi consente di mantenere una maggiore disponibilità di reddito; reddito che in base all'*id quod plerumque accidit* è finalizzato al sostentamento della famiglia.

Riferimenti normativi: artt. 143, 170 e 2740 cod. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 29983/2021; Cass. n. 10975/2017; Cass. n. 22761/2016.

Sentenza del 08/06/2023 n. 420 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Piombo, estensore: Volino

MISURE CAUTELARI - contribuente società di capitali - fallimento - avvisi di accertamento definitivi - iscrizione di ipoteca a carico del legale rappresentante - presupposti - mancanza di preventiva notifica degli avvisi di accertamento o di altri atti di contestazione di responsabilità al legale rappresentante - illegittimità

La definitività degli avvisi di accertamento emessi a carico di una società di capitali fallita per mancata impugnazione da parte del curatore fallimentare non legittima l'iscrizione di ipoteca su beni di proprietà del legale rappresentante *pro tempore*, perché quest'ultimo non ha ricevuto la preventiva notifica di tali atti impositivi prodromici, né di altri contenenti la specifica contestazione di responsabilità a suo carico da parte dell'ente impositore. In questo caso, l'amministrazione finanziaria deve agire per la soddisfazione del proprio credito mediante insinuazione al passivo fallimentare, nel rispetto della *par condicio creditorum*.

Riferimenti normativi: artt. 36 e 77, D.P.R. 602/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15377/2020.

Sentenza del 06/06/2023 n. 56 - Corte Giustizia Trib. I grado La Spezia Sezione 1
Presidente ed estensore: Failla

RISCOSSIONE - preavviso di iscrizione - mancata notifica - iscrizione ipotecaria - nullità

L'iscrizione di ipoteca "a pena di nullità, deve essere sempre preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva che consenta al contribuente d'interloquire in materia, in ragione della natura di tale procedura quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario.

Pertanto, l'omessa attivazione di tale contraddittorio endo-procedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione del procedimento, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione apposta manterrà la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale d'illegittimità.

RISCOSSIONE - a mezzo pec - casella pec - errore - art. 60 D.P.R. 600/73 - invio della raccomandata informativa - onere del concessionario - prova dell'avviso di spedizione - incombenza - mancanza - conseguenza - nullità

Qualora la notifica via pec di un atto di riscossione non vada a buon fine per motivi legati alla casella pec del destinatario, ai sensi dell'art. 60, D.P.R. 600/1973, l'Agente della riscossione deve informare il contribuente dell'avvenuta notifica dell'atto attraverso una raccomandata informativa. Pertanto, è onere dell'Agente della Riscossione dimostrare in giudizio l'effettivo invio di tale raccomandata di modo che la notifica è invalida se non è prodotta la ricevuta di accettazione del servizio postale (Poste Italiane o altro operatore autorizzato) costituendo questo l'unico documento atto a dare prova certa dell'effettivo invio della medesima comunicazione.

RISCOSSIONE - preavviso di iscrizione - notifica - termine di efficacia rispetto all'iscrizione ipotecaria successiva - un anno - fattispecie

Al fine di validare l'iscrizione di ipoteca l'Agente della Riscossione non può utilmente richiamare una "comunicazione preventiva" spedita al contribuente sette anni prima dell'iscrizione medesima in quanto il lunghissimo lasso di tempo intercorso da tali

notifiche determina l'impossibilità di ritenerle astrattamente idonee ad assolvere la funzione normativamente prevista dall'art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973, non potendosi giuridicamente ipotizzare in relazione ad un provvedimento endo-procedimentale una efficacia temporale "sine die". Anche tale comunicazione deve sottostare ad un termine massimo di efficacia che, stante il silenzio del legislatore, va individuato nel tempo necessario al contribuente per esercitare il proprio diritto di difesa presentando opportune osservazioni, o provvedendo al pagamento del dovuto; diventa intuitivo che, trascorso tale termine da individuarsi, per analogia, nel termine di un anno previsto per dall'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, il contribuente possa ritenere abbandonata, in buona fede, la pretesa dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: art. 77, D.P.R. 602/1973; art. 60, D.P.R. 600/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 380/2017.

Sentenza del 29/03/2023 n. 175 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1
Presidente: Fugacci, estensore: Parentini

**RISCOSSIONE - cartella di pagamento - mancata impugnazione in sede tributaria
- diniego di sospensione dell'esecuzione - decadenza dal piano di rateazione -
giurisdizione del giudice ordinario**

La controversia promossa dal contribuente contro il diniego opposto dall'ente impositore alla sospensione dell'esecuzione della riscossione, dipendente da una cartella di pagamento non impugnata in sede tributaria, è riservata alla giurisdizione del giudice ordinario.

Trattandosi di una questione che esula dalla giurisdizione delle Corti di Giustizia tributarie in quanto riguarda dei pagamenti, effettuati dal contribuente successivamente alla notifica della cartella esattoriale, che sono imputati ad un piano di rateazione e dal quale il medesimo contribuente è irreversibilmente decaduto, in ragione della definitività della cartella ormai consolidatasi a causa della sua mancata impugnazione davanti al giudice tributario.

Riferimenti normativi: art. 1, commi da 537 a 544, L. 228/2012.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SSUU n. 7822/2020; Cass. SSUU n. 21642/2021.

Sentenza del 04/04/2023 n. 201 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1
Presidente: Di Napoli, estensore: Parentini

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - fermo amministrativo - comunicazione preventiva - autoveicolo - contribuente - avvocato - natura strumentale - sussiste - misura cautelare - inapplicabilità

Ai fini di escludere dall'applicazione del fermo amministrativo di cui all'art. 86, D.P.R. 602/1973, i "beni strumentali" del contribuente (nella specie, un avvocato), occorre rilevare che il "bene strumentale" non è solo quello essenziale per lo svolgimento dell'attività ma anche quello che ne assicura un più efficiente e proficuo esercizio. Conseguentemente, nel caso in cui tale misura abbia ad oggetto l'autoveicolo di un avvocato, pur non potendosi ritenere il suo possesso essenziale per lo svolgimento dell'attività forense è però innegabile che, nella misura in cui l'autoveicolo viene normalmente utilizzato dall'avvocato per gli spostamenti richiesti dalla sua attività professionale giudiziale e stragiudiziale, esso ben possa assumere una valenza strumentale idonea a sottrarlo alla misura di cui all'art. 86 citato.

In tal senso, l'inserimento dell'unico veicolo di proprietà dell'avvocato tra i cespiti ammortizzabili costituisce prova indiziaria sufficiente e adeguata della sua natura "strumentale".

Riferimenti normativi: art. 86, D.P.R. 602/1973.

Sentenza del 27/04/2023 n. 266 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2
Presidente ed estensore: Goso

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - cartella di pagamento - 1 luglio 2017
- Equitalia - estinzione - Agenzia delle entrate-Riscossione - intestazione -
Equitalia Nord S.p.A. - conseguenza - nullità insanabile**

Dal 1 luglio 2017 sono estinte le società del gruppo Equitalia le cui funzioni sono svolte dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione.

Pertanto, deve ritenersi affetta da nullità insanabile, in quanto riferita ad una società estinta, la cartella di pagamento che abbia indicato nella sua intestazione di esser stata emessa da "Equitalia Nord SpA Agente della riscossione - prov. di Genova".

Riferimenti normativi: art. 1, D.L. 193/2016.

Sentenza del 02/05/2023 n. 272 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2
Presidente ed estensore: Goso

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - società di persone - estinzione - cartella di pagamento - notificazione - ai soci - necessità

In tema di riscossione dei debiti tributari di società di persone estinte a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, è consentita l'applicazione analogica del D.P.R. 600/1973, art. 65, comma 4, in presenza delle condizioni ivi previste, ma la notifica della cartella di pagamento, da compiersi presso la sede sociale, deve essere effettuata ai soci, sia pure collettivamente ed impersonalmente indicati, e non alla società che, non essendo più esistente, non può essere più parte di alcun rapporto tributario.

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - società di persone - estinzione - differimento quinquennale - D. Lgs. 175/2014 - applicazione - retroattività - esclusione

L'art. 28, comma 4, del D. Lgs. 21 175/2014, che prevede il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società, è norma avente natura sostanziale. Pertanto, tale disposizione non ha efficacia retroattiva, operando nei casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia stata presentata nella sua vigenza, ossia a partire dal 13 dicembre 2014.

Riferimenti normativi: art. 65, D.P.R. 600/1973; art. 29, comma 1, lett. b), D.L. 78/2010.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 30736/2021; Cass. n. 4536/2020.

Sentenza del 12/10/2023 n. 606 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3
Presidente ed estensore: Goso

RISCOSSIONE - cartella di pagamento - rateizzazione - periodo emergenziale - mancato pagamento delle rate - decadenza dal piano - condizione

Ai sensi dell'art. 68, comma 2-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la decadenza dei piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, si verifica in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di diciotto e di dieci rate, anche non consecutive, legittimando l'immediata ed automatica iscrizione a ruolo dell'importo ancora dovuto (nella specie, non è stata dichiarata la decadenza da un piano di rateizzazione per 40 rate di cui ne erano state pagate solo 23).

Riferimenti normativi: art. 68, comma 2-ter, D.L. 18/2020; art. 19, comma 3, D.P.R. 602/1973.

Sentenza del 08/11/2023 n. 695 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2
Presidente ed estensore: Morbelli

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - ruolo - agente della riscossione - consegna - determinazione - art. 4 D.M. 321/1999 - termini - disciplina emergenziale - applicabilità

Attesa la previsione dell'art. 4, D.M. 321/1999, secondo cui per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese, anche se il ruolo è stato reso esecutivo il 6 marzo 2020, esso deve intendersi consegnato all'Agente della riscossione in data 25 marzo 2020 con conseguente assoggettamento alla disciplina emergenziale ed alla proroga dei termini di prescrizione e decadenza ivi prevista.

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - cartella di pagamento - interessi - calcolo - decorrenza - motivazione - indicazione - necessità

In tema di motivazione della cartella di pagamento, il criterio di calcolo degli interessi deve essere portato a conoscenza del contribuente, indicando il parametro normativo alla stregua del quale devono essere computati e la data di decorrenza degli stessi. Conseguentemente, è illegittima (ma solo in parte qua, in ossequio al principio secondo cui la nullità parziale di norma non comporta la nullità dell'intero atto) la cartella che si sia limitata a richiamare il D.P.R. 602/1973 senza indicare la data di decorrenza degli interessi, in quanto tale indicazione non è in grado di consentire al contribuente di ricostruire il calcolo operato dall'ufficio.

Riferimenti normativi: art. 4, D.M. 321/1999.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SSUU n. 22281/2022.

Sentenza del 03/05/2023 n. 69 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1
Presidente: Zerilli, estensore: Lomazzo

RISCOSSIONE - cartelle di pagamento - notifica a società - art. 145 cod. proc. civ. - consegna a persona qualificatasi come “addetto” - validità

É valida la notifica a società/ente giuridico, laddove effettuata mediante consegna a persona qualificatasi come “addetta” alla stessa, non essendo necessario che l’agente notificatore (messo incaricato o agente postale) di appurare l’effettiva qualità del ricevente.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 624/2018; Cass. n. 8477/2018; Cass. n. 13954/2017; Cass. n. 29200/2017.

Sentenza del 12/05/2023 n. 77 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1
Presidente: Zerilli, estensore: Lomazzo

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - avviso di presa in carico - impugnabilità - esclusione

L'Avviso di presa in carico non possiede le caratteristiche di contenuto che consentano di renderlo assimilabile a quegli atti tributari che, sebbene non nominativamente indicati dall'art. 19 D. Lgs. 546/1992, sono suscettibili di autonoma impugnabilità.

Trattandosi infatti di mera informazione che l'Agente della Riscossione rivolge al contribuente per dargli la possibilità di pagare spontaneamente, prima dell'avvio dell'esecuzione, senza che in esso sia individuati gli elementi essenziali della pretesa tributaria portata a riscossione, quali l'anno di imposta oggetto di accertamento o i tributi portati in riscossione.

Conseguentemente, è inammissibile l'impugnazione dell'avviso di presa in carico (per far valere vizi di notifica del prodromico atto impositivo) la quale potrà esser diretta avverso i successivi atti dell'Agente della Riscossione, sia che possiedano finalità cautelari del credito tributario, sia che siano diretti alla riscossione coattiva vera e propria.

Riferimenti normativi: art. 19, D. Lgs. 546/1992; art. 29, comma 1, lett. b), D.L. 78/2010.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3466/2021.

Sentenza del 26/06/2023 n. 106 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1
Presidente: Zerilli, estensore: Donvito

RISCOSSIONE - cartella di pagamento - notificazione - trust - notificazione in persona del trustee - legittimità - esclusione

É illegittima la cartella di pagamento notificata al trust, anche se in persona del trustee, in quanto è solo quest'ultimo - e non il primo - ad essere l'unico soggetto che nei rapporti con i terzi, tra i quali la pubblica amministrazione, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato.

Riferimenti normativi: art. 2 Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con L. 364/1989.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1826/2022.

RISCOSSIONE - cartella - procedura di notifica - prova del perfezionamento - produzione in giudizio della relazione di notificazione o dell'avviso di ricevimento - sospensione legale del termine di decadenza - indicazione delle modalità di calcolo degli interessi

È valida la notifica della cartella di pagamento, prodromica all'intimazione di pagamento, avvenuta a mani proprie della contribuente, considerato che, da un lato, opera la sospensione legale del termine di decadenza prevista dalla normativa emergenziale correlata alla pandemia da Covid-19.

E dall'altro, ai fini della prova del perfezionamento della procedura di notifica, non è necessaria la produzione in giudizio della copia integrale della medesima cartella: essendo, invece, sufficiente la produzione in atti della relata di notifica oppure dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella.

La quale, in ogni caso, non deve indicare la modalità di calcolo degli interessi in quanto essi iniziano a decorrere successivamente all'inutile decorso di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo.

Riferimenti normativi: artt. 25, 26 e 50, D.P.R. 602/1973; art. 14, D. Lgs. 546/1992; art. 39, D. Lgs. 112/1999; art. 12, D. Lgs. 159/2015; art. 1, L. 160/2019; art. 68, D.L. 18/2020.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 22997/2010; Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 2856/2019.

Sentenza del 05/12/2023 n. 185 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1
Presidente: Zerilli, estensore: Lomazzo

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - intimazione di pagamento - contribuente - domicilio fiscale - competenza territoriale - Agenzia delle Entrate-Riscossione - articolazione territoriale - rispetto della competenza territoriale - necessità - conseguenze

Nonostante la soppressione del sistema delle concessioni ad opera del D.L. 203/2005 e l'attribuzione delle funzioni di riscossione all'unico soggetto Agenzia delle entrate-Riscossione operante su base nazionale, in base al combinato disposto degli artt. 12, 24 e 46 D.P.R. 602/1973 deve ritenersi comunque ancora vigente il sistema di riparto della competenza su base territoriale di modo che l'atto di riscossione (quale nella specie un'intimazione di pagamento) dove esser necessariamente notificato dall'Agente della Riscossione (pur se riconducibile ad Agenzia delle entrate-Riscossione) nel cui ambito territoriale ha il domicilio fiscale il contribuente destinatario dell'atto (nella specie, in relazione ad una società avente la propria sede legale in Alessandria, l'intimazione era stata formata e notificata dall'ADER competente per la provincia di Savona.

La CGT, ravvisando il difetto di competenza territoriale dell'agente della riscossione ha dichiarato il proprio difetto di competenza territoriale a favore della CGT di I grado di Alessandria).

Riferimenti normativi: artt. 12, 24, 46, D.P.R. 603/1972.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 11855/2022; Cass. n. 20458/2019.

PROCESSO TRIBUTARIO

Sentenza del 02/01/2023 n. 2 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Piombo

PROCESSO TRIBUTARIO - provvedimento del giudizio penale - decreto di archiviazione - giudizio tributario - rilevanza - condizioni - fattispecie - operazioni oggettivamente inesistenti

Il decreto di archiviazione - che presuppone «la mancanza di un processo» e che «non dà luogo a preclusioni di alcun genere», compresa l'eventuale riapertura delle indagini nei confronti dello stesso soggetto ai sensi dell'articolo 414 cod. proc. pen. - non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario posto che, non traducendosi in un'automatica esimente in sede tributaria, rappresenta «un mero indizio», sottoposto al suo libero apprezzamento insieme a tutti gli altri elementi di prova prodotti dalle parti processuali (nella specie, la Corte ha ritenuto che il provvedimento penale favorevole al contribuente non potesse escludere, sul piano fiscale, la legittimità della pretesa impositiva - afferente delle “operazioni oggettivamente inesistenti” - essendosi il Giudice penale fondato su elementi - quali le dichiarazioni dell'indagato e documenti fiscali formalmente regolari- ritenuti dalla stessa Corte non decisivi al fine di escludere la partecipazione del contribuente ad una frode fiscale).

PROCESSO TRIBUTARIO - udienza di sospensione cautelare - mancata celebrazione - trattazione del merito - legittimità

La decisione nel merito della causa, la cui trattazione sia stata fissata in luogo della trattazione della sospensione cautelare richiesta dal contribuente, non viola il diritto di difesa di quest'ultimo, non essendo ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito.

Riferimenti normativi: art. 414 cod. proc. pen.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 28831/2021; Cass. n. 24448/2016.

Sentenza del 02/01/2023 n. 8 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Piombo

PROCESSO TRIBUTARIO - discussione orale - istanza - celebrazione - camera di consiglio - sentenza - impugnazione - ragioni a fondamento della richiesta - allegazione - necessità - conseguenza - nullità della sentenza - sussistenza - rimessione al primo giudice - esclusione

Qualora in sede di appello il contribuente si lamenti della mancata discussione del ricorso in I grado “in pubblica udienza”, pur se ritualmente richiesta, egli è tenuto ad allegare quei particolari e specifici aspetti che la discussione orale avrebbe potuto approfondire. In ogni caso, la mancata trattazione del ricorso “in pubblica udienza” integra una nullità processuale che, pur travolgendo la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la "retrocessione" del giudizio in primo grado, poiché tale ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste dall'art. 59 del D. Lgs. 546/1992.

L'appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia.

Riferimenti normativi: artt. 33 e 59 D. Lgs. 546/1992.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19579/2018.

Sentenza del 31/01/2023 n. 80 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente ed estensore: Caputo

PROCESSO TRIBUTARIO - revocazione - errore di fatto -presupposto - erronea valutazione degli atti di causa - esclusione

Il mancato esame di atti o documenti depositati in giudizio così come di qualsiasi prova offerta dalle parti non può giustificare il rimedio revocatorio potendo al più trattarsi *errores in iudicando*. Pertanto, è inammissibile il ricorso per revocazione con il quale si contesti una errata valutazione del giudice sul contenuto degli atti istruttori compiuti dall'Amministrazione, trattandosi di profilo diverso dall'erronea percezione del contenuto dell'atto processuale, in cui si sostanzia l'errore di fatto che costituisce il presupposto della revocazione.

Riferimenti normativi: art. 395 cod. proc. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6198/2005.

PROCESSO TRIBUTARIO - atti impugnabili - diniego di autotutela - precedente atto impositivo definitivo - conferma “propria” o “impropria” - distinzione - conseguenze

Ai fini dell'impugnabilità di un “diniego di autotutela” occorre valutarne il contenuto al fine di verificare se lo stesso costituisca un atto di conferma “propria” o “impropria” del precedente atto impositivo.

Ed infatti, nell'ipotesi di conferma “propria” dell'atto impositivo, l'Amministrazione entra nel merito dell'istanza e, dopo aver considerato i fatti ed i motivi prospettati dal richiedente, inizia un vero e proprio procedimento di riesame, con una nuova valutazione della situazione in fatto di diritto, che si conclude con una espressione in senso negativo: in tale ipotesi è ammissibile l'impugnazione del provvedimento espresso di diniego di autotutela, in quanto l'atto emanato si sostituisce al precedente come fonte di disciplina del rapporto e il precedente provvedimento resta assorbito dal nuovo.

Al contrario, se il provvedimento di diniego di autotutela è meramente ripetitivo di un precedente provvedimento non impugnato tempestivamente, si tratta di un atto di conferma c.d. impropria, cioè di un atto confermativo di un precedente provvedimento senza una nuova motivazione che non è suscettibile di autonoma impugnazione (fattispecie relativa ad un atto con cui l'Amministrazione negava il richiesto annullamento in autotutela di un avviso di liquidazione definitivo con cui era revocata l'agevolazione “prima casa”; la Corte ha negato la sua impugnabilità avendo riscontrato che il provvedimento di diniego rappresentava una mera ripetizione di quanto espresso con l'avviso di liquidazione non impugnato).

Riferimenti normativi: art. 19, D. Lgs. 546/1992.

Sentenza del 22/05/2023 n. 373 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Canepa, estensore: Piombo

PROCESSO TRIBUTARIO - atto di accertamento definitivo - ricorso contro il diniego di autotutela - mancanza di una precisa pretesa impositiva - atto non autonomamente impugnabile - inapplicabilità della definizione agevolata delle controversie

La definizione agevolata delle controversie tributarie presuppone che l'atto impositivo, impugnato dal contribuente, contenga una precisa pretesa impositiva, assente nel contenzioso che ha per oggetto il diniego di autotutela.

Tale diniego, nella specie, non è autonomamente impugnabile in quanto con esso l'ente impositore si limita a confermare, senza una nuova motivazione, la sua posizione già espressa nel precedente avviso di accertamento diventato definitivo.

Riferimenti normativi: art. 19, D. Lgs. 546/1992; art 1, commi 197, 235 e 236, L. 197/2022.

Sentenza del 22/05/2023 n. 376 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Canepa, estensore: Piombo

GIUDIZIO DI RINVIO - cassazione con rinvio per vizio di motivazione della sentenza di secondo grado - poteri del giudice del rinvio - facoltà piene - individuazione dei limiti

In caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, il giudice del rinvio, esercitando tutti i poteri di indagine e le facoltà valutative allo stesso spettanti, è libero di compiere ogni apprezzamento del materiale probatorio a disposizione, salvo che la pronuncia rescindente abbia già escluso la rilevanza di determinate prove, con il solo divieto di fondare la propria decisione sugli stessi elementi censurati come illogici dalla Corte di Cassazione e impregiudicati i fatti ritenuti pacifici o definitivamente accertati nei precedenti giudizi.

Riferimenti normativi: artt. 7 e 63, D. Lgs. 546/1992; artt. 383 e 384, cod. proc. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10580/2022; Cass. n. 7671/2021.

Sentenza del 15/06/2023 n. 440 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente ed estensore: Cardino

PROCESSO TRIBUTARIO - processi in grado di appello instaurati a decorre dal 01/07/2019 - appello presentato in forma cartacea - inammissibilità

L'appello presentato in forma cartacea, in violazione dell'art. 16-bis, comma 3, D. Lgs. 546/1992, è inammissibile anche in assenza di una espressa comminatoria, in quanto l'inammissibilità si desume da tutto il sistema processuale che, salvo casi particolari, esige che gli atti processuali rispondano a determinati modelli legali, in assenza dei quali essi sono inammissibili.

Rectius: nemmeno sono atti processuali, in assenza di quel minimum necessario per la loro stessa esistenza. Nel caso: la modalità telematica.

Sentenza del 23/06/2023 n. 461 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Piombo

PROCESSO TRIBUTARIO - violazione del principio del *ne bis in idem* - necessaria coincidenza dei soggetti puniti - efficacia della sentenza penale di assoluzione - non vincolante nel processo tributario

Il principio del *ne bis in idem* non è violato se le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate a carico di un soggetto che non coincide con quelli imputati nei procedimenti penali, ancorché i fatti contestati siano gli stessi.

Il giudice tributario non può riferirsi alle sole risultanze del processo penale e non è vincolato alla sentenza di assoluzione ivi resa, dovendo procedere all'apprezzamento del relativo contenuto in via assolutamente autonoma, ponendo a confronto l'esito penale con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio tributario, comprese le presunzioni utilizzate dall'amministrazione finanziaria, il cui accesso è, invece, inibito in ambito penale.

Riferimenti normativi: art. 4, Prot. 7, Convenzione europea dei diritti dell'uomo; art. 50, Carta dei diritti fondamentali UE; art. 20, D. Lgs. 74/2000.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12854/2022; Cass. n. 30941/2019; Cass. n. 35919/2022; Cass. n. 34219/2019; Cass. n. 17258/2019; Cass. n. 16262/2017; Cass. n. 10578/2015; *contra* Cass. n. 25632/2021.

Sentenza del 30/06/2023 n. 486 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 2
Presidente: Castaldi, estensore: Assandri

PROCESSO TRIBUTARIO - termini processuali - deposito del ricorso di primo grado - *dies a quo* - decorrenza dal giorno di sabato - tardività della costituzione in giudizio - rilevabilità d'ufficio dal giudice di appello

L'inammissibilità del ricorso di primo grado, dipendente dalla tardiva costituzione in giudizio del contribuente, è rilevabile d'ufficio dal giudice di appello.

Il controllo sulla tempestività del ricorso è, infatti, un obbligo imposto al giudicante e, dunque, non può essere condizionato alle eccezioni sollevate dall'ente impositore. Nel caso di specie, il deposito del ricorso non è stato tempestivo in quanto il contribuente ha erroneamente ritenuto che il *dies a quo* per la costituzione in giudizio, che ha iniziato a decorrere dal giorno di sabato, dovesse "slittare" di due giorni, quindi, dal successivo lunedì.

Riferimenti normativi: artt. 17-bis, 22 e 32, D. Lgs. 546/1992; art. 115 cod. proc. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 22878/2017; Cass. n. 17363/2020; Cass. n. 23123/2022; Cass. n. 1468/2023

Sentenza del 21/07/2023 n. 537 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente ed estensore: Piombo

PROCESSO TRIBUTARIO - revocazione - errata valutazione della sussistenza di un giudicato - errore di fatto - esclusione

Deve essere esclusa dal novero dell'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione ogni valutazione od omessa valutazione sulla sussistenza di un (preteso) giudicato perché quest'ultimo - sia esso interno od esterno - costituisce la "regola del caso concreto" e partecipa della qualità dei comandi giuridici, sicché l'erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della *regula juris*, rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, essendo pertanto inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell'errore revocatorio contemplato dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21639/2004; Cass. n. 23306/2016.

Sentenza del 31/10/2023 n. 688 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Piombo, estensore: Volino

PROCESSO TRIBUTARIO - perdita della legittimazione processuale attiva e passiva - soggetto fallito - eccezione - inerzia degli organi fallimentari - completo disinteresse alla difesa giudiziale

Il soggetto fallito perde la propria legittimazione processuale rispetto ai beni e ai diritti che entrano a far parte del fallimento, che invece spetta al curatore.

Il soggetto fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione processuale nel caso di inerzia degli organi fallimentari, ove per inerzia deve intendersi un vero e proprio disinteresse alla prosecuzione della controversia e non la consapevole decisione di non proseguire la lite.

Tale decisione può configurarsi anche come rinuncia ad impugnare, che costituisce una forma di esercizio del potere processuale e non una manifestazione di disinteresse nei confronti della difesa giudiziale.

Riferimenti normativi: art. 43 L. fall.; art. 16, D.P.R. 636/1972 citato (ora art. 19 D. Lgs. 546/1992); art. 24 Cost.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3667/1997, Cass. n. 9456/1997, Cass. n. 14987/2000, Cass. n. 6937/2002, Cass. n. 9710/2004, Cass. n. 6746/2007 e Cass. n. 28542/2017.

Sentenza del 20/11/2023 n. 751 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Alassio

**PROCESSO TRIBUTARIO - sentenza penale di assoluzione - onere della prova -
inesistenza oggettiva dell'operazione - condotta dolosa del contribuente -
inesistenza soggettiva dell'operazione - conoscenza della frode**

Il giudice tributario può annullare l'atto di accertamento, sulla base della sentenza penale di assoluzione del contribuente.

A favore di questa conclusione depone il fatto che l'inesistenza oggettiva delle operazioni, contestata dall'ente impositore, può essere superata dall'esito del giudizio penale che esclude una condotta dolosa del contribuente.

D'altronde, soltanto per la diversa fattispecie delle operazioni soggettivamente inesistenti, assume rilevanza, oltre all'effettiva evasione delle imposte, la circostanza che il contribuente sia a conoscenza della frode.

Riferimenti normativi: artt. 1 e 2, D. Lgs. 74/2000.

Sentenza del 20/12/2023 n. 843 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente: Cardino, estensore: Piombo

**PROCESSO TRIBUTARIO - effettiva conoscenza dell'atto impositivo -
notificazione - alternatività dei luoghi - sede legale - elezione domicilio speciale**

L'ente impositore può notificare i provvedimenti impositivi, a condizione che essi siano portati ad effettiva conoscenza del destinatario, sia presso la sede legale della società e sia nel luogo ove quest'ultima ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento amministrativo.

L'alternanza dei due luoghi si deduce dallo Statuto dei diritti del Contribuente, che lascia aperta la possibilità di una scelta multipla riguardo alle modalità di notificazione dell'atto tributario.

Riferimenti normativi: art. 6, comma 1, L. 212/2000; art. 145, cod. proc. civ; art. 12, preleggi cod. civ.

Sentenza del 27/04/2023 n. 40 - Corte Giustizia Trib. I grado La Spezia Sezione 1
Presidente: Failla, estensore: Sgambati

PROCESSO TRIBUTARIO - cartella di pagamento - società di persone - estinzione - notificazione - ex Presidente - sua impugnazione - domanda di accertamento negativo - inammissibilità

È inammissibile il ricorso che l'ex Presidente di una snc estinta ha proposto avverso una cartella di pagamento indirizzata alla Società ed a lui notificata, volto a far dichiarare che nessuna somma è dallo stesso Presidente dovuta "in proprio".

Trattasi infatti di domanda di accertamento negativo inammissibile, rivolta avverso un atto indirizzato ad un distinto soggetto giuridico (la Società), seppure cessato, per debiti unicamente riferibili a tale Società.

Riferimenti normativi: art. 19, D. Lgs. 546/1992.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10427/2002; Cass. n. 17934/2004.

Sentenza del 23/05/2023 n. 311 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1
Presidente: Di Napoli, estensore: Parentini

PROCESSO TRIBUTARIO - cartella di pagamento - contributi pubblici - L. 598/1994 - revoca - impugnazione - giurisdizione tributaria - esclusione

L'impugnazione della cartella di pagamento con cui sono revocati contributi pubblici (quali, nella specie, il contributo concesso ai sensi della L. n. 598/94 in materia di investimenti per l'innovazione tecnologica, la tutela ambientale, l'innovazione organizzativa e commerciale, la sicurezza sui luoghi di lavoro) non costituisce materia appartenente alla giurisdizione tributaria.

In particolare, al fine di definire l'appartenenza alla giurisdizione ordinaria o amministrativa occorre esaminare la situazione soggettiva azionata in giudizio posto che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'*an*, il *quid*, il *quomodo* dell'erogazione e qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato (essendo invece configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario).

Riferimenti normativi: art. 11, L. 598/1994.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SSUU n. 1710/2013; Cass. n. 1776/2013; Cass. n. 150/2013.

Sentenza del 09/01/2023 n. 1 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1
Presidente: Zerilli, estensore: Icardi

PROCESSO TRIBUTARIO - litisconsorzio necessario tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate riscossione - non sussiste in caso di impugnazione della cartella di pagamento

In materia di contenzioso tributario, in caso di impugnazione di una cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, per vizio di notifica o per invalidità degli atti presupposti, il contribuente può agire indifferentemente sia nei confronti dell'ente impositore che del concessionario della riscossione. Non si verte, infatti, in un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Fermo restando l'onere per l'agente della riscossione, in caso di contestazioni attinenti al merito della pretesa impositiva, di chiamare in causa l'ente impositore.

Riferimenti normativi: art. 14, D. Lgs. 546/1992; art. 39, D. Lgs. 112/1999.

Cartella di pagamento - inammissibilità del ricorso - non sussiste in caso di omessa notifica - prova della notifica - disconoscimento specifico delle copie fotostatiche

È legittima l'impugnazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento, nonché i ruoli ad essi sottesi, qualora il contribuente contesti l'omessa notifica degli atti. Nel caso in cui l'Ente produca in giudizio le copie fotostatiche delle ricevute di notifica, esse fanno piena prova, a meno che il contribuente non le disconosca in maniera specifica. Spetta, in ogni caso, al giudice il compito di verificare la regolarità delle procedure di notifica e che esse si siano correttamente concluse.

Riferimenti normativi: art. 2719 cod. civ.

Sentenza del 06/03/2023 n. 39 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 1
Presidente: Zerilli, estensore: Lomazzo

**PROCESSO TRIBUTARIO - avviso bonario - atto autonomamente impugnabile
- ammissibilità del ricorso - sufficiente individuazione della pretesa impositiva**

È ammissibile l'impugnazione dell'avviso bonario, ancorché non rientrante fra gli atti espressamente impugnabili, in quanto la tutela giurisdizionale deve essere consentita ogniqualvolta vi sia un atto, comunque denominato, che contenga una pretesa tributaria sufficientemente delineata nell'*an* e nel *quantum*.

Riferimenti normativi: art. 19, D. Lgs. 546/1992; art. 100 cod. proc. civ. e art. 113 Cost.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7344/2012.

Sentenza del 04/10/2023 n. 148 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2
Presidente: Donvito, estensore: Vipiana

PROCESSO TRIBUTARIO - pignoramento presso terzi - impugnabilità - condizioni - contestazione della mancata notifica degli atti prodromici - necessità - Autorità nati cui impugnare l'atto - termine di impugnazione - responsabile del procedimento - mancata indicazione - irrilevanza

In caso di pignoramento presso terzi, sussiste la giurisdizione del giudice tributario qualora il *petitum* mediato non attinga solo l'atto esecutivo, ma anche la validità della notificazione della cartella o dell'intimazione e/o eventualmente il loro contenuto sostanziale (il che suppone che si deduca che quella notificazione si assuma mancata, inesistente o nulla), oppure, se non si ponga in discussione la validità di quella notificazione, che si contesti la cartella o l'intimazione stessa sul piano formale e sostanziale.

Al contrario, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando invece il *petitum* mediato riguarda solo l'atto esecutivo.

In ogni caso, la mancata indicazione, nell'atto di pignoramento, di indicazioni sull'Autorità di fronte a cui impugnarlo, del relativo termine e del responsabile del procedimento, non sono vizi idonei a comportarne l'invalidità, specie se il contribuente ha comunque potuto impugnarlo senza subire alcuna menomazione al proprio diritto di difesa.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7822/2020.

CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

Sentenza del 03/04/2023 n. 186 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 1
Presidente: Picozzi, estensore: Galletto

CONTRIBUTO UNIFICATO - istanza di rimborso - pluralità di annualità di imposta - diniego - impugnazione - contributo unificato - calcolo - valore complessivo dell'imposta chiesta a rimborso - esclusione - valore relativo a ciascuna annualità chiesta a rimborso - necessità

Il provvedimento con cui è negato il rimborso di un tributo pagato per più anni reca una pretesa di natura composita in quanto verte sul diritto al rimborso di periodi di imposta tra loro distinti anno per anno, anche se derivanti da un'unica istanza di rimborso: periodi di imposta che, astrattamente, possono avere ciascuno una genesi diversa, perciò autonoma dalle altre e che devono, quindi, essere singolarmente deliberate dal giudice, che è chiamato a pronunciarsi sui vizi eccepiti in relazione ad ognuna di esse.

Pertanto, tenuto conto che il contribuente ben avrebbe potuto presentare istanza di rimborso per ogni singola annualità, nel caso in cui presenti un'unica istanza per più anni e quindi impugni il conseguente diniego, l'autonomia di ciascuna domanda, riferita a ciascuna annualità, giustifica l'applicazione del CUT individuale per ciascuna di esse non dovendolo quindi calcolare in relazione al valore dell'importo complessivamente chiesto a rimborso.

Riferimenti normativi: art. 12, D. Lgs. 546/1992; art. 14, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 78/2016.

CONTRIBUTO UNIFICATO - intimazione di pagamento - impugnazione - atti prodromici - eccezione - prescrizione del credito - ulteriore contributo unificato - atti prodromici - sussistenza

Qualora il contribuente impugni un'intimazione di pagamento eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari di cui agli atti prodromici (cartelle di pagamento ed accertamento), deve ritenersi che con tale motivo di ricorso il contribuente abbia inteso impugnare non soltanto l'intimazione di pagamento bensì anche gli atti impositivi (cartelle ed avviso di accertamento) ai quali l'intimazione si riferisce.

Ciò in quanto eccepire l'intervenuta prescrizione equivale a contestare la pretesa impositiva la quale è collegata agli atti impositivi e non all'intimazione di pagamento, che è atto della riscossione.

Conseguentemente, sarà dovuto un contributo unificato, oltre che per l'intimazione di pagamento impugnata, anche per ciascuno degli atti prodromici ai quali l'intimazione si riferisce.

Sentenza del 29/09/2023 n. 564 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2
Presidente: Fugacci, estensore: Morbelli

**CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUARIO - determinazione del tributo -
preavviso di ipoteca - impugnazione - deduzione dei vizi degli atti presupposti -
non è ricorso cumulativo - contributo unificato unico - correttezza**

Ove il contribuente deduca, nel proprio ricorso per l'annullamento della comunicazione di preavviso di ipoteca, anche vizi degli atti presupposti (nel caso, la mancata notificazione delle cartelle di pagamento e la decadenza) quali cause di illegittimità proprie di quello opposto, l'atto impugnato resta uno solo, con la conseguenza che il contributo unificato va corrisposto esclusivamente in relazione al valore di tale atto, non trattandosi di ricorso cumulativo contro più provvedimenti.

Riferimenti normativi: art. 14, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002.

Sentenza del 18/12/2023 n. 132 - Corte Giustizia Trib. I grado La Spezia Sezione 2
Presidente: Sorrentino, estensore: Fugacci

CONTRIBUTO UNIFICATO - legittimazione passiva - MEF - esclusione

Nelle liti in materia di contributo unificato tributario, la legittimazione passiva a resistere in giudizio appartiene solamente agli Uffici di Segreteria delle Corti di giustizia tributaria dovendo pertanto esser estromesso, ove evocato, il MEF in quanto privo di tale legittimazione.

CONTRIBUTO UNIFICATO - intimazione di pagamento - ricorso - annullamento - valore della lite - determinazione - in base all'intimazione - cartelle di pagamento - assenza di impugnazione - contributo unificato - esclusione

Nel caso in cui con il ricorso sia richiesto l'annullamento unicamente di un'intimazione di pagamento ed al relativo *petitum* siano estranee le cartelle di pagamento menzionate da tale intimazione, in base all'art. 12, D. Lgs. 546/1992, il contributo unificato dovrà esser calcolato solo sulla base del valore recato dall'intimazione impugnata

Riferimenti normativi: artt. 15, 16, 247 e 248, D.P.R. 115/2002; art. 11, comma 2, e art. 12, D. Lgs. 546/1992.

VARIE

Sentenza del 28/02/2023 n. 154 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Canepa, estensore: Alassio

CONTROVERSIE CATASTALI - autostrade - concessionario - tettoia - utilizzo - situata fuori dal perimetro autostradale di pertinenza - categoria E/3 - esclusione

Alla tettoia chiusa e in muratura, realizzata dalla Società concessionaria del servizio autostradale, ed utilizzata per il ricovero di veicoli, sita al di fuori del perimetro autostradale di pertinenza, deve esser attribuita la categoria catastale C/2 in luogo di quella E/3.

Ed infatti, ai fini della rettifica catastale non rileva l'attuale ed effettivo utilizzo di tale tettoia, dovendo invece considerarsi le sue caratteristiche oggettive che, per natura e conformazione, nonché per la sua collocazione, possano anche solo potenzialmente renderla idonea ad utilizzi diversi (di carattere industriale o commerciale) rispetto a quello di manutenzione autostradale dichiarato (secondo la Corte, quindi, la circostanza che tale tettoia non sia situata sulla sede autostradale ma sia raggiungibile dalla viabilità ordinaria è un elemento che conferma la sua autonomia funzionale e reddituale, ancorché potenziale).

Riferimenti normativi: art. 2953 cod. civ.

Sentenza del 23/03/2023 n. 225 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 1
Presidente ed estensore: Piombo

CONTRIBUTO UNIFICATO - motivi aggiunti - atto autonomamente lesivo - contributo unificato - debenza

Nei giudizi di tipo impugnatorio (quale, nella specie, quello amministrativo) l'unicità o pluralità di domande proposte dalle parti, mediante ricorso principale, motivi aggiunti, o ricorso incidentale, si determina esclusivamente in funzione della richiesta di annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi.

Pertanto, nel caso in cui con la proposizione di “motivi aggiunti” si chieda l’annullamento di un atto differente e dotato di autonoma lesività rispetto a quello oggetto del ricorso introduttivo, in relazione ad essi sarà dovuto il versamento di un CU.

Sentenza del 08/05/2023 n. 328 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Canepa, estensore: Alassio

**VARIE - dichiarazioni integrative - errore temporale imputazione ricavi -
dichiarazione integrativa oltre i termini - istanza di rimborso imposta non dovuta
- spettanza**

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa tesa alla loro correzione deve essere presentata non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo (disposizione in vigore sino al 24 ottobre 2016 e modificata dall'art. 5 del D.L. 193/2016), mentre, in caso di avvenuto pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può, in ogni caso, opporsi in sede contenziosa alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione Finanziaria e può chiederne il rimborso entro il termine di quattro anni dal versamento.

Riferimenti normativi: art. 38, D.P.R. 602/1973; art. 2, D.P.R. 322/1998.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 27122/2020, Cass. n. 30151/2019.

CONTRIBUTO UNIFICATO - requisiti oggettivi - motivi aggiunti - ampliamento del thema decidendum - impugnazione di un atto diverso da quello originario - debenza

Il ricorso amministrativo che contenga motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è soggetto al contributo unificato, quando i motivi determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, circostanza che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l'impugnazione dell'atto originario; il ricorso aggiuntivo è invece esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause (sulla base di tale principio la CGT ha ritenuto soggetto a CUT l'atto con cui, nell'ambito dell'impugnazione di una proposta di aggiudicazione, era stato impugnato con "motivi aggiunti" anche uno specifico articolo del relativo Capitolato di gara, essendosi in tal modo verificato, attraverso l'impugnazione di un atto diverso da quello oggetto della prima impugnazione, un ampliamento sia del *petitum* che della *causa petendi* rispetto al *thema decidendum* introdotto dall'originario ricorso).

PROCESSO TRIBUTARIO - ricorso cumulativo improprio - ammissibilità - condizione - identità delle questioni sollevate

Nel processo tributario è ammissibile il ricorso cumulativo "improprio" che sia stato proposto congiuntamente da parte di più soggetti avverso due distinti atti (nella specie, due diversi inviti al pagamento del contributo unificato) se vi è identità delle questioni poste a base di tali impugnazioni.

Riferimenti normativi: artt. 43 e 40, comma 1 lett. b), c.p.a.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass., 10150/2019; 25407/2022.

Sentenza del 29/11/2023 n. 779 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente ed estensore: Canepa

VARIE - classamento - immobile “signorile” (categoria A/1) - caratteristiche estrinseche ed intrinseche - onere della prova - riscontro specifico - a carico dell’amministrazione finanziaria

Nella determinazione della categoria e della classe catastale, secondo le caratteristiche effettive estrinseche ed intrinseche di un immobile, il giudice è guidato dal criterio catastale e da quello fiscale.

L’Ufficio deve fondare la rettifica della classificazione proposta dal contribuente (A/2) e, quindi, il ripristino della categoria A/1, sul riscontro specifico della sussistenza delle indicazioni tecniche contenute nei provvedimenti normativi vigenti, non potendosi rinvenire il presupposto impositivo in generici (e, a detta del giudice, per di più, di non agevole comprensione) documenti di prassi.

La violazione di tale obbligo probatorio da parte dell’amministrazione finanziaria comporta l’annullamento della rettifica operata.

Riferimenti normativi: D.M. 1072/1969; D.M. 701/1994.

Sentenza del 15/12/2023 n. 829 - Corte Giustizia Trib. II grado Liguria Sezione 3
Presidente: Venturini, estensore: Piombo

VARIE - abuso del diritto - società cooperativa - vantaggi fiscali indebiti - destinatari della pretesa erariale - soci lavoratori - esistenza degli accordi elusivi - onere probatorio a carico dell'ente impositore

L'ente impositore deve provare la natura elusiva delle operazioni economiche ai soci lavoratori che, nell'ambito di una società cooperativa, hanno realizzato le condotte abusive al fine di conseguire indebiti vantaggi fiscali tramite ristorni portati in aumento del capitale sociale.

Sono, dunque, illegittimi gli atti di accertamento IRPEF notificati agli ex soci che, non avendo compiuto le operazioni contestate, sono estranei ai presunti accordi elusivi la cui esistenza, fra l'altro, non è stata neppure provata dall'Agenzia delle Entrate sulla quale incombe l'onere probatorio in sede processuale.

Riferimenti normativi: art. 10-bis, L. 212/2000.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 27709/2022.

Sentenza del 25/01/2023 n. 7 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3
Presidente: Graziano, estensore: Penna

VARIE - contributo a fondo perduto - natura non tributaria - irrilevanza del rinvio alle norme del processo tributario - diritto soggettivo - difetto di giurisdizione del giudice tributario - modalità di riproposizione della domanda al giudice ordinario

Il contributo a fondo perduto, introdotto dal legislatore per sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, non è assimilabile ad una agevolazione fiscale e, pertanto, non ha natura tributaria.

Si tratta, infatti, di un contributo, parametrato sul calo del fatturato, che non si innesta sulla disciplina fiscale.

Queste due caratteristiche sostanziali, che non possono essere alterate dal fatto che la gestione del contributo è affidata all'Agenzia delle Entrate, confermano la "natura di diritto soggettivo del cittadino" al "ristoro Covid".

Consegue, sul piano processuale, che la giurisdizione sulle controversie in materia di erogazione e/o mancata erogazione del contributo appartiene al giudice ordinario: ciò, a prescindere dal rinvio alle norme del processo tributario contenuto nella disciplina emergenziale che non può "spezzare il legame di inscindibilità tra [la] giurisdizione tributaria e [la] materia tributaria" richiesto dalla Costituzione.

Sicché, nel caso di specie, la domanda formulata con il ricorso tributario potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario secondo le forme, i modi ed i termini stabiliti dalla legge.

Riferimenti normativi: art. 102 Cost.; art. 2, D. Lgs. 546/1992; art. 25, D.L. 34/2020; art. 59, L. 69/2009.

Sentenza del 05/07/2023 n. 420 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 3
Presidente ed estensore: Soffio

VARIE - temi ricorrenti contenzioso - onere della prova - società unipersonale a ristretta base societaria - accertamento ricavi - estinzione della società - intimazione di pagamento - notifica al socio - presunzione di distribuzione al socio degli eventuali utili extra bilancio

È legittima l'intimazione di pagamento notificata al socio di una società unipersonale, estinta da oltre cinque anni, in quanto i maggiori ricavi accertati nei confronti della società devono in via presuntiva qualificarsi - in difetto di rigorosa prova contraria fornita dal contribuente e consistente nel dimostrare che i medesimi ricavi siano stati accantonati o reinvestiti - come degli utili extra bilancio distribuiti al socio della ristretta compagine sociale.

Riferimenti normativi: art. 39, D.P.R. 600/1973.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 32959/2018; Cass. n. 1947/2019; Cass. n. 33976/2019; Cass. n. 619/2021; Cass. n. 39285/2021; Cass. 26914/2022.

Sentenza del 15/12/2023 n. 856 - Corte Giustizia Trib. I grado Genova Sezione 2
Presidente: Pellegrini, estensore: Morbelli

VARIE - liti catastali - accertamento - unità immobiliare - categoria A/1 - caratteristiche intrinseche ed estrinseche - Ufficio - dimostrazione - frazionamento da immobile in cat. A/8 - irrilevanza

La classificazione di un immobile nella categoria catastale A/1 presuppone che lo stesso possieda determinate caratteristiche “intrinseche” ed “estrinseche” la cui dimostrazione incombe all’Ufficio.

In mancanza di tale dimostrazione l’atto è invalido, essendo a tal fine del tutto irrilevante la mera circostanza che l’unità immobiliare accertata derivi dal frazionamento di una più grande unità immobiliare classificata in categoria A/8.

Sentenza del 06/02/2023 n. 30 - Corte Giustizia Trib. I grado Imperia Sezione 1
Presidente ed estensore: Bracco

VARIE - Catasto - presentazione modello DOCFA per variazione - rettifica da parte dell'Ufficio - obbligo di sopralluogo - non sussiste - obbligo di motivazione - non sussiste - termine di un anno per la rettifica - non perentorietà

Non è obbligatorio il sopralluogo, né alcun altro tipo di contraddittorio preventivo, nel caso in cui l'Ufficio intenda rettificare la classificazione catastale di un immobile proposta dal proprietario mediante la cosiddetta procedura DOCFA.

L'atto di rettifica non deve essere motivato, perché l'Ufficio si deve limitare a verificare le indicazioni tecniche fornite dal proprietario.

Il termine di un anno a disposizione dell'Ufficio per la modifica della classificazione proposta non è perentorio, non essendo previsto a pena di decadenza.

Riferimenti normativi: artt. 1 e 2, D.M. 701/1994.

Sentenza del 05/01/2023 n. 1 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2
Presidente ed estensore: Caporuscio

VARIE - contributo a fondo perduto - cessione immobile patrimoniale (non strumentale e non ammortizzato) - plusvalenza civilistica - nessun ricavo ai fini delle imposte sui redditi - appostazione in bilancio a riduzione del fatturato - valutazione del giudice tributario - rilevanza normativa - irrilevanza prassi amministrativa

Ai fini del contributo a fondo perduto, riconosciuto in favore degli operatori economici come parziale ristoro dell'imprevedibile calo di fatturato causato dal Covid-19, è irrilevante l'ammontare generato dalla plusvalenza, derivante dalla cessione di un immobile, che non ha prodotto ricavi ai fini delle imposte sui redditi.

Tale conclusione - che non è superabile dalle indicazioni della prassi amministrativa, in quanto la valutazione del giudice tributario deve trovare fondamento nel dettato legislativo - è ulteriormente confermata dalla circostanza che la contribuente ha iscritto in bilancio la vendita del bene a riduzione del fatturato (volume di affari) richiamato dalla norma emergenziale che eroga il contributo.

Riferimenti normativi: art. 85, D.P.R. 917/1986; art. 25, D.L. 34/2020.

Sentenza del 14/02/2023 n. 27 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2
Presidente: Gatti, estensore: Vipiana

VARIE - sanzioni - inapplicabilità ex art. 6 D. Lgs. 472/1997 - onere del contribuente di allegare elementi atti a dimostrare l'incertezza normativa oggettiva - mancata ottemperanza all'obbligo - non ravvisabilità della causa di esclusione

Nel caso in cui il contribuente chieda l'inapplicabilità della sanzione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 472/1997, questi è tenuto a dimostrare, mediante idonea argomentazione e/o allegazione, l'impossibilità di ricondurre il caso di specie, in modo sicuro e univoco, al termine di un corretto procedimento interpretativo, nell'ambito della norma giuridica applicata dall'ufficio.

Sentenza del 15/12/2023 n. 198 - Corte Giustizia Trib. I grado Savona Sezione 2
Presidente: Donvito, estensore: Landolfi

VARIE - avviso di presa in carico - pregresso accertamento definitivo - impugnabilità autonoma - art. 19 D. Lgs. 546/1992 - inammissibilità

É inammissibile il ricorso, presentato dal contribuente contro un avviso di presa in carico da parte dell'agente la riscossione, del ruolo formato dall'ufficio finanziario impositore in conseguenza della definitività dell'accertamento prodromico.

Ciò, ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 546/1992, non potendosi ravvisare in tale atto (data la sua genericità), un'idonea formulazione della pretesa tributaria.